



Dipartimento di Impresa e Management

Laurea Magistrale in Consulenza Professionale e Revisione  
Aziendale

Cattedra di Principi Contabili Internazionali

**I cambiamenti introdotti dal D.Lgs.  
139/2015 e il nuovo OIC 24.  
Casi pratici: Prada SpA e Loro Piana SpA.**

RELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

CORRELATORE

Prof. Tiziano Onesti

CANDIDATA

Mariateresa Russo

Matr. 670391

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

# Indice

<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>1. Il processo di recepimento dei principi contabili internazionali</b>	<b>7</b>
1.1 <i>Lo standard setter internazionale</i>	7
1.2 <i>Il Conceptual Framework e le sue evoluzioni</i>	8
1.2.1 L'obiettivo del Framework	10
1.2.2 Le caratteristiche qualitative delle informazioni finanziarie utili	12
1.2.3 Dal Framework del 2010 ad oggi	16
1.3 <i>La formulazione degli IAS/IFRS</i>	19
1.3.1 La struttura dello <i>standard setter</i> internazionale	19
1.3.2 Il processo di omologazione dei principi IAS/IFRS in Europa	20
1.3.3 Il recepimento in Italia	22
1.3.4 Il sistema contabile italiano	23
1.4 <i>La direttiva 34/2013/UE</i>	24
1.4.1 <i>Excursus</i> storico-legislativo	24
1.4.2 Gli obiettivi della “Nuova direttiva contabile”	26
<b>2. Le attività immateriali e l'avviamento: pre e post D.lgs. 139/2015</b>	<b>29</b>
2.1 <i>IAS 38 – le attività immateriali</i>	29
2.1.1 Il campo di applicazione	29
2.1.2 La rilevazione iniziale	32
2.1.3 Le iscrizioni successive	33
2.1.4 La vita utile	36
2.1.5 La rappresentazione contabile	37
2.2 <i>IFRS 3 – le business combinations</i>	42
2.2.1 L'ambito di applicazione e l' <i>acquisition method</i>	42
2.2.2 L'avviamento	45
2.3 <i>OIC 24 – le attività immateriali prima del D.Lgs. 139/2015</i>	48
2.3.1 La contabilizzazione delle attività immateriali in Italia pre direttiva 34/2013/UE	48
2.3.3 Le valutazioni successive e l'ammortamento	52
2.3.4 La trattazione dell'avviamento	53
2.3.5 Le informazioni aggiuntive in nota integrativa	54
2.4 <i>Il D.Lgs. 139/2015</i>	54
2.4.1 Le principali novità	54

2.4.2 L'introduzione del principio di rilevanza e della prevalenza della sostanza economica	57
2.4.3 I cambiamenti più rilevanti	58
2.4.4 I nuovi schemi di bilancio	60
2.5 <i>Il nuovo OIC 24</i>	67
2.5.1 L'ambito di applicazione e le nuove disposizioni	67
2.5.2 Le nuove modalità di rilevazione e valutazione iniziale	67
2.5.3 Le valutazioni e rilevazioni successive	73
2.5.4 La rilevazione successiva dell'avviamento	75
2.5.5 Disposizioni di prima applicazione	77
<b>3. Analisi empirica: i bilanci del Gruppo Prada e di Loro Piana SpA</b>	<b>78</b>
3.1 <i>I bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS</i>	78
3.1.1 Prada Group	78
3.1.2 I bilanci consolidati del Gruppo Prada	79
3.2 <i>I bilanci civilistici pre D.Lgs. 139/2015</i>	89
3.2.1 Loro Piana SpA	89
3.2.2 Il bilancio 2015 di Loro Piana SpA	90
3.3 <i>bilancio civilistico post D.Lgs. 139/2015</i>	96
3.3.1 Nuovi assetti interni	96
3.3.2 Il bilancio 2016 di Loro Piana SpA	96
<b>Conclusioni</b>	<b>104</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>110</b>
<b>Sitografia</b>	<b>113</b>
<b>Riassunto</b>	<b>114</b>

## Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni, l'armonizzazione contabile è stata uno dei principali obiettivi dell'Unione Europea, poiché il fenomeno della globalizzazione su scala non solo europea, bensì internazionale, ha comportato l'incremento delle interazioni tra i mercati finanziari di tutto il mondo.

Dunque, la necessità di rendere comparabili le informazioni economico-finanziarie fornite dalle società dei diversi paesi cresceva esponenzialmente.

Negli anni '70, le associazioni professionali di vari stati costituirono l'*International Accounting Standard Committee* (IASC), al fine di fornire delle linee guida in materia contabile che potessero essere di generale accettazione.

Nel 1978 e nel 1983 vennero emanate, rispettivamente, la IV e la VII direttiva, le quali costituiranno delle colonne portanti per tutto il *corpus* legislativo prodotto negli anni successivi.

Difatti, la direttiva 78/660/CEE (IV direttiva) ha costituito il primo passo verso il processo di armonizzazione contabile a cui aspirava l'Unione Europea. Essa conteneva le basi per la redazione dei bilanci d'esercizio, seppure lasciando ampia libertà di recepimento a tutti gli stati membri. È proprio con il recepimento di tale direttiva che i bilanci italiani iniziano ad essere composti da tre schemi: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Inoltre, vengono introdotti i principi di chiarezza e rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Contestualmente, si stava diffondendo in Europa il fenomeno dei gruppi di imprese, ovvero imprese tra loro collegate o controllate da "un'impresa madre" (detta *holding*), la quale diviene l'unico soggetto giuridico a capo di una moltitudine di diversi soggetti economici.

All'epoca, l'unico documento informativo del gruppo era il bilancio della *holding*, da cui si potevano dedurre solo indirettamente le informazioni riguardanti le società controllate. Al fine di colmare tali lacune, l'Unione Europea emana la direttiva 83/349/UE (VII direttiva), la quale introduce la nozione di bilancio consolidato. La VII direttiva specificava il contenuto che doveva avere il bilancio consolidato, oltre a definire il perimetro di controllo e le società che erano esonerate dalla redazione di tale documento.

Negli anni a seguire la IV e la VII direttiva hanno subito diverse modifiche, ma verranno definitivamente eliminate solo con l'emanazione della direttiva 34/2013/UE.

Nel 2001, lo IASC viene sostituito dall'*IFRS Foundation* e dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), la cui finalità era sviluppare degli *standard* di trasparenza, responsabilità ed efficienza dei mercati finanziari. In particolare, vediamo che l'obiettivo principale dello IASB è, ancora oggi, quello di far convergere le regole contabili applicate a livello nazionale e gli *standard* contabili da esso emanati a livello internazionale. A supporto delle regole contabili e informative stabilite dallo IASB (c.d. IAS/IFRS), lo *standard setter* internazionale ha ideato anche un quadro concettuale contenente i principi cardine da seguire in fase di preparazione e presentazione del bilancio. La prima versione del *Framework* risale al 1989, ma anch'esso ha avuto diverse evoluzioni negli anni, fino ad arrivare al *Conceptual Framework* del 2010. Il

quadro concettuale, però, è da intendere non solo come un mezzo utile per lo IASB in fase di sviluppo degli *standards* contabili, bensì anche come un paradigma di riferimento per i redattori del bilancio.

Infatti, vediamo che il *Conceptual Framework* definisce le caratteristiche qualitative che un'informazione contabile deve rispettare per poter essere utile; dividendole in fondamentali (significatività e rappresentazione fedele) e migliorative (comparabilità, verificabilità, tempestività, comprensibilità).

Lo IASB ha introdotto rilevanti cambiamenti a livello contabile e informativo con l'emanazione della sopracitata direttiva 34/2013/UE.

Tra le principali novità introdotte dalla “nuova direttiva contabile” vi sono:

1. l'introduzione del principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza economica sulla forma;
2. la distinzione delle imprese sulla base di criteri dimensionali;
3. l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario;
4. l'obbligo di iscrivere i derivati al *fair value*;
5. l'obbligo di valutazione al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
6. l'iscrizione delle azioni proprie a riduzione diretta dello Stato patrimoniale;
7. l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico;
8. l'eliminazione dell'eventuale capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità;
9. le modifiche riguardo le modalità di ammortamento dell'avviamento.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 139/2015, il quale è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Questo elaborato è volto principalmente all'analisi delle modifiche intervenute sulle modalità di contabilizzazione delle attività immateriali, le quali vengono disciplinate dallo IAS 38 (e dall'IFRS 3 per quanto concerne l'avviamento), a livello internazionale, e dall'OIC 24, a livello nazionale.

In particolare, vediamo che le attività immateriali sono oggetto della riforma contabile conseguenziale all'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. Nello stato patrimoniale dei bilanci civilistici chiusi al 31/12/2016, infatti, la voce B.I.2 contiene solo i costi di sviluppo, e non più anche i costi di ricerca e pubblicità. Inoltre, è stata rivista la modalità di predisposizione del piano di ammortamento dell'avviamento.

Al fine di evidenziare, da un lato, le novità riguardanti la contabilizzazione dei beni intangibili nei bilanci italiani e, dall'altro, la convergenza delle nuove regole contabili con le disposizioni previste dagli IAS/IFRS; è stata svolta un'analisi empirica sui bilanci del Gruppo Prada e di Loro Piana SpA.

In particolare, oggetto di studio sono stati:

- il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Prada, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ai sensi del D.Lgs. 38/2005;
- il bilancio civilistico 2015 di Loro Piana SpA, redatto in conformità alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC, contenenti le previsioni legislative/contabili ante D.Lgs. 139/2015;
- il bilancio civilistico 2016 di Loro Piana SpA, redatto in conformità alle norme del codice civile e dei

principi contabili nazionali OIC, così come modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. Si precisa, inoltre, che dal 2013 Loro Piana SpA è controllata all'80% dal Gruppo francese LVMH, il quale redige il bilancio consolidato in Francia. Di conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 127/1991, Loro Piana SpA è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

L'elaborato è stato sviluppato su tre capitoli. Nel primo capitolo viene fatta una panoramica generale sulle finalità dello IASB e sull'evoluzione del quadro concettuale negli anni. Vengono inoltre esplicate le modalità di creazione e diffusione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, andando ad analizzare il processo di omologazione degli stessi nel *set* di regole contabili nazionali.

In calce al suddetto capitolo viene trattata la nuova direttiva contabile 34/2013/UE e vengono analizzate tutte le novità con essa introdotte.

Il secondo capitolo pone l'accento sulle differenti modalità di trattazione contabile delle attività immateriali a livello internazionale e nazionale. In esso vengono analizzati lo IAS 38 e l'IFRS 3, rispettivamente riguardanti la rilevazione, la misurazione e le valutazioni successive delle attività immateriali e dell'avviamento secondo lo IASB. A seguire viene analizzato il principio contabile nazionale attinente le immobilizzazioni immateriali, l'OIC 24, nelle versioni pre e post D.Lgs. 139/2015. Inoltre, vengono analizzate le novità introdotte nei bilanci civilisti a seguito dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo.

Infine, nel terzo capitolo, viene eseguita l'analisi empirica dei bilanci di Prada e Loro Piana, in cui vengono stressate le modalità di contabilizzazione delle attività immateriali.

# 1. Il processo di recepimento dei principi contabili internazionali

## 1.1 Lo standard setter internazionale

Nel 2001 vennero istituiti l'*IFRS Foundation* e l'*International Accounting Standards Board (IASB)*, i quali sostituirono l'*International Accounting Standard Committee (IASC)*, costituito nel 1973<sup>1</sup>.

Il fine ultimo era sviluppare degli *standard* di trasparenza, responsabilità ed efficienza dei mercati finanziari.

La *mission* dei suddetti enti, dunque, ruota attorno al seguente paradigma:

- *transparency*: perseguire la trasparenza delle informazioni finanziarie, per poterle confrontare a livello internazionale e consentire agli investitori e terzi partecipanti al mercato di prendere decisioni economiche consapevolmente;
- *accountability*: maggior coinvolgimento per la riduzione del divario informativo che intercorre tra i vari interlocutori presenti nei mercati finanziari;
- *efficiency*: contribuire all'efficienza dell'economia, per permettere agli investitori di identificare opportunità di investimento redditizie e possibili rischi, migliorando e promuovendo l'allocazione di capitale. Infatti, l'utilizzo di un unico "linguaggio contabile" abbatterebbe il costo del capitale per le imprese.

Nonostante l'ambizione di uniformità contabile e informativa, il contesto e l'approccio dello IASB è più vicino ai sistemi anglosassoni, i quali prevedono un ordinamento giuridico più snello e regole sull'informativa economico – finanziaria d'impresa più rigide.

Da ciò deriva che i principi emanati dallo IASB, denominati IAS/IFRS, discendevano da un metodo induttivo, fondato sull'osservazione delle prassi più consolidate assunte dagli operatori economici.

Successivamente, sono state riscontrate diverse carenze in tale metodologia e si è passati ad un approccio deduttivo, volto alla ricerca di fondamenta teoriche e regole convenzionali da cui far discendere i vari *standard*. Lo IASB ha quindi voluto allestire un *corpus* di proposizioni cardinali, il c.d. *Framework for the preparation of financial statements* (d'ora in avanti Framework), di cui si parlerà in seguito.

Ad influenzare prevalentemente i principi contabili internazionali sono state imprese di medio-grandi dimensioni, in particolare *public companies*, dove vi è una netta separazione tra proprietà e controllo e si caratterizzano per un azionariato diffuso. A causa di tali caratteristiche, per garantire l'efficienza dei mercati finanziari sono richieste informazioni erette da requisiti qualitativi *ad hoc*, capaci di raggiungere un ampio bacino di interlocutori. Ciò è in linea con la finalità del bilancio IASB di informare diversi portatori di risorse, sia attuali che potenziali.

---

<sup>1</sup> Lo IASC fu fondato dalle associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda. L'Italia entrò a farvi parte solo nel 1980.

## 1.2 Il Conceptual Framework e le sue evoluzioni

Nel 1989 lo IASB definisce la prima versione del *Conceptual Framework*, un quadro concettuale composto da nozioni e postulati che sovrintendono la realizzazione del bilancio.

Al suo interno vengono definiti:

- i principali utilizzatori a cui si rivolge il bilancio e ciò che si intende trasmettere grazie a tale documento;
- le caratteristiche qualitative che le informazioni date devono rispettare affinché siano utili;
- le definizioni dei diversi elementi che costituiscono il bilancio (attività, passività, capitale e sua conservazione, etc.).

Nel 2010, il *Framework* è stato sostituito, dando spazio ad una nuova versione ancora oggi in vigore. Il nuovo documento discende da un lungo e tortuoso progetto avviato nel 2004 insieme allo *standard setter* americano, il FASB (*Financial Accounting Standards Board*). Infatti, nel 2002 i due organismi sovranazionali siglarono un protocollo di convergenza, con l'obiettivo di elaborare un quadro comune di principi contabili di elevata qualità.

Lo IASB ha però successivamente riscontrato delle carenze in tale modello e nel 2013 ha deciso di rielaborare un nuovo quadro concettuale, escludendo il FASB. Così si è arrivati ad un *exposure draft* nel maggio 2015, il quale porterà ad un nuovo documento la cui pubblicazione è prevista per la fine del 2017.


Con l'introduzione del *Framework*, lo IASB ha iniziato ad utilizzare il metodo deduttivo<sup>2</sup> per la formazione dei principi contabili. Allo stesso tempo, però, i principi già emanati subirono delle modifiche per risultare coerenti con il quadro.

La teoria alla base del *Framework* fu inizialmente articolata su tre livelli, strettamente correlati tra loro (grafico 1).

---

<sup>2</sup> In Italia, la dottrina ritiene che nelle discipline aziendali dovrebbero essere utilizzati congiuntamente sia il metodo deduttivo che quello induttivo. Questo è infatti l'approccio che è stato utilizzato per l'elaborazione delle teorie sul bilancio. Inizialmente si osservarono le caratteristiche aziendali e ci si concentrò su esigenze di continuità d'impresa ed evoluzione della stessa (metodo induttivo). Successivamente, invece, l'attenzione fu posta su soggetti esterni all'impresa e su quali fossero le informazioni che essi ricercano nel bilancio (metodo deduttivo).





Al primo livello vi sono gli “assunti di base” e gli “obiettivi conoscitivi”, individuati osservando le caratteristiche aziendali e le informazioni rilevanti per gli *stakeholder*. Citando Onida: “Un sistema di rilevazioni riesce razionale, efficace e perspicuo nel più alto grado possibile, quando viene concepito e strutturato per un dato scopo conoscitivo o per più scopi fra loro compatibili, nel senso che le rilevazioni utili per ogni scopo non oscurano né disturbano le rilevazioni utili per gli altri scopi. I sistemi di rilevazione costruiti per scopi mal determinati o fra loro incompatibili, nel senso prima accennato, riescono oscuri, si presentano come compromessi insoddisfacenti rispetto ad ogni singolo scopo e sono di regola, da respingere” (Onida, Moderni).

Al secondo livello troviamo i “requisiti qualitativi” che le informazioni di bilancio devono possedere. In ultimo, abbiamo i “criteri di rilevazione e misurazione” delle operazioni aziendali. Va sottolineato che anche i livelli successivi al primo richiedono un riscontro/confronto con la prassi aziendale.

Nell'introduzione del documento del 2010 *Purpose and status*, lo IASB definisce la doppia funzione del *Framework*:

- 1) è un utile strumento per il *Board* nella formulazione delle regole contabili;
- 2) è utilizzabile da coloro che devono effettivamente redigere il bilancio (c.d. *preparer*), poiché permette la risoluzione di controversie contabili non riconducibili direttamente ad un *International Accounting Standard* o ad un *International Financial Reporting Standard*.

Il *Framework* è però strumento di supporto anche per altri soggetti, come ad esempio gli *standard setters* nazionali, i revisori e gli *users* del bilancio.

Andando per ordine, evidenziamo il rapporto tra gli organismi tecnici nazionali e il quadro concettuale dello IASB. Quest'ultimo, attraverso i concetti e postulati su cui si basa, può essere utilizzato localmente per uniformare i singoli principi contabili nazionali con il modello IAS/IFRS.

Ciò è perfettamente in linea con l'obiettivo di armonizzazione contabile a cui tende lo IASB, ovvero si tende a voler aumentare sempre di più la comparabilità dei bilanci.

Per quanto riguarda i revisori, invece, il *Framework* assume una valenza diversa a seconda che essi si trovino a revisionare il bilancio di società che si basano su un modello contabile *rule* o *principle based*. Nel primo caso, il revisore si limiterà ad asserire l'osservanza dei postulati del *Framework* solo nel caso in cui egli debba analizzare una fattispecie non delineata *ad hoc* da un principio contabile. Il secondo caso, invece, è quello in cui i conflitti tra principi contabili e postulati del *Framework* vedono prevalere questi ultimi. In questa ipotesi, i revisori dovranno verificare la coerenza delle voci di bilancio con le proposizioni del quadro concettuale.

Si noti che, nel caso in cui il modello contabile di riferimento sia *principle based*, per il revisore non sarà facile esprimere un giudizio professionale capace di attestare la coerenza dei dati di bilancio con quanto disposto nel *Conceptual Framework*.

In ultimo, il ruolo del *Framework* per gli *users* del bilancio. Per essi il quadro concettuale offerto dallo IASB funge da supporto per le analisi e le interpretazioni dei bilanci. Va sottolineato, però, che i principi contabili internazionali non sono di facile decifrazione se non si hanno adeguate conoscenze economico-finanziarie.

### 1.2.1 L'obiettivo del Framework

Il modello contabile proposto dallo IASB nel 1989 era *user-oriented*, ovvero orientato agli utilizzatori del bilancio. Ciò sta a significare che l'obiettivo dello IASB era quello di offrire informazioni sull'impresa utili agli utilizzatori del bilancio per poter prendere decisioni. Nel Framework del 1989, la volontà dello *standard setter* di focalizzarsi sugli *investors* è evidente. Lo IASB, inoltre, ritiene che le informazioni comunicate a tali soggetti siano utili anche a tutti gli altri, tanto che al paragrafo 10 si legge: "Poiché gli investitori sono i fornitori di capitale di rischio all'impresa, un bilancio che soddisfi le loro esigenze informative soddisferà anche la maggior parte delle esigenze di altri utilizzatori del bilancio" (IASB, Framework 1989, par.10).


Uno dei temi più rilevanti per gli *users*, su cui lo IASB pone l'accento, riguarda la *cash generating ability*, ovvero la capacità dell'impresa di creare flussi di cassa in futuro. Se vengono generati flussi di cassa, l'impresa sarà in grado di adempiere le proprie obbligazioni verso tutti gli *stakeholders*.

Il fatto che lo IASB si soffermi sui flussi di cassa "futuri", lascia intendere quanto esso creda che il bilancio possa dare informazioni sulla visione prospettica dell'impresa oggetto di esame.

A seguito di diversi dibattiti intercorsi tra IASB e FASB, nel *Conceptual Framework* del 2010 viene ampliata la categoria di soggetti a cui si rivolge il *financial reporting*, includendo, oltre gli investitori, anche i creditori. Il nuovo *exposure draft* ha come obiettivo quello di supportare gli investitori attuali e potenziali, i finanziatori e i creditori nella decisione di fornire o meno capitale all'impresa.

L'ampliamento del bacino di interlocutori a cui si rivolge il *financial reporting* comporta rilevanti conseguenze su altre componenti del *Framework*, come ad esempio le conoscenze, le caratteristiche qualitative, le metodologie di misurazione, etc..

Di seguito uno schema riassuntivo sulle evoluzioni intervenute in merito agli *users* (grafico 2<sup>3</sup>).



<sup>3</sup> Agliata F., Allini A. et al (2016). "Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS". G. Giappichelli Editore.

## 1.2.2 Le caratteristiche qualitative delle informazioni finanziarie utili

Il terzo capitolo del *Framework* tratta le “*qualitative characteristics of useful financial information*”, ovvero quelle caratteristiche che le informazioni riportate nel bilancio devono avere per poter essere oggetto di decisioni economicamente corrette da parte degli *users*.


Nel corso degli anni lo IASB ha apportato più volte modifiche a tali caratteristiche, ad esempio vediamo che nel *Framework* del 1989 veniva considerata caratteristica qualitativa di primo livello “l’attendibilità”, mentre nella versione del 2006 viene sostituita dalla “rappresentazione fedele”.

O ancora, nel 2006 compare come caratteristica qualitativa di secondo livello la “verificabilità”, e vengono eliminate la “prevalenza della sostanza sulla forma” e la “prudenza”; ciò in quanto la prima si ritiene implicita nel concetto di rappresentazione fedele, mentre la seconda è in contrasto con la caratteristica della “neutralità”. Di seguito viene proposto uno schema con le varie modifiche apportate al *Framework* sul tema delle caratteristiche qualitative (grafico 3<sup>4</sup>).


---

<sup>4</sup> Agliata F., Allini A. et al (2016). “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”. G. Giappichelli Editore.


**Framework IASB, 1989**



**IASB-FASB, Discussion Paper, Objective and Qualitative Characteristics, 2006**



**IASB-FASB, Exposure Draft, Objective and Qualitative Characteristics, 2008  
IASB-FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010**



In questa sede, è rilevante focalizzarci sulle caratteristiche qualitative espresse nel *Conceptual Framework for Financial Reporting* del 2010.

Queste ultime vengono raggruppate in due categorie:

- le caratteristiche fondamentali (significatività e rappresentazione fedele),
- le caratteristiche migliorative (comparabilità, verificabilità, tempestività, comprensibilità).

La differenza tra le due categorie risiede nel fatto che le prime caratteristiche sono necessarie per rendere le informazioni utili nel processo decisionale, mentre le seconde non sono indispensabili, bensì altamente auspicabili.

In merito alla prima categoria, ovvero alle caratteristiche qualitative *fundamental*, abbiamo detto che un'informazione è utile quando è significativa e rappresentata fedelmente.

Un'informazione è **significativa** (*relevant*) quando incorpora la capacità di influenzare l'assunzione di decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio. Per fare ciò, l'informazione deve permettere di valutare la gestione passata e presente dell'impresa, nonché di poter ipotizzare quelli che saranno gli scenari futuri della stessa.

Il *Conceptual Framework* del 2010 definisce due componenti alla base del concetto di significatività:

- il *confirmatory value*, cioè la capacità di dare un riscontro sulle scelte aziendali messe in atto in precedenza, così da poterne verificare la validità;
- il *predictive value*, ovvero il riuscire a formulare ipotesi sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica futura dell'impresa.

Occorre citare due aspetti strettamente legati al concetto di significatività, la materialità e l'incertezza della misurazione. La materialità definisce il limite entro cui un'informazione è effettivamente utile, tenendo conto della specifica azienda. A tal proposito, ricordiamo la definizione di azienda dell'economista Gino Zappa: "l'azienda è un istituto economico destinato a perdurare che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione, la produzione, o il procacciamento e il consumo della ricchezza<sup>5</sup>". Da tale citazione si evince chiaramente che il concetto di azienda ha svariate sfaccettature e, dunque, un'informazione data riguardo ad un'azienda potrebbe essere utile per quella particolare entità, ma potrebbe non esserlo per altre.

L'altro aspetto, come anticipato, è l'incertezza nella misurazione. Vari elementi che compongono il bilancio sono infatti frutto di stime, quindi incorporano il rischio di stima (che va adeguatamente descritto). Il collegamento con la significatività risiede nel fatto che, un'informazione ricavata da stime, potrebbe non essere significativa poiché non oggettivamente valutabile, di contro va però sottolineato che l'omissione della stessa informazione potrebbe portare a decisioni errate (e quindi, anche se oggetto di una stima, essa risulta in ultimo significativa).

Un'informazione è **rappresentata fedelmente** (*faithful representation*) quando c'è corrispondenza tra le rilevazioni contabili e i fenomeni aziendali da cui derivano. Lo IASB richiede che i fatti aziendali siano rilevati

---

<sup>5</sup> Gino Zappa, Lino Azzini, Giuseppe Cudini, Ragioneria generale, Milano, Giuffrè, 1951

e rappresentati rispettando la loro sostanza economica, più che la veste giuridica, ovvero che venga rispettato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le componenti di un'informazione rappresentata fedelmente sono la completezza, la neutralità e l'assenza di errori. Le informazioni sono complete non solo quando espresse da un numero coerente, bensì quando ben spiegate in bilancio.

Un'informazione è neutrale quando è esente da manipolazioni ed è stata iscritta perseguendo il principio della prudenza, ovvero è frutto di valutazioni fatte con cautela seppur in condizioni di incertezza. Vale la pena spendere qualche riga sul principio della prudenza, in quanto quest'ultimo è stato reinserito all'interno del *Framework* nell'accezione di *cautious prudence*. Infatti, lo IASB dichiara che assumere un comportamento prudente vuol dire non sopravvalutare le attività e i ricavi e non sottovalutare le passività e i costi, così come è però opportuno non versare in un atteggiamento eccessivamente cauto, che comporti una sottovalutazione delle attività e una sopravvalutazione dei costi.

Infine, l'ultima componente è l'assenza di errori rilevanti, dove con quest'ultimo termine lo IASB intende sottolineare che non mira alla divulgazione di informazioni perfette in senso lato, bensì a notizie che, seppur frutto di stime, siano ben esplicate e descritte in bilancio, così da poter essere facilmente ricollegabili ai processi e fatti aziendali da cui derivano.

Per quanto riguarda la seconda categoria, le caratteristiche qualitative *enhancing*, vediamo che esse sono la comparabilità, la verificabilità, la tempestività e la comprensibilità.

Per **comparabilità** (*comparability*) si intende la capacità di confrontare il bilancio nel tempo e nello spazio, ovvero sia tra periodi che tra entità differenti. A differenza delle altre caratteristiche qualitative, questa si riferisce al bilancio nella sua interezza, e non ad una singola voce. Essa ha come presupposto l'utilizzo di omogenei metodi di redazione del documento contabile e l'uso di valutazioni dei fatti aziendali costantemente utilizzate nel tempo. Direttamente connessa alla comparabilità è, quindi, la necessità di descrivere esaurientemente i principi contabili applicati in fase di redazione del bilancio.

La **verificabilità** (*verifiability*) permette a tutti gli *users*, aventi diversi profili ed esperienze, di ottenere informazioni fedeli dalla lettura del bilancio. La verificabilità può essere ottenuta:

- in modo diretto, quando un fenomeno aziendale e la sua rappresentazione in bilancio si possono osservare chiaramente (ad esempio il calcolo fisico delle rimanenze di magazzino);
- in modo indiretto, quando gli utilizzatori del bilancio possono ottenere gli stessi output dei *preparer* partendo dagli stessi input da questi ultimi utilizzati (ad esempio il calcolo delle rimanenze di magazzino, inserendo le quantità e i costi di acquisto delle stesse e utilizzando quindi il metodo del costo medio ponderato).

La **tempestività** (*timeliness*) riguarda le tempistiche in cui devono essere prodotte e comunicate le informazioni. Questa caratteristica è molto importante, in quanto una notizia potrebbe essere rilevante per gli utilizzatori di bilancio oggi, ma non domani.

Infine, la **comprensibilità** (*understandability*): le informazioni espresse dal bilancio devono essere comprensibili per tutti gli *stakeholders*.

Anche se non rientra tra le caratteristiche qualitative, va citato il *cost constraint*. Esso è un vincolo da tenere in considerazione in sede di redazione del bilancio, poiché esprime il *trade-off* tra costi e benefici della predisposizione di un'informazione. Alcune voci di bilancio, infatti, sono ottenute a seguito di valutazioni approfondite a cui sono legati dei costi. Orbene è necessario raggiungere un equilibrio e far sì che i costi siano minori rispetto ai vantaggi derivanti dalla comunicazione di determinati fatti aziendali.

### 1.2.3 Dal Framework del 2010 ad oggi

Lo IASB riscontrò varie carenze nel *Conceptual Framework* del 2010 e decise quindi di riprendere i lavori verso la fine del 2012, seguendo un piano di lavoro ben scandito che prevedeva:

- l'abbandono dell'approccio per fasi e la focalizzazione su alcuni argomenti in precedenza ipotizzati, confluenti in un nuovo *discussion paper*;
- il distacco dal FASB;
- la costituzione di un comitato consultivo, composto dagli *standard setters* nazionali e alcune organizzazioni sovranazionali.

Le consultazioni si chiusero nel gennaio del 2014.

L'obiettivo del *Framework* e le caratteristiche qualitative non sono stati oggetto di revisione, ma, nel caso si fosse ritenuto necessario apporre dei cambiamenti, lo IASB avrebbe rimediato in sedi successive.

Invece, tra le tematiche oggetto di modifiche, sono state maggiormente discusse la *stewardship*, la *reliability* e la *prudence*.

Nella nuova versione del quadro concettuale, il tema della *stewardship* (cioè la valutazione dei manager dell'impresa esaminata) è stato eliminato. Questo perché lo *standard setter* ritiene che il bilancio deve focalizzarsi principalmente sulle esigenze degli investitori di breve periodo, i quali sono scarsamente interessati alla *governance* aziendale. Secondo lo IASB, tale modifica non va ad intaccare l'obiettivo finale del bilancio, poiché esso informa comunque gli *users* sulle azioni compiute dal management aziendale.

Il termine *reliability*, invece, viene sostituito con *faithful representation*. Lo IASB ha ritenuto che il primo fosse troppo spesso associato non accuratamente ai concetti di verificabilità e assenza di materialità. Va però sottolineato che vi sono diverse analogie con le componenti della rappresentazione fedele, poiché entrambe le caratteristiche si basano su informazioni neutrali, complete ed esenti da errori rilevanti.

In ultimo, vediamo che lo IASB elimina il concetto di *prudence*, creando così svariate discussioni tra coloro che ritengono che tale scelta può comportare la rilevazione di guadagni incerti e, di contro, la non considerazione di potenziali perdite. Tuttavia il *Board* placa tali insorgenze ricordando che i fattori da tenere



in considerazione nella fase di scelta dei criteri di valutazione delle poste di bilancio sono altri, e che essi non sono vincolati al concetto di prudenza.

Lo IASB ha poi preso in esame l'impatto della significatività e della rappresentazione fedele delle poste di bilancio sulla loro misurazione.

In merito al rapporto tra significatività e *measurement*, lo IASB considera la possibilità di indirizzare i *providers* all'utilizzo di un unico criterio di valutazione delle attività e passività, cioè di imporre la scelta sull'impiego del *current market price (fair value)* incluso) o del criterio del costo storico. Il potenziale vantaggio sarebbe quello di ottenere valori più omogenei tra loro. Tuttavia, l'essere vincolati ad un unico sistema di misurazione porterebbe a dare informazioni non sempre *relevant* per gli utilizzatori del bilancio. In fin dei conti, però, ciò che interessa agli *users* è sapere quanto un'attività o una passività contribuiranno alla creazione di futuri flussi di cassa netti per l'impresa.

E, dunque, queste considerazioni portano lo IASB a concludere che la selezione di un criterio di misurazione unico non è fattibile e che la *measurement* dovrebbe dipendere:

- per le attività, da come esse contribuiranno ai flussi di cassa;
- per le passività, da come l'impresa deciderà di estinguerle.

L'impatto della *faithful representation* sui criteri di misurazione, invece, è minore. Difatti, seppur in precedenza è stato detto che una rappresentazione fedele non presenta errori, è opportuno sottolineare che, per rispecchiare tale caratteristica, le misurazioni non devono essere perfette. Si pensi ad esempio alle poste di bilancio ottenute attraverso un processo di stima. Orbene, se il procedimento con cui si è arrivati ad un determinato output è stato succintamente esplicitato, non vi è ragione di ritenere la rappresentazione infedele.

Già nel maggio 2014, lo IASB pubblica un nuovo documento intitolato *Effect of Board Redeliberations on DP, a review of the Conceptual Framework for Financial Reporting*. In esso vengono ripresi i temi della *stewardship*, della *reliability* e della *prudence*. Nel dettaglio, vediamo che ad essere oggetto di discussione è la precedente eliminazione della *stewardship*. Infatti, tale tema viene reintrodotta spostando il focus su quelle che sono le informazioni utili non più per gli *users* in sede di valutazione dei flussi di cassa futuri, bensì utili per pesare l'operato del *management*.

Per quanto riguarda la *reliability*, lo IASB ha deciso di focalizzarsi sulla problematica dell'incertezza delle stime delle attività e passività, arrivando alla conclusione che le misurazioni caratterizzate da un alto tasso di incertezza non sono in grado di generare informazioni realmente significative.

In ultimo, in merito al concetto della prudenza, lo *standard setter* decide di optare per il suo reinserimento all'interno del *Conceptual Framework*, ritenendo che esso sia un atteggiamento molto importante da perseguire sia per i *preparers*, in sede di redazione del bilancio, sia per lo stesso IASB, in sede di creazione dei principi contabili.

L'ultimo documento concernente il *Conceptual Framework* è stato pubblicato nel maggio 2015 e si tratta di un *exposure draft*, il cui scopo è quello di raccogliere tutti i commenti fatti nei precedenti *discussion paper*.

Il nuovo documento, in sintesi, conferma quanto si era stabilito nel maggio dell'anno precedente, ovvero:

- di confermare l'inclusione del tema della *stewardship*;
- di reinserire il concetto di *prudence*, evidenziando quanto sia di supporto al tema della neutralità;
- di specificare esplicitamente che una rappresentazione fedele presuppone il principio della prevalenza della sostanza (economica) sulla forma (giuridica).

L'*exposure draft*, inoltre, si sofferma sul ruolo dei prospetti contabili e sul concetto di *reporting entity*. Riguardo alla prima tematica, lo IASB stabilisce che i principi contabili vengono pensati nella prospettiva dell'azienda, non in quella degli utilizzatori del bilancio. Viene anche richiamato il concetto di *going concern*, poiché i principi contabili si basano sull'assunzione che l'entità stia funzionando normalmente, sia oggi che in un futuro prevedibile.

In merito al concetto di *reporting entity*, invece, lo IASB si interroga sulla necessità sia di delinearne i confini sia di formulare una definizione giuridica.

Nel 2017 lo IASB ha ripreso i lavori e ha raggruppato le nuove decisioni dei membri del *Board* in un documento intitolato *Summary of tentative decisions*.

In questo documento, restano invariati i concetti, espressi nel *Conceptual Framework* del 2010, riguardanti le caratteristiche qualitative fondamentali (significatività e rappresentazione fedele) e le caratteristiche qualitative migliorative (comparabilità, verificabilità, tempestività, comprensibilità).

Viene ripreso anche il tema della prudenza, e lo IASB distingue due tipologie:

1) *cautious prudence*, ovvero la necessità di essere prudenti nel dare giudizi in condizioni di incertezza. Ciò non vuol dire, però, andare contro a quanto decretato in fase di stesura del CF del 2010. Infatti, il *Board* sostiene che non è necessario essere più prudenti nel dare giudizi riguardo ricavi/attività e perdite/passività.

2) *asymmetric prudence*, sottende la necessità di asimmetrie sistematiche.

Tra i due concetti di prudenza appena espressi, lo IASB predilige il primo, ritenendo che il secondo non sia necessario per produrre informazioni finanziarie significative.

Sul tema della prevalenza della sostanza sulla forma, invece, lo IASB non cambia opinione rispetto al 2015, ovvero ritiene che sia opportuno specificare esplicitamente che una rappresentazione fedele presuppone il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Sul punto è opportuno citare testualmente: “*A faithful representation provides information about the substance of an economic phenomenon instead of merely providing information about its legal form. Providing information only about a legal form that differs from the economic substance of the underlying economic phenomenon would not result in a faithful representation*”<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Summary of tentative decisions, IASB, giugno 2017.

Nell'ottobre del 2017, il *Board* si è nuovamente riunito, ma non ha apportato modifiche al *Conceptual Framework*. In merito ad esso, era stato discusso soltanto l'inserimento di una *flowchart* che illustrasse il nesso tra il fine ultimo del bilancio e le informazioni che lo stesso deve contenere per poter raggiungere tale scopo. Tuttavia, in ultima analisi, l'inserimento di tale diagramma di flusso è stato ritenuto non necessario.

## 1.3 La formulazione degli IAS/IFRS

### 1.3.1 La struttura dello *standard setter* internazionale

La fondazione IFRS ha una struttura di governance costruita su tre pilastri (*three-tier structure*), basata su un comitato indipendente che definisce gli standard contabili (*International Accounting Standards Board*) insieme all'*IFRS Interpretations Committee*, il quale è governato e vigilato dalla *IFRS Foundation of Trustees*, che a sua volta è sorvegliata da un comitato di monitoraggio delle autorità pubbliche (*IFRS Foundation Monitoring Board*).

Vi è poi l'*IFRS Advisory Council*, che ha il compito di consultare i *Trustees* e lo IASB sulla strategia da intraprendere nello svolgimento delle loro attività. Lo IASB, però, si confronta anche con molti altri gruppi consultivi di diverso genere e provenienza.

Di seguito, una panoramica generale sui vari organi. Il *Monitoring Board*, come già anticipato, vigila in particolare sull'operato dello IASB. Esso si compone di:

- Commissione europea, nella persona del Commissario responsabile per il mercato interno;
- *IOSCO Committees*, nel dettaglio, sia il comitato tecnico che quello riguardante i mercati emergenti;
- *Japan Financial Service Agency*;
- *Securities and Exchange Commission (SEC)*;
- *Brazilian Securities Commission*;
- *Financial Services Commission of Korea*.

Inoltre, partecipa come osservatore anche il Comitato di Basilea, il quale provvede anche a nominare i *Trustees* e a vigilare sul loro operato.

La *Foundation of Trustees* si compone di 22 membri, non omogenei tra loro sia in termini geografici che professionali. Questa fondazione, tra i vari, ha l'importante compito di nominare i membri dello IASB, del comitato interpretativo e dell'*Advisory Council*. Come già detto, inoltre, essa esamina e aggiorna la strategia dell'*IFRS Foundation*, oltre ad approvarne il budget e ad occuparsi della raccolta dei fondi necessari per l'organizzazione dell'intero sistema.

L'*International Accounting Standards Board* è formato da 16 membri, anche in tal caso non omogenei sia in termini geografici che professionali. L'unica e specifica mansione del *Board* è elaborare e pubblicare i principi contabili IAS/IFRS.

Nello svolgere il proprio ruolo, esso è supportato dai 14 componenti del comitato interpretativo, i quali, appunto, sono addetti a commentare in modo veritiero gli IAS/IFRS.

Infine, abbiamo l'*IFRS Advisory Council*. Esso è composto da 40 membri tenuti a consultare il *Board* riguardo alle attività da svolgere e alle priorità da assegnare ad ogni progetto.

Il processo seguito dallo IASB nell'elaborazione dei principi contabili internazionali è detto *due process*<sup>7</sup>. I capisaldi su cui si basa tale procedimento sono: trasparenza ed accessibilità, elevata consultazione e, al contempo, ricettività durante le varie fasi, e un gran senso di responsabilità da parte di tutti coloro che vi partecipano.

Il *due process* si può scomporre in sei fasi:

1. la definizione dell'agenda, momento in cui vengono fatte diverse valutazioni, riguardo ad esempio la rilevanza delle tematiche e il dispendio di risorse che comporterebbero;
2. la pianificazione del progetto, fase di cooperazione tra diversi *team*;
3. l'elaborazione e la discussione del documento prodotto, il quale contiene un *overview* del tema (questa fase tuttavia non è obbligatoria);
4. l'elaborazione e la pubblicazione di una *exposure draft*, in cui sono espressamente richiesti dei commenti alla bozza di principio creata;
5. l'elaborazione e la pubblicazione di un principio contabile IAS/IFRS;
6. le attività post pubblicazione, le quali prevedono dei *training* e delle discussioni per poter comprendere e risolvere possibili problematiche applicative.

### 1.3.2 Il processo di omologazione dei principi IAS/IFRS in Europa


I principi contabili internazionali sono applicati in modo diverso in tutto il mondo. Si possono però riconoscere tre macro modelli di applicazione:

1. *adoption*, questo modello è usato da pochissimi paesi, come ad esempio Israele, poiché prevede l'applicazione dei principi contabili emanati dallo IASB senza apporvi alcuna modifica;
2. *incorporation*, esso prevede delle modifiche degli IAS/IFRS per far sì che essi siano allineati con le giurisdizioni del paese che intende applicarli. Questo metodo di applicazione viene usato sia dalle economie emergenti (come Cina e India), sia dai paesi fondatori dello IASB (ad esempio l'Australia);
3. *endorsement*, questo modello è utilizzato in Europa, dove i principi vengono recepiti attraverso un modello di omologazione che prevede poche modifiche. Infatti, l'UE si occupa *in primis* di una valutazione generale dell'IAS/IFRS, dopodiché decide se apportargli qualche modifica.

---

<sup>7</sup> Il *due process* è stabilito dall'*IFRS Foundation of Trustees*.

In questa sede, andremo a discutere il sistema di recepimento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS da parte dell'Unione Europea. Per iniziare viene proposto uno schema di quelli che sono gli organi interessati (grafico 4<sup>8</sup>).



Come già detto, lo IASB ha il compito di pubblicare i principi IAS/IFRS. L'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) è un'associazione privata no profit, la quale ha un duplice compito:

- da un lato svolge un ruolo di intermediazione tra il *Board* e i gruppi di interesse (cioè gli *stakeholders*), il cui scopo è individuare e discutere i punti controversi del principio in esame e i possibili impatti che si ritiene avrà sul sistema economico, così da inviare commenti alla bozza di principio proposta dallo IASB;
- dall'altro, l'associazione ha il compito di consultare la Commissione Europea durante il processo di omologazione e, insieme ad essa, redige uno studio riguardo all'impatto economico che l'applicazione del nuovo principio potrebbe avere sugli standard contabili dei paesi membri dell'UE.

Inoltre, l'EFRAG può anche sviluppare progetti su tematiche e aree ritenute particolarmente interessanti per l'UE, così da promuoverle presso lo IASB, sollecitandolo ad avviare iniziative a riguardo.

Basandosi sul parere dell'EFRAG, la Commissione Europea prepara una bozza di regolamento, il quale, per essere adottato, dovrà essere esaminato dall'*Accounting Regulatory Committee* (ARC). L'ARC è composto dai rappresentanti dei ministeri dell'economia di tutti i paesi membri, i quali sono tenuti a votare, seguendo il principio della maggioranza, la proposta della Commissione.

Se la maggioranza esprime un voto favorevole, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno tre mesi di tempo per opporsi alla bozza di regolamento. Nel momento in cui il parlamento e il consiglio approvano la bozza o non si oppongono nei termini suddetti, la Commissione Europea adotta la bozza di regolamento, la quale appunto contiene il principio contabile internazionale emanato dallo IASB. A questo

<sup>8</sup> Schema prodotto dall'*European Commission – Internal market & Services DG*. Link di riferimento: <https://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/europe>.

punto il regolamento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea e diviene automaticamente legge in tutti i paesi membri.

Per completezza e chiarezza, va detto che un principio emanato dallo IASB, ma non ancora omologato dall'Unione Europea, non può essere applicato da una società quotata in Europa, ad eccezione del caso in cui venga dimostrato che lo stesso non è in contrasto con altri principi già omologati. Questo perché il principio non in contrasto/non omologato dall'UE viene interpretato come principio migliorativo rispetto a quelli già in vigore in Europa.

### **1.3.3 Il recepimento in Italia**

Abbiamo visto come l'Unione Europea recepisce, tramite regolamenti comunitari, i principi contabili internazionali emanati dallo IASB. Andiamo ora ad analizzare il processo tramite cui gli stessi entrano a far parte delle regole contabili italiane.

Nel 2005, il legislatore italiano ha stabilito i soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS con il D.lgs. n. 38/2005. I principi internazionali, infatti, vengono applicati per la prima volta in Italia con i bilanci di quell'anno. Ex D.lgs. 38/2005, sono obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e consolidato secondo gli IAS/IFRS:

- le società quotate (diverse dalle assicurazioni);
- le società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- le banche e tutti gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza.

Per quanto riguarda il settore assicurativo, va precisato che:

- sia quotate che non quotate sono obbligate ad applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato;
- solo le quotate, se non redigono anche il bilancio consolidato, sono obbligate ad usarli per la redazione del bilancio di esercizio.

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per l'obbligatorietà ad adottare tali principi, l'impresa è libera di decidere se continuare ad applicarli o se utilizzare le regole contabili nazionali.

Nello stesso decreto, viene anche definito che hanno la facoltà di applicare gli IAS/IFRS tutte le altre società, ad esclusione unicamente di quelle che, ex art. 2435 bis c.c., redigono il bilancio in forma abbreviata<sup>9</sup>.

Il legislatore italiano, agli artt. 3 e 4 (rispettivamente riguardanti il bilancio consolidato e il bilancio di esercizio) del D.lgs. 38/2005, stabilisce che, nel caso in cui la società decida di applicare i principi contabili internazionali, tale decisione non può essere revocata, salvo che si tratti di una circostanza eccezionale, la

---

<sup>9</sup> Ex art. 2345 bis, comma 1, codice civile: "Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

quale va succintamente motivata in nota integrativa, insieme a tutte le informazioni riguardo alle conseguenze di tale scelta sulla rappresentazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Inoltre, il bilancio in corso al momento del cambiamento, va redatto secondo gli IAS/IFRS. Il criterio dell'eccezionalità trova significato nel fatto che il legislatore vuole evitare un uso opportunistico dei principi internazionali da parte delle imprese italiane, le quali potrebbero decidere di utilizzarli, ad esempio, per benefici fiscali.

Il D.lgs. 38/2005 solleva, inoltre, delle problematiche fiscali e societarie dovute all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Inizialmente, il legislatore italiano decide di ispirarsi al principio della neutralità dell'imposizione, poiché intende non penalizzare fiscalmente le società che decidono di adottare gli IAS/IFRS.

Il principio della neutralità dell'imposizione, però, comportava la redazione di due bilanci: uno secondo i PCI, che andava pubblicato, l'altro secondo i principi contabili nazionali, per poter predisporre la dichiarazione dei redditi. Il doppio binario, tuttavia, comportava costi gestionali considerevoli. Per superare la problematica, con la legge n. 244 del 2007, il legislatore introduce il principio di derivazione rafforzata, con cui modifica l'art. 83 del TUIR. Tale principio fa sì che i fatti aziendali vadano recepiti basandosi sulla loro sostanza economica (non sulla forma giuridica) e vadano rilevati in bilancio nel momento in cui effettivamente partecipano alla formazione del risultato aziendale.

In ambito societario, vengono invece riscontrate delle problematiche in merito alle riserve. Queste nascono dal fatto che, il suddetto decreto del 2005, prevede delle limitazioni nella disponibilità delle riserve che si creano per l'utilizzo del metodo del *fair value*, il quale è una delle caratteristiche fondamentali di chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'utilizzo del criterio del *fair value* spesso comporta la rilevazione di plusvalenze/minusvalenze che vanno ad incrementare/diminuire il risultato di esercizio, anche se sono componenti reddituali non realizzate. Le complicanze riscontrate derivano dal fatto che, i principi contabili internazionali, non definiscono delle regole sulla disponibilità e sull'utilizzo delle riserve generate da queste componenti reddituali; mentre il legislatore italiano, rifacendosi al principio della prudenza, ha previsto dei limiti alla loro disponibilità. Con il D.lgs. 139/2015 il tema delle riserve e dell'importanza di dettare regole chiare riguardo alla loro disponibilità è tornato in auge, soprattutto come conseguenza del fatto che viene introdotto l'obbligo di valutare al *fair value* i derivati.

### **1.3.4 Il sistema contabile italiano**

Le società che redigono il bilancio secondo le regole contabili italiane sono guidate dagli articoli del codice civile e dalle linee guida emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Gli articoli 2423 e seguenti del codice civile riguardano la materia contabile; in particolare, fino all'art. 2427 bis per tutte le società che superano i limiti posti all'art. 2435 bis, che, come già visto, riguarda le imprese legittimate a redigere il bilancio in forma abbreviata<sup>10</sup>.

L'Organismo Italiano di Contabilità, invece, è una fondazione che è stata costituita verso la fine del 2001 dai svariati soggetti privati aventi interessi e competenze in materia contabile, alcuni di questi sono:

- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
- Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi);
- *preparers*, come ad esempio Confindustria;
- Borsa Italiana SpA;
- analisti e investitori finanziari, come ad esempio Assogestioni.

Le funzioni dell'OIC sono state definite nella legge n. 116 del 2014, la quale ha integrato il sopra citato D.lgs. 38/2005.

Il ruolo principale dell'OIC è emanare i principi contabili nazionali, così da andare ad integrare le regole contabili espresse dal legislatore italiano nel codice civile, utilizzati per la redazione dei bilanci civilistici.

Inoltre, l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) supporta il Parlamento e il Governo su tutte le tematiche contabili e si interfaccia costantemente con lo IASB e l'EFRAG, esprimendo pareri in corso di formulazione dei principi contabili internazionali.

In merito alla struttura, oltre ai soggetti sopra elencati che costituiscono il Collegio dei fondatori, l'OIC è formato da:

- a. Consiglio di sorveglianza, il quale indirizza e controlla le attività e la strategia dell'Organismo;
- b. Consiglio di gestione, assolve allo svolgimento delle attività tecniche e di gestione. Esso emana i principi contabili nazionali e stabilisce la posizione da assumere nei confronti degli IAS/IFRS, oltre a collaborare con lo standard setter internazionale in fase di elaborazione degli stessi;
- c. Collegio dei Revisori, che ha il compito di vigilare sull'operato dei suddetti consigli.

## **1.4 La direttiva 34/2013/UE**

### **1.4.1 *Excursus* storico-legislativo**

La direttiva europea n. 34/2013, tra le varie novità, prevedeva l'abrogazione della IV e VII direttiva, si ritiene quindi opportuno fare un breve accenno a queste ultime.

---

<sup>10</sup> Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto l'art. 2435 ter nel codice civile. Esso riguarda le c.d. micro imprese, cioè quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo minori di 175.000 euro;
- ricavi da vendita e prestazioni minori di 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'anno inferiore a cinque.



Il primo tassello mosso dall'Unione Europea per arrivare all'armonizzazione contabile era contenuto nella direttiva 78/660/CEE, anche conosciuta come IV direttiva.

Essa, seppur lasciando ampia libertà di rappresentazione a tutti i paesi membri, conteneva delle fondamentali linee guida per la redazione dei bilanci. Invero, il recepimento di tale direttiva in Italia comporterà che “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio<sup>11</sup>”. Difatti, come conseguenza della IV direttiva, il bilancio deve comporsi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché viene definito il contenuto obbligatorio dei primi due schemi. In più, diventava obbligatoria anche la redazione di una relazione sulla gestione, a margine del bilancio, e veniva data la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata alle imprese minori, ex art. 2435 bis c.c..

È proprio la IV direttiva ad introdurre per la prima volta i principi di chiarezza e rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, imponendo di derogare a questi ultimi nel caso in cui le regole contabili non siano di sufficiente aiuto per la specifica situazione che si sta trattando. Tra le altre novità vi erano:

- I concetti di prudenza e continuità aziendale;
- L'impossibilità di cambiare i criteri di valutazione tra un esercizio e il successivo;
- L'imputazione dei proventi e degli oneri nell'esercizio di competenza;
- L'imputazione dei rischi e delle perdite nell'esercizio di competenza;
- La valutazione di ogni singola voce di bilancio in maniera separata dalle altre.

Negli stessi anni, stava prendendo piede il fenomeno dei gruppi di imprese, ovvero imprese tra loro collegate o controllate da “un'impresa madre” (detta *holding*), la quale diviene l'unico soggetto giuridico a capo di una moltitudine di diversi soggetti economici<sup>12</sup>.

A quei tempi, l'unico strumento informativo del gruppo era il bilancio della *holding*, da cui si potevano dedurre solo indirettamente le informazioni riguardanti le sue controllate. Per queste ragioni, ben presto la dottrina aziendalistica europea e non, realizza che gli utilizzatori del bilancio avessero bisogno di una visione di insieme delle società facenti parte di un gruppo.

Al fine di colmare tali lacune, l'Unione Europea emana la direttiva 83/349/UE, anche conosciuta come VII direttiva, la quale introduce la nozione di bilancio consolidato.

Tale direttiva specificava il contenuto che doveva avere il bilancio consolidato, oltre a definire il perimetro di controllo e le società che erano esonerate dalla redazione di tale documento.

---

<sup>11</sup> Art. 2423, comma 2, codice civile.

<sup>12</sup> “Il **soggetto giuridico** è la persona sulla quale convergono i diritti e le obbligazioni relativi all'attività aziendale. Il **soggetto economico** è la persona che, in effetti, esercita il potere decisionale nello svolgimento dell'attività aziendale.” Da C. Caramiello, “L'azienda. Alcune brevi riflessioni introduttive.”, Giuffrè editore, 1994.

Nonostante l'Unione Europea avesse fissato come termine ultimo per il recepimento della IV direttiva il 31 dicembre 1981, sia la IV che la VII direttiva vengono recepite in Italia all'inizio degli anni '90 con il D.lgs. 127/1991. I lunghi tempi per il recepimento di tali direttive non sono però da collegare al contesto economico italiano, poiché:

- le grandi aziende erano già state costrette ad uniformarsi a determinate regole contabili e informative per poter accedere ai mercati internazionali del credito;
- le PMI (piccole e medie imprese), invece, esportando gran parte della loro produzione all'estero, erano già soggette a leggi *ad hoc* che permettessero l'esportazione.

In realtà, molti economisti sostengono che il ritardo nel recepimento in particolare della IV direttiva sia da ricollegare al lungo dibattito che essa ha aperto riguardo ad alcuni principi fondamentali del bilancio, come ad esempio la rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni contabili.

Seppure nel corso degli anni la IV e VII direttiva hanno subito numerose modifiche, sono state per trent'anni dei capisaldi su cui si sono basati tutti i paesi membri in materia contabile/societaria.

#### **1.4.2 Gli obiettivi della “Nuova direttiva contabile”**

Gli studi e le consultazioni a monte della direttiva 2013/34/UE risalgono al 2007, ovvero sono il frutto della crisi finanziaria che si stava diffondendo nel continente europeo.

Nel 2009 l'*European Commission* pubblica un documento denominato “*Consultation on the review of the Accounting Directive*”, il quale tratta, tra i vari, i seguenti temi:

- Il passaggio da un approccio *top-down* ad uno *botton-up*

La IV direttiva si basa sul primo tipo di approccio, cioè si focalizza sul dettare regole principalmente rivolte a grandi imprese, prevedendo spesso l'esclusione delle PMI. Il *botton-up approach*, invece, prevede la formulazione di regole utilizzabili da tutte le imprese, qualunque sia la loro dimensione, e, ad integrazione delle suddette, delinea maggiori obblighi per le medie e grandi imprese e gli Enti di Interesse Pubblico. Questo cambio di rotta deriva dalla volontà dell'Unione Europea di accrescere gli obblighi informativi/contabili/legislativi delle imprese in modo direttamente proporzionale alla loro dimensione.

- La classificazione delle imprese tramite criteri dimensionali

la Commissione Europea ha interrogato tutti gli *stakeholders* sul metodo con cui sono stati pensati i limiti dimensionali già presenti nella IV direttiva. Si anticipa che le dimensioni prese in considerazione sono: il totale dello stato patrimoniale, i ricavi ottenuti da vendita e prestazione di servizi ed il numero medio di dipendenti durante l'esercizio.

- L'obbligo di redazione del rendiconto finanziario (*cash flow statement*)

in tale documento viene dibattuto se includere o meno il rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori del

bilancio d'esercizio. La maggioranza degli *stakeholders* chiamati ad esprimere un giudizio in merito, ha ritenuto l'inclusione del *cash flow statement* necessaria per poter meglio comprendere la situazione finanziaria presente e futura dell'impresa in esame, soprattutto se essa è di grandi dimensioni.

Visto quanto emerso dalla consultazione del 2009, l'Unione Europea ha iniziato a focalizzarsi sull'adozione degli IFRS da parte delle PMI.

Da qui nasce una seconda consultazione alla fine dello stesso anno, dal titolo "*Consultation on the International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities*", dalla quale emerge che la maggioranza degli *stakeholders* chiamati ad esprimere un giudizio sull'adozione degli IFRS per le imprese di piccole e medie dimensioni è favorevole. Infatti, viene evidenziato che l'utilizzo dei principi contabili internazionali di queste imprese favorirebbe la comparazione dei bilanci e faciliterebbe il loro accesso al credito.

Va sottolineato, però, che alla fine la Commissione deciderà di non rendere obbligatoria l'adozione degli IAS/IFRS per le PMI, poiché ciò sarebbe contrario alla volontà di snellire gli oneri amministrativi di queste categorie di società.

Si arriva così, in data 26 giugno 2013, alla pubblicazione della direttiva 2013/34/UE "relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio<sup>13</sup>".

L'art. 1 della "Nuova direttiva contabile" definisce l'ambito di applicazione, ovvero si rivolge a:

- società di capitali, ovvero le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni;
- società di persone, ovvero le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Esse sono però considerate destinatarie di tale direttiva solo a condizione che tutti i soci, diretti o indiretti, abbiano di fatto una responsabilità limitata e, più precisamente, qualora essi siano tutti identificabili in imprese dalla forma giuridica di società di capitali ovvero a quelle comparabili e disciplinate dal diritto di altro Stato membro.

Quanto alle principali novità introdotte dalla direttiva 2013/34/UE, vediamo che esse sono:

1. l'introduzione del principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza economica sulla forma di un'operazione;
2. la distinzione delle imprese, seguendo criteri dimensionali, in micro, piccole, medie e grandi;
3. l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario (*cash flow statement*), ad esclusione delle micro imprese e delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
4. l'obbligo di iscrivere i derivati al *fair value*<sup>14</sup>;

---

<sup>13</sup> Sottotitolo della direttiva 2013/34/UE.

<sup>14</sup> Le micro imprese non sono tenute ad applicare questa disposizione.

5. l'obbligo di valutazione al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
6. l'iscrizione delle azioni proprie a riduzione diretta dello Stato patrimoniale;
7. l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico, di cui vanno date però indicazioni in Nota integrativa;
8. l'eliminazione dell'eventuale capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità;
9. la modifica della struttura dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del contenuto della nota integrativa;
10. le modifiche riguardo l'ammortamento dell'avviamento.

In questa sede, è opportuno soffermarsi solo su alcuni dei punti sopra elencati. Nel prosieguo di tale elaborato tratteremo in particolare i punti 8 e 10, ovvero l'eliminazione dell'eventuale capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità e le novità in merito all'ammortamento dell'avviamento.

Vale la pena, però, spendere qualche parola in più sulla distinzione delle imprese in base alla loro dimensione, poiché ciò ha comportato la stratificazione dell'informativa contabile-societaria.

La Nuova direttiva contabile ha suddiviso le imprese in quattro categorie delineate da limiti dimensionali riguardanti le seguenti misure: il totale dello stato patrimoniale, l'ammontare dei ricavi netti da vendite e prestazioni di servizi e il numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio.

Inoltre, va detto che per passare da una categoria all'altra vanno superati due su tre dei limiti dimensionali e ciò deve verificarsi per il secondo esercizio consecutivo.

I criteri dimensionali vengono introdotti anche per i gruppi di imprese, i quali vengono distinti in tale direttiva in piccoli gruppi, gruppi di medie dimensioni e grandi gruppi.

Nella tabella seguente vengono riportati i limiti dimensionali per ognuna delle quattro categorie.

<b>Categoria</b>	<b>Totale Stato patrimoniale</b>	<b>Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Numero dei medio dipendenti occupati durante l'esercizio</b>
Micro imprese	350.000 €	700.000 €	10
Piccole imprese	4.000.000 €	8.000.000 €	50
Medie imprese	20.000.000 €	40.000.000 €	250
Grandi imprese	> 20.000.000 €	> 40.000.000 €	> 250

L'Unione Europea stabilisce all'art.53 della direttiva 2013/34/UE, che la stessa doveva essere recepita entro il 20 luglio 2015 e che le disposizioni in essa contenute andavano introdotte con i bilanci d'esercizio attinenti all'anno 2016.

## 2. Le attività immateriali e l'avviamento: pre e post D.lgs. 139/2015

### 2.1 IAS 38 – le attività immateriali

#### 2.1.1 Il campo di applicazione

Nel 1998, lo IASB ha affrontato per la prima volta in maniera organica il tema delle attività immateriali, dando vita così allo IAS 38.

Quest'ultimo delinea i requisiti contabili delle attività immateriali, cioè tutte le attività non monetarie che sono intangibili ed identificabili. Per completezza, ricordiamo che il *Board* definisce un'attività come qualsiasi risorsa che, conseguenzialmente ad eventi passati, è controllata dall'impresa e, per tale ragione, porterà potenzialmente ad ottenere dei benefici economici.

Inoltre, è bene sottolineare che alcune materie specifiche, come ad esempio il *goodwill* (avviamento<sup>15</sup>), vengono però trattate in altri principi contabili.

Rispetto a quanto detto finora, vediamo che sono classificabili come immobilizzazioni immateriali: i brevetti, le licenze, gli elenchi di fornitori, i marchi, i *software* ed il *know-how*; ciò in quanto, pur essendo beni senza consistenza fisica (o essa è marginale), sono distintamente identificabili.

Un'altra caratteristica comune a questa categoria di beni è il godere di una vita utile pluriennale e, spesso, indefinita.

Le immobilizzazioni immateriali sono una tematica in continua evoluzione, su cui si è posto l'accento soprattutto negli ultimi decenni, passando da un'economia prettamente industriale ad una basata essenzialmente sulla conoscenza.

Difatti, le risorse intangibili possono anche essere suddivise in quanto risorse conoscitive (*Intellectual Capital*), ossia in:

- *Human Capital*, le conoscenze tecnico-professionali di ogni lavoratore;
- *Organizational Capital*, le conoscenze strutturali intrinseche dell'impresa (ad esempio i brevetti);
- *Relational Capital*, frutto dei rapporti che intercorrono con tutti gli *stakeholders*.

Oltre a stabilire le regole contabili, lo IAS 38 definisce le informazioni aggiuntive da comunicare per meglio esplicitare le voci di bilancio riguardanti le attività immateriali.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, vediamo che lo IAS 38 disciplina tutte le attività immateriali, ad eccezione di quelle che vengono trattate specificamente da altri principi contabili internazionali. Le attività immateriali per cui non si applica lo IAS 38 sono:

---

<sup>15</sup> L'avviamento acquisito, infatti, è oggetto dell'IFRS 3, il quale tratta le aggregazioni aziendali (*Business Combinations*). L'IFRS 3 è entrato in vigore il 31 marzo 2004 ed ha comportato la modifica dello IAS 38.

- a. quelle che costituiscono delle rimanenze e vengono destinate alla vendita, nell'ambito della gestione ordinaria (IAS 2 e IAS 11);
- b. le attività per imposte anticipate (IAS 12);
- c. il leasing (IAS 17);
- d. le attività riguardanti le prestazioni pensionistiche (IAS 19);
- e. l'avviamento derivante da aggregazioni aziendali (IFRS 3 – che esamineremo nel prosieguo);
- f. le partecipazioni in controllate (IAS 27);
- g. le partecipazioni in collegate (IAS 28);
- h. le partecipazioni in *joint ventures* (IAS 31);
- i. le attività finanziarie (IAS 32);
- l. i costi di acquisizione e le attività intangibili afferenti ai contratti assicurativi (IFRS 4);
- m. quelle considerate disponibili per la vendita (IFRS 5).

Secondo lo IASB, un'impresa si troverà spesso a dover impiegare risorse per acquistare, sviluppare, mantenere o migliorare dei beni intangibili, ma ciò non giustifica la loro classificazione all'interno delle attività immateriali. Difatti, lo IAS 38 dispone tre criteri necessari per poter classificare i beni tra le attività immateriali:

1. l'autonoma identificabilità;
2. il controllo dell'attività;
3. potenziali benefici economici futuri.

Si anticipa che, se i suddetti presupposti non vengono soddisfatti, i costi che vengono sostenuti per acquistare o produrre tali beni devono essere inseriti nel conto economico (e quindi non possono essere capitalizzati).

Il primo criterio, l'**autonoma identificabilità**, sottende la definizione di attività immateriale già menzionata, ovvero, per poter applicare lo IAS 38, ogni bene intangibile deve essere identificabile, così da poter essere distinto dall'avviamento<sup>16</sup>.

Ciò vuol dire che la componente immateriale deve essere separabile, quindi vendibile autonomamente rispetto alle altre attività, oppure rilevabile da un contratto o altro diritto<sup>17</sup>.

Al paragrafo 119, lo IAS 38 riporta un elenco di attività immateriali che possono essere identificate separatamente: “Una classe di attività immateriali è un gruppo di attività di natura e utilizzo simile per l'attività dell'entità. Esempi di classi separate possono includere:

- a. marchi;
- b. testate giornalistiche e diritti di utilizzazione di titoli editoriali;
- c. software;
- d. licenze e diritti di franchising;

---

<sup>16</sup> L'avviamento derivante da un'aggregazione aziendale è interpretabile come il pagamento anticipato dei benefici economici futuri da parte dell'acquirente. Tuttavia, lo IASB tende a voler individuare la maggior quantità possibile di attività immateriali in specifiche categorie.

<sup>17</sup> Nel caso in cui è possibile identificare autonomamente la componente immateriale del bene da un contratto o altri diritti, non è necessario che gli stessi siano anche trasferibili o separabili per poter essere identificati.

- e. diritti di autore, brevetti e altri diritti industriali, diritti di servizi e operativi;
- f. ricette, formule, modelli, progettazioni e prototipi;
- g. attività immateriali in via di sviluppo.

Le classi sopra menzionate possono essere scomposte (aggregate) in classi più piccole (più grandi) se ciò comporta un grado di informazione più utile per gli utilizzatori del bilancio”.

Il secondo presupposto è, invece, il **controllo** dell’attività da parte dell’impresa, il quale si identifica da un lato nel poter usufruire dei benefici economici futuri generati dal suo possesso e, dall’altro, nella capacità da parte della società di limitare l’accesso al bene da parte di terzi.

Solitamente, il controllo di un’attività intangibile è rilevabile da diritti legali vantati sullo stesso. Se è assente un contratto o altro documento che attesti la titolarità del bene, è più complicato provarne il controllo. Ad esempio, le conoscenze professionali dei dipendenti non possono essere controllate ex IAS 38 perché, nel momento in cui il lavoratore decidesse di cambiare azienda, il *know-how* che egli apporta all’impresa verrebbe meno. Di conseguenza, i costi di formazione del personale non sono classificabili come attività immateriali perché non permettono il controllo delle conoscenze dei dipendenti.

L’ultimo criterio riguarda i potenziali **benefici economici futuri** connessi all’attività immateriale. Questi possono essere generati da ricavi di vendita, dal sostenimento di minori costi o da altri benefici derivanti dall’uso del bene.

È opportuno notare che gli ultimi due presupposti per la classificazione delle attività immateriali sono in realtà contenuti già nella definizione di attività data dallo IASB.

Il rispetto dei sopracitati presupposti non è però condizione sufficiente per la contabilizzazione di un’attività immateriale. Infatti, lo IAS 38 stabilisce che è possibile contabilizzare un bene intangibile in questa categoria solo se:

- a. il vantaggio che l’impresa trarrà dai futuri benefici economici è probabile;
- b. il costo dell’attività è attendibilmente misurabile.

In merito al primo punto, vediamo che i benefici economici devono essere oggettivamente valutabili e realizzabili; è inoltre preferibile che tali valutazioni si basino su fattori esterni all’impresa.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, la valutazione del costo di tali attività risulta essere un punto critico. Lo IAS 38, al paragrafo 68, sancisce che i costi sostenuti in virtù di un bene intangibile devono essere rilevati come costi dell’esercizio di competenza, ad eccezione dei seguenti casi:

1. quando si tratta di beni immateriali il cui costo è espressamente trattato nei precedenti paragrafi dello IAS 38 o in altri principi contabili internazionali;

2. quando il bene è stato acquisito per mezzo di un'aggregazione aziendale e non è possibile identificarlo autonomamente<sup>18</sup>.

### 2.1.2 La rilevazione iniziale

Lo IAS 38 prevede che le attività immateriali vadano rilevate inizialmente al costo. Vanno però distinti tre casi, a seconda che l'attività:

1. è acquisita separatamente;
2. è acquisita nell'ambito di un'aggregazione aziendale;
3. è generata internamente.

Procedendo in ordine, nel caso in cui il bene intangibile sia stato **acquistato separatamente** attraverso un corrispettivo pecuniario, la prima rilevazione in bilancio è fatta al costo di acquisto. Il costo deve comprendere eventuali dazi o tasse irrecuperabili e tutte le spese accessorie dirette finalizzate all'uso del bene.

Se, invece, il bene è **acquistato nell'ambito di un'aggregazione aziendale**, esso verrà rilevato al suo *fair value*<sup>19</sup> alla data di acquisto.

Lo stesso vale nel caso in cui il corrispettivo è uno strumento finanziario rappresentativo del capitale (ad esempio azioni, quote, *warrant*, etc.), ovvero verrà rilevato il *fair value* dello strumento finanziario.

Il metodo più attendibile per calcolare il *fair value* è osservare i prezzi quotati in un mercato attivo, ed il prezzo più appropriato è solitamente un prezzo di offerta. Se quest'ultimo non è disponibile, per una giusta stima del *fair value* occorre prendere come modello una transazione simile. Tuttavia, se alcuni fattori specifici della fattispecie in esame non permettono di rifarsi ad una situazione analoga, questo metodo non è utilizzabile. Se, invece, non esiste un mercato attivo per l'attività immateriale in discussione, il suo costo si identifica nell'ammontare che la società avrebbe pagato, a quella stessa data, per una compravendita equivalente tra parti ben informate ed indipendenti tra loro.

Infine, vediamo che le attività immateriali **generate internamente** sono difficilmente identificabili e, per poter verificare se esse possono essere contabilizzate o meno, l'impresa deve prima distinguere se la produzione dell'attività si trova in una fase di ricerca o di sviluppo<sup>20</sup>. Se risulta non chiaro in quale delle due fasi si trovi il progetto interno, i costi ad esso connessi vanno considerati costi di ricerca e, quindi, non possono essere capitalizzati e confluiscono nel conto economico.

---

<sup>18</sup> In tal caso verrà rilevato come avviamento ex IFRS 3.

<sup>19</sup> Il *fair value* è "il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione" ex IFRS 13.

<sup>20</sup> Ex IAS 38:

- la ricerca è "un'indagine pianificata e originale svolta con l'obiettivo di ottenere nuove conoscenze tecnologiche o scientifiche";
- lo sviluppo "è l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze per programmare o disegnare la produzione di nuovi o migliorati materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi, prima dell'inizio della produzione commerciale o della loro utilizzazione".



Tuttavia, se l'attività è generata durante una fase di sviluppo del progetto interno, essa può essere contabilizzata come attività immateriale alle seguenti condizioni:

- deve essere utilizzabile o vendibile;
- devono essere verificati i potenziali benefici economici che genererà;
- deve avere un costo ragionevolmente determinabile.

In sintesi, se vengono rispettati tutti i presupposti sopra elencati, l'attività generata durante una fase di sviluppo del progetto interno viene iscritta come attività immateriale nello stato patrimoniale.

Nel caso in cui vengono generati internamente dei marchi, delle liste anagrafiche dei clienti o altri beni simili, questi non vanno contabilizzati come attività immateriali, poiché non possono essere distinti dal complessivo costo di sviluppo dell'attività di impresa.

Lo IAS 38 definisce anche come determinare il costo di un'attività generata internamente, ovvero tale costo è uguale alla somma di tutti i costi sostenuti dal momento in cui l'attività ha iniziato a rispettare i requisiti previsti dallo IAS 38. Si sottolinea, però, che non possono mai essere capitalizzati a stato patrimoniale tra le attività immateriali, i costi che erano stati spesi a conto economico in esercizi passati.

Dunque, il costo di un'attività generata internamente deve racchiudere tutte le spese dirette (o ragionevolmente ad esso allocabili) per la creazione e l'uso del bene.

Un caso particolare si verifica quando la società decide di sostenere dei costi che non comportano né l'acquisizione né l'autoproduzione di un'attività, ma genereranno potenziali futuri benefici economici. Questo è ad esempio il caso dei costi di *start-up*, della formazione del personale, di pubblicità e di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale. Essi, vanno imputati direttamente a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti.

Per completezza, si noti che lo IAS 38 prevede che l'avviamento generato internamente non deve essere rilevato in bilancio. L'esclusione di quest'ultimo viene motivata dallo IASB basandosi sulla mancanza del presupposto necessario del controllo dell'attività da parte dell'impresa.

### **2.1.3 Le iscrizioni successive**

Ricapitolando velocemente, vediamo che le modalità di rilevazione iniziale delle attività immateriali ex IAS 38 sono le seguenti:

- a. non sono capitalizzabili (quindi vanno imputati a conto economico)
  - costi di pubblicità
  - costi per la formazione del personale
  - costi di ricerca
  - costi di *start-up*
  - costi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale
  - costi di impianto e ampliamento;

b. devono essere capitalizzati (quindi vanno rilevati nello stato patrimoniale)

- costi di sviluppo (identificabili)
- brevetti, marchi, liste anagrafiche dei clienti o altri beni simili
- diritto di utilizzazione delle opere d'ingegno;

c. se generati internamente, non sono contabilizzabili

- avviamento
- costi di ricerca
- marchi, liste anagrafiche dei clienti o altri beni simili.

Per quanto riguarda le valutazioni successive alla prima, lo IAS 38 prevede due diversi trattamenti contabili:

1. il metodo del costo;
2. il metodo della rideterminazione del valore.

Per ogni classe di attività immateriali è possibile decidere di applicare uno solo dei due modelli contabili.

Il **metodo del costo** consiste nel contabilizzare l'attività immateriale al suo costo iniziale, al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore accumulate.

Un modello alternativo è, invece, il **metodo della rideterminazione del valore**, il quale prevede come valore di partenza non il costo, bensì il *fair value* rideterminato alla data in cui viene effettuata la rivalutazione, sempre iscritto al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore accumulate. Per poter essere attendibile, le rivalutazioni devono essere eseguite con una certa regolarità per tutta la categoria di beni che comprende. Tuttavia, va sottolineato che presupposto necessario per l'applicazione di questo modello è l'esistenza di un mercato attivo e, dato che ciò è poco frequente quando si parla di beni intangibili, questa tipologia di contabilizzazione è meno utilizzata.

Inoltre, vediamo che questo secondo modello ha due limiti: non permette di rivalutare le attività che erano state capitalizzate in precedenza e non consente la contabilizzazione iniziale di un'attività immateriale per un valore superiore al suo costo.

Man mano che il *fair value* viene nuovamente calcolato, il suo ammontare può discostarsi molto dal valore contabilizzato in precedenza e, in tal caso, sono necessarie delle rivalutazioni. Nel caso in cui un'attività immateriale venga rivalutata, gli ammortamenti accumulati fino a quella data sono:

- riproporzionati in base al nuovo valore lordo dell'attività;
- eliminati contro il valore lordo dell'attività.

Per quanto riguarda la rilevazione contabile, bisogna distinguere due casi: l'incremento o il decremento del valore dell'attività a seguito della rivalutazione.

Nel primo caso, l'incremento va imputato al conto economico complessivo, in un'apposita riserva di rivalutazione; mentre, in caso di decremento, esso va iscritto nel conto economico come costo.

Quanto appena detto non è però una verità assoluta. Infatti, evidenziamo due casi particolari:



## 2.1.4 La vita utile

Lo IAS 38 differenzia le attività immateriali anche in base alla loro vita utile. Nello specifico:

1. se hanno vita utile determinata, sono soggette al procedimento contabile dell'ammortamento;
2. se hanno vita utile indefinita, ovvero non è possibile definire fin quando il bene intangibile sarà in grado di generare flussi di cassa futuri, viene eseguito l'*impairment test*.

Nel primo caso, dopo aver stimato la vita utile dell'attività, essa viene ripartita tra i vari esercizi utilizzando uno tra i vari metodi di ammortamento.

In precedenza abbiamo visto che l'impresa potrebbe avere il controllo di un bene intangibile in virtù di un diritto legale valido per un periodo di tempo limitato; in tal caso, se la vita utile del bene risulta essere maggiore rispetto al limite temporale legalmente tutelato, va considerato quest'ultimo ai fini dell'ammortamento, ad eccezione del caso in cui il diritto legale sarà quasi certamente rinnovato.

Lo IASB fornisce vari esempi riguardanti la vita utile di un intangibile, come il caso dei brevetti. Essi, a seconda della legislazione di riferimento, hanno durata legale diversa (solitamente decennale) ma, in realtà, la loro vita utile è minore a causa delle continue innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti nelle preferenze dei consumatori. Le casistiche in cui ci si può trovare a dover stimare la vita utile di un brevetto sono però molteplici ed ognuna viene trattata in modo diverso. A titolo di esempio, esaminiamo il caso in cui si intende stimare la vita utile del brevetto e ammortizzare il costo in tale arco temporale, senza considerare eventuali *surplus* rilevabili al termine della vita economica del bene (ad esempio grazie alla vendita del brevetto). I brevetti possono essere trasferiti a terzi, permettendone l'uso tramite licenza, senza perderne la proprietà. Si sta diffondendo, infatti, l'uso di monetizzare l'ammontare di pacchetti di brevetti, con l'intento di trasferirli a società che vengono costituite solo per fare da intermediarie, la cui *mission* è trasferire la licenza per l'uso di tali proprietà intellettuali a terzi. In tal modo, viene anticipato il momento in cui si otterrebbero i benefici economici attesi dal controllo dei brevetti.

Per quanto riguarda il secondo caso, lo IAS 38 rinvia allo IAS 36 e al già citato *impairment test*.

Lo IAS 36, infatti, stabilisce che l'impresa ha l'onere di verificare se l'attività immateriale in esame ha subito una riduzione durevole di valore, confrontando, almeno una volta all'anno, il suo valore recuperabile con quello contabile, di modo da avere uno storico delle riduzioni di valore avvenute negli anni. Difatti, se il valore recuperabile risulta minore rispetto a quello contabile, bisogna rilevare una perdita di valore dell'attività ed iscriverla tra i costi nel conto economico.

Per le attività immateriali (e per l'avviamento acquisito), lo IAS 36 prevede che l'*impairment test* venga fatto almeno annualmente, a prescindere dal verificarsi o meno di sospette perdite di valore del bene. Va però sottolineato che l'*impairment test* dei beni intangibili, avviamento escluso, deve essere eseguito con le stesse modalità usate per le attività materiali.

Ciò vuol dire che il valore iniziale dell'intangibile deve essere confrontato con il maggiore tra il prezzo netto di vendita e il valore d'uso. Inoltre, vanno tenute in considerazione anche svalutazioni già fatte in passato e, se il bene era stato iscritto utilizzando il metodo del costo, l'effetto prodotto da queste ultime e le rettifiche successive impatteranno sui redditi del periodo di riferimento.

Se invece il bene fosse stato contabilizzato al *fair value*, l'*impairment test* impatterebbe solo sul capitale netto e la perdita c.d. da *impairment* confluirebbe nel conto economico complessivo come costo straordinario.

## 2.1.5 La rappresentazione contabile

### 2.1.5.1 I prospetti previsti dallo IASB: IAS 1

Prima di trattare la rappresentazione in bilancio delle attività immateriali secondo gli IAS/IFRS, è utile fare una panoramica generale di quanto dispone lo IASB sul tema.

Lo *standard setter* internazionale definisce i criteri di redazione e presentazione dei documenti contabili nello IAS 1. Tale principio *in primis* stabilisce qual è lo scopo del bilancio: fornire informazioni utili a tutti gli *stakeholders*, sia attuali che potenziali, in merito alla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, nonché sui futuri flussi di cassa che potrebbe generare.

Lo IAS 1, inoltre, stabilisce quelli che sono i documenti contabili da dover presentare per fornire un quadro informativo completo:

- a. lo *Statement of financial position*, ovvero il prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria alla fine dell'esercizio;
- b. lo *Statement of profit and loss and other comprehensive income*, ovvero il prospetto dell'utile/perdita d'esercizio e delle altre componenti di conto economico<sup>21</sup>;
- c. lo *Statement of changes in equity*, ovvero il prospetto delle variazioni del patrimonio netto durante il periodo esaminato;
- d. lo *Statement of cash flows*, ovvero il rendiconto finanziario ex IAS 7;
- e. un documento contenente alcune note riguardanti gli IAS/IFRS più rilevanti tra quelli usati e informazioni aggiuntive sulle movimentazioni contabili più sensibili (in sintesi, stiamo parlando di un documento equiparabile alla nota integrativa dei bilanci italiani);
- f. nel caso in cui l'impresa applichi retroattivamente un principio contabile, ridetermini in modo retroattivo alcune voci contabili o riclassifichi le voci del bilancio, essa dovrà presentare anche un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all'inizio dell'esercizio precedente.

---

<sup>21</sup> Lo IAS 1 prevede una certa elasticità in merito alla denominazione dei documenti contabili; infatti, molto spesso questo prospetto viene semplicemente chiamato "prospetto di conto economico complessivo".

Lo IASB non prevede una specifica forma di presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, potendo lo schema essere predisposto in maniera orizzontale o verticale a discrezione dell'impresa.

Anche per quanto riguarda l'aggregazione delle voci contabili, l'impresa è libera di presentarle come meglio ritiene, purché vengano riportati i valori relativi alle seguenti voci obbligatorie<sup>22</sup>:

- a. immobili, impianti e macchinari;
- b. investimenti immobiliari;
- c. attività immateriali;
- d. attività finanziarie [esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i)];
- e. partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- f. attività biologiche rientranti nell'ambito di applicazione dello IAS 41 Agricoltura;
- g. rimanenze;
- h. crediti commerciali e altri crediti;
- i. disponibilità liquide e mezzi equivalenti;
- j. il totale delle attività classificate come possedute per la vendita e le attività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
- k. debiti commerciali e altri debiti;
- l. accantonamenti;
- m. passività finanziarie [esclusi i valori esposti in (k), e (l)];
- n. passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;
- o. passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;
- p. passività incluse nei gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita, in conformità all'IFRS 5;
- q. interessenze di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;
- r. capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante.”

Si noti che i punti j. e p. vengono trattati dall'IFRS 5, in quanto si tratta di attività il cui valore di iscrizione deriva principalmente da quanto si ricaverà dalla loro vendita, e non dal loro uso continuativo.

Inoltre, lo IAS 1 prevede due criteri di classificazione, i quali si basano o sulla distinzione tra attività e passività correnti e non correnti, oppure sul criterio finanziario.

Nel primo caso, se le attività e passività da rappresentare sono connesse al ciclo produttivo ordinario dell'impresa, il periodo da considerare per distinguerle in correnti e non è il ciclo operativo. Per esso si intende il tempo che intercorre tra l'acquisto del bene e la sua realizzazione in liquidità o mezzi equivalenti. In tal modo, viene classificato come corrente ogni elemento che si genera durante il ciclo produttivo. Nel caso in cui la durata del ciclo operativo non sia identificabile, viene convenzionalmente usato un periodo di 12 mesi.

---

<sup>22</sup> Elenco estratto dallo IAS 1, paragrafo 54.

Il criterio finanziario, invece, si basa sulla variabile del tempo che intercorre tra l'iscrizione del bene e il momento in cui esso comporterà un'entrata o un'uscita finanziaria. Con riferimento a questo arco di tempo, le attività e passività correnti saranno quelle in cui esso è minore o uguale a 12 mesi, mentre le non correnti saranno quelle che scadono dopo più di 12 mesi.

Qualsiasi sia il metodo utilizzato, l'impresa deve comunque fornire il dettaglio delle attività e passività, o della parte di esse, che si realizzano entro i 12 mesi.

Il prospetto dell'utile/perdita d'esercizio e delle altre componenti di conto economico è una delle grandi novità introdotte con lo IAS 1 nel 2008. Esso nasce dall'esigenza di rappresentare le variazioni del patrimonio netto, il quale, a fine esercizio, differisce da quello iniziale in ragione:

- dell'utile o perdita di esercizio,
- delle riserve costituite a causa delle valutazioni al *fair value* di alcuni elementi.

La finalità di questo prospetto è appunto far quadrare il risultato economico d'esercizio e le variazioni del patrimonio netto.

Esso è presentabile sia nelle vesti di un unico prospetto diviso in due sezioni, di cui la prima rappresenta l'utile/perdita e la seconda le altre componenti del conto economico (cioè le variazioni del patrimonio netto); sia attraverso due schemi distinti<sup>23</sup>.

Si noti che lo IASB stabilisce puntualmente in ogni principio contabile se le variazioni di *fair value* confluiscono in tale prospetto o nel conto economico<sup>24</sup>.

Anche in questo caso, lo IASB prevede un contenuto minimo per entrambi gli schemi. Difatti, il prospetto dell'utile/perdita d'esercizio deve riportare le seguenti informazioni<sup>25</sup>:

- “a. ricavi, presentando separatamente gli interessi attivi calcolati utilizzando il criterio dell'interesse effettivo;
- aa. utili e perdite derivanti dall'eliminazione contabile di attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
- b. oneri finanziari;
- ba. perdite per riduzione di valore (compresi i ripristini delle perdite per riduzione di valore o gli utili per riduzione di valore) determinati in conformità alla sezione 5.5 dell'IFRS 9;
- c. quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- ca. se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al costo ammortizzato a quella del *fair value* (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, gli utili o le perdite risultanti da una differenza tra il precedente costo ammortizzato dell'attività finanziaria e il *fair value* (valore equo) alla data di riclassificazione (come definita nell'IFRS 9);
- cb. se l'attività finanziaria è riclassificata spostandola dalla categoria di valutazione al *fair value* (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo a quella della valutazione al *fair value* (valore

<sup>23</sup> In tal caso il secondo schema, ovvero il prospetto delle altre voci del conto economico complessivo, inizierà con il valore dell'utile o perdita d'esercizio.

<sup>24</sup> Le variazioni di *fair value* che confluiscono nel conto economico sono quelle che andranno a costituire il reddito d'esercizio.

<sup>25</sup> Elenco estratto dallo IAS 1, paragrafo 82.

equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'utile o la perdita cumulati precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio;

d. oneri tributari;

e. un unico importo comprendente il totale:

i. della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli oneri fiscali, delle attività operative cessate, e

ii. della plusvalenza o minusvalenza, al netto degli effetti fiscali, rilevata a seguito della valutazione al *fair value* (valore equo) al netto dei costi di vendita, o della dismissione delle attività o del(i) gruppo(i) in dismissione che costituiscono l'attività operativa cessata;

ea. un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate (vedere IFRS 5).

f. utile (perdita) d'esercizio;

g. ciascuna voce del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo classificato per natura [esclusi i valori esposti in (h)];

h. quota delle voci del prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto; e

i. totale conto economico complessivo.”

Mentre, per quanto riguarda lo schema delle altre componenti del conto economico complessivo, esso deve obbligatoriamente fornire informazioni riguardo<sup>26</sup>:

“a. alle voci delle altre componenti di conto economico complessivo [esclusi gli importi di cui alla lettera (b)], classificate per natura e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:

i. non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii. saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni;

b. alla quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, ripartita in quote parti delle voci che, in conformità agli altri IFRS:

i. non saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio; e

ii. saranno successivamente riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio se sono soddisfatte determinate condizioni.”

Da quanto appena detto, si evince che alcune voci presenti nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (anche detto OCI - *Other comprehensive income*) subiscono delle rettifiche da riclassificazione nel momento in cui il bene si realizza, come ad esempio nel caso della cessione di un macchinario valutato al *fair value*. Al momento della loro realizzazione, infatti, tali beni entrano a far parte delle voci del prospetto dell'utile/perdita d'esercizio e vengono cancellati dall'OCI. Esiste, però, anche un altro metodo di contabilizzazione di tali beni; ovvero, quando si realizzano, non vengono iscritti nel prospetto

---

<sup>26</sup> Elenco estratto dallo IAS 1, paragrafo 82A.



utile/perdita, ma viene rappresentato solo il delta tra il valore di realizzo e il valore rilevato nell'esercizio precedente.

Anche in questo caso, lo IASB stabilisce puntualmente con quale modalità apportare le suddette rettifiche.

Nel prospetto utile/perdita, l'impresa deve anche classificare, per natura o per destinazione a seconda del tipo di attività svolta, i costi sostenuti.

La classificazione per natura può risultare più semplice ma, di contro, quella per destinazione (detta anche "metodo del costo del venduto") è capace di fornire informazioni più significative. Questo perché quest'ultima metodologia permette di distinguere i diversi settori di attività che hanno generato i costi in esame. Tuttavia, un limite del metodo del costo del venduto è legato alla maggiore discrezionalità lasciata ai *providers*.

Vi è poi lo *Statement of changes in equity*, ovvero il prospetto delle variazioni del patrimonio netto durante il periodo esaminato. Salvo il caso di delta dovuti ad operazioni tra soci (ed ai costi relativi a tali operazioni), ogni variazione del patrimonio netto, rilevata tra l'inizio e la fine dell'esercizio, riflette l'incremento/decremento dell'attivo dell'impresa e, quindi, i proventi ed oneri generati durante l'esercizio. Anche questo prospetto, seppure può essere redatto in qualsiasi forma, deve necessariamente contenere le seguenti informazioni<sup>27</sup>:

- a. il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;
- b. per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e
- c. per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:
  - i) utile (perdita) d'esercizio;
  - ii) altre componenti di conto economico complessivo e
  - iii) operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo."

### **2.1.5.2 La rappresentazione delle attività immateriali**

I beni intangibili, oltre ad essere distinti in generati internamente e non, possono essere liberamente rappresentati in maniera aggregata basandosi sulla loro natura e su l'uso a cui sono destinati. Per ogni classe deve essere espressamente definito:

- a. se la vita utile è definita o indefinita;

---

<sup>27</sup> Elenco estratto dallo IAS 1, paragrafo 106.

- b. la tipologia di ammortamento che si intende usare;
- c. il valore contabile iniziale e le quote di ammortamento accumulate, sia all'inizio che alla fine del periodo esaminato.

Nel bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS devono anche risultare i seguenti valori/le seguenti informazioni:

- per tutte le attività immateriali a vita utile indefinita va evidenziato, oltre al valore contabile, la motivazione che ha portato a considerare inestimabile la loro vita utile;
- maggiori notizie in merito a beni intangibili particolarmente significativi;
- qualsiasi vincolo sul possesso dell'intangibile e dettagli sulle attività date in garanzia per saldare dei debiti;
- l'evidenza, tra i costi dell'esercizio, del totale delle spese di ricerca e sviluppo.

Inoltre, va sottolineato che, nel momento in cui un'attività immateriale viene ceduta o potenzialmente non genererà più benefici economici, essa va stornata dall'attivo patrimoniale. Eventuali plusvalenze/minusvalenze da ciò derivanti vanno determinate come differenza tra il suo valore contabile e il valore netto di cessione, rilevando così, a seconda del caso, un ricavo o un costo nel conto economico.

## **2.2 IFRS 3 – le business combinations**

### **2.2.1 L'ambito di applicazione e l'*acquisition method***

L'IFRS 3 prende in esame le aggregazioni aziendali di società aventi qualsiasi forma giuridica, ad eccezione di tre casi:

- quando le società operano sotto un controllo comune;
- quando esse si aggregano per dar vita ad una *joint venture*;
- quando ad essere acquisita non è un'intera impresa, bensì solo il suo attivo o gruppi di attivo.

Una *business combination* (cioè un'aggregazione aziendale) si configura come l'unione di due o più imprese, inizialmente distinte, in un'unica entità. Solitamente, la forma più comune di aggregazione aziendale prevede che un'impresa acquisisca altre entità, ottenendo così il controllo delle attività aziendali delle acquisite.

Sebbene lo IASB abbia trattato il tema delle aggregazioni aziendali già nel lontano 1983, emanando lo IAS 22 – “*Accounting for Business Combinations*”, negli anni si sono susseguiti molti emendamenti.

Infatti, l'IFRS 3, pubblicato per la prima volta nel 2004, è stato notevolmente rivisitato nel 2008 (si parla anche di “*IFRS 3 revised*”), insieme anche allo IAS 27, riguardante i bilanci consolidati. In seguito, sono state effettuate ulteriori modifiche nel 2015.

Prima del 2008, l'IFRS 3 inquadrava come unico metodo per la contabilizzazione delle *business combination* il c.d. *purchase method* (ovvero il metodo d'acquisto). L'impresa acquirente rilevava così le attività e le passività attuali e potenziali alla data in cui otteneva il loro controllo dell'acquisita.

Il *purchase method* si suddivideva in tre fasi:

- a. l'identificazione del soggetto acquirente e la determinazione della data d'acquisto;
- b. la misurazione del costo dell'acquisizione;
- c. il *purchase price allocation*.

Andando in ordine, vediamo che l'IFRS 3 stabiliva che la data di acquisto coincide con il momento in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'entità acquisita.

Per quanto riguarda l'identificazione del soggetto acquirente, invece, generalmente esso veniva identificato come il soggetto che dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in seduta assembleare. Tuttavia, ciò non è sempre vero e, quindi, il principio contabile internazionale stabiliva delle linee guida di riferimento per l'identificazione dell'acquirente:

- se l'aggregazione aziendale consiste nella compravendita di strumenti rappresentativi di capitale (quote o azioni), l'entità che esborsa il corrispettivo in denaro si presume essere l'acquirente;
- se il *fair value* di un'entità partecipante all'operazione è nettamente superiore al *fair value* di un'altra, essa si ipotizza essere l'acquirente,
- se la gestione del risultato della *business combination* è guidata dalla direzione di una delle entità aggreganti, essa è identificata come acquirente.

La seconda fase prevedeva la determinazione del costo dell'aggregazione aziendale, il quale è calcolato come la somma dei *fair value* delle attività cedute e delle passività assunte/sostenute in virtù dell'aggregazione aziendale, ivi compresi tutti i costi direttamente connessi all'operazione.

La fase conclusiva del metodo d'acquisto, detta *purchase price allocation*, prevedeva che, alla data di acquisizione, il costo dell'aggregazione viene allocato alle attività e alle passività, sia attuali che potenziali, identificabili appartenenti all'entità acquisita. Nel procedere all'allocazione, le attività e passività vanno valutate al *fair value*, tenendo conto anche della quota delle stesse appartenente agli azionisti di minoranza. Se le valutazioni delle suddette poste risultano essere provvisorie al momento dell'acquisizione, il soggetto acquirente dovrà provvedere alla loro rettifica entro 12 mesi.

In ogni caso, per procedere all'allocazione, deve essere avvenuto il trasferimento delle attività e delle passività e l'acquirente deve averne ottenuto il controllo.

Per quanto riguarda l'avviamento, vediamo che esso corrisponde alla differenza tra il costo dell'aggregazione ed il *fair value* del patrimonio netto dell'acquisita. Questo elemento è quindi pari alla porzione non allocata del costo di acquisizione.

L'IFRS 3 *revised* del 2008 elimina il *purchase method* ed introduce un nuovo metodo tramite cui si realizzano le aggregazioni aziendali: l'*acquisition method*.

L'*acquisition method* si sviluppa nei seguenti passaggi, espressamente previsti dal principio contabile internazionale:

- a. l'identificazione dell'acquirente;
- b. la determinazione della data in cui avviene l'acquisizione;

- c. la rilevazione e la misurazione delle attività e passività dell'entità acquisita e degli interessi di minoranza;
- d. la determinazione dell'avviamento, positivo o negativo (c.d. *goodwill* o *badwill*).

Per acquirente si intende l'impresa che, tramite l'aggregazione aziendale, otterrà il controllo della società acquisita. Il controllo deriva dalla possibilità di ottenere benefici economici futuri disponendo delle attività produttive e amministrando le finanze dell'entità acquisita. Inoltre, il controllo di una società si presuppone nel momento in cui si ottiene più del 50% dei diritti di voto.

La data di acquisizione coincide, appunto, con il momento in cui l'acquirente ottiene l'effettivo controllo dell'acquisita.

Per quanto riguarda il punto c., vediamo che l'acquirente dovrà rilevare un costo, detto costo dell'acquisizione, il quale è pari al *fair value* del corrispettivo esborsato. Al costo vanno aggiunte tutte le passività sostenute o assunte in virtù dell'operazione messa in atto, ad eccezione dei costi di transazione (come ad esempio costi per aumenti di capitale, oneri legali, pagamento di revisori o altri consulenti) che confluiscono nel conto economico.

Se il corrispettivo è costituito da azioni quotate, esso deve essere valutato al prezzo di mercato delle stesse alla data d'acquisto. Nel caso in cui le azioni siano non quotate o siano particolarmente volatili, si fa riferimento ai *fair value* delle entità partecipanti all'aggregazione aziendale e si sceglie il più coerente.

Ex paragrafo 10 dell'IFRS 3, vediamo che “alla data di acquisizione, l'acquirente deve rilevare, separatamente dall'avviamento, le attività acquisite e le passività assunte identificabili e qualsiasi partecipazione di minoranza nell'acquisita”.

Attività e passività soddisfano il requisito dell'identificabilità quando sono in grado di essere considerate separatamente dall'impresa nel suo complesso, ovvero quando esse sono vendibili/scambiabili/trasferibili. Si parla di elementi identificabili anche quando essi derivano da diritti contrattuali o altri diritti legali.

L'*acquisition method*, inoltre, prevede che dette attività e passività separatamente identificabili vengano rilevate nel bilancio dell'acquirente al loro *fair value* alla data di acquisizione. A titolo di eccezione, si noti che alcune attività e passività vengono contabilizzate in modo diverso, a seconda dei principi contabili internazionali che le regolano. Questo è ad esempio il caso delle imposte sul reddito (IAS 12), i benefici ai dipendenti (IAS 19) e le attività derivanti da indennizzi.

Come già visto in precedenza, lo IASB dà la seguente definizione di *fair value*: “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.

Quindi, si può dedurre che il *fair value* di un'attività è il prezzo che si pagherebbe per assumere il controllo di un'attività simile che si trova sul mercato. Nel caso in cui non sia possibile rifarsi ai dati di mercato, il *fair value* è frutto di una stima che si basa sulla capacità del bene di generare flussi finanziari oppure sul tasso di rendimento atteso da un investitore potenziale. Tale processo di stima dei flussi finanziari tiene conto di quella che è la vita utile del bene in esame e non vengono valutate né possibili sinergie dovute alla natura specifica dell'impresa acquirente né l'eventuale utilizzo del bene per una durata minore rispetto alla sua vita utile.

Nel caso in cui si faccia invece riferimento al tasso di rendimento da applicare ai flussi finanziari, vanno confrontati i tassi di rendimento usati nel settore di cui fa parte il bene, tenuto conto anche dei possibili rischi. Gli interessi di minoranza sono definiti come la parte di patrimonio dell'acquisita su cui non si otterrà il controllo al momento dell'acquisizione. Per essi, l'IFRS 3 stabilisce due metodi di rilevazione iniziale:

- la rilevazione al *fair value*, in tal caso l'avviamento comprenderà i valori che fanno capo sia all'azionista di maggioranza che alle partecipazioni di minoranza (c.d. *full goodwill*);
- la rilevazione in base alla percentuale di controllo delle attività dell'acquisita, in questo caso l'avviamento comprenderà solo la quota di valore appartenente alla maggioranza (c.d. *partial goodwill*).

Di seguito viene proposto un esempio di calcolo degli interessi di minoranza nel caso di acquisizione parziale. L'impresa Alfa acquista l'80% dell'impresa Beta esborsando un corrispettivo di 180 milioni di euro. Gli interessi di minoranza, valutati al *fair value*, sono pari a 60 milioni di euro; mentre il valore netto delle attività e passività dell'acquisita risulta essere pari a 80 milioni di euro.

Le scritture contabili eseguite dalla società Alfa sono le seguenti:

	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
Attività – Passività	80	
<i>Goodwill</i>	116	
Cassa		180
Interessi di minoranza		16*

\*Gli interessi di minoranza sono calcolati come il 20% del valore netto delle attività e passività dell'acquisita, cioè  $20\% * 80 = 16$ .

Nel caso in cui l'impresa Alfa avesse acquisito Beta al 100%, gli interessi di minoranza sarebbero stati pari a 60 milioni di euro e, di conseguenza, l'avviamento sarebbe stato uguale a 160 milioni di euro.

### **2.2.2 L'avviamento**

L'avviamento è rappresentato dalla somma dei benefici economici futuri ricavabili dalle attività non separatamente identificabili acquisite tramite un'aggregazione aziendale. L'esistenza dell'avviamento è riconducibile al fatto che il corrispettivo erogato per l'acquisizione molto raramente coincide con il valore totale delle attività e passività separatamente identificabili dell'entità acquisita. All'interno della società acquisita, infatti, potrebbero esserci degli elementi non chiaramente riconoscibili contabilmente, oppure essa potrebbe semplicemente possedere una capacità di reddito in virtù della quale l'acquirente è disposto a pagare un prezzo maggiore.

L'avviamento, se è di valore positivo (quindi si parla di *goodwill*), è quindi configurabile come l'eccedenza che si ottiene dalla seguente equazione:

corrispettivo trasferito valutato al FV + importo delle partecipazioni di minoranza – valore netto delle attività e passività (identificabili) acquisite.

In tal caso, esso va iscritto nello stato patrimoniale dell'entità acquirente.

Il valore del *goodwill* deve essere determinato al massimo nell'anno seguente l'acquisizione, c.d. periodo di valutazione, il quale inizia nel momento in cui si ottengono le informazioni sui fatti e le situazioni esistenti in fase di acquisizione e termina un anno dopo la data di acquisto.

Durante il periodo di valutazione, quindi, il valore dell'avviamento può variare in virtù di eventuali rettifiche apportate alle voci di bilancio.

Dopo che l'ammontare dell'avviamento è stato determinato, esso va allocato alle unità generatrici di flussi di cassa (*cash generating unit* – CGU) per poter procedere almeno annualmente all'*impairment test*<sup>28</sup>. Le *cash generating unit* sono piccole unità aziendali, autonome da un punto di vista tecnico ed economico e capaci di generare flussi finanziari attesi chiaramente distinguibili.

Lo IASB ritiene necessario verificare l'insorgenza di perdite di valore dell'avviamento, le quali, però, non possono essere in nessun caso ripristinate. L'allocazione del *goodwill* alle CGU è giustificata proprio dal voler verificare se sono avvenute perdite di valore e, solo grazie a tale allocazione, è possibile utilizzare l'*impairment test*, il quale sarà infatti effettuato sulle CGU. Generalmente, vanno scelte per l'allocazione dell'avviamento le CGU che si ritiene genereranno flussi di cassa a causa delle sinergie che si creano grazie all'aggregazione aziendale. L'allocazione può essere fatta sia su CGU dell'acquirente sia su CGU dell'acquisita.

L'*impairment test* effettuato almeno annualmente su ogni CGU prevede l'apprezzamento del valore recuperabile, che è pari al maggiore tra il *fair value*, al netto dei costi diretti di vendita, e il valore d'uso dell'unità. Il valore d'uso deve essere calcolato attualizzando tutti i flussi di cassa attesi generati dalla CGU esaminata, tenendo in considerazione anche il rischio che essi comportano. Tutte le previsioni fatte sui flussi di cassa devono essere puntualmente documentate dal *management* aziendale e, ad eccezione di casi particolari esplicitamente giustificati, devono essere sviluppate su un arco temporale massimo di cinque anni. Se il valore recuperabile risulta minore del valore contabile precedentemente iscritto della CGU, viene rilevata un'*impairment loss* di ammontare pari alla differenza tra tali valori. In contropartita, vanno ridotti i valori patrimoniali che compongono la CGU seguendo quest'ordine:

1. va ridotto il valore dell'avviamento;
2. se riducendo quest'ultimo vi è ancora una parte di perdita residua, essa va ripartita tra le altre attività dell'unità in modo proporzionale rispetto al loro valore contabile.

Come già detto, a differenza delle altre attività, il valore del *goodwill* non può essere successivamente ripristinato.

---

<sup>28</sup> Si noti che, come per le attività immateriali a vita utile indefinita, per la contabilizzazione del *goodwill* viene applicato l'*impairment test* e non l'ammortamento.

La differenza tra il corrispettivo esborsato e gli elementi positivi e negativi acquisiti presso l'entità cedente potrebbe però essere negativa. In tal caso l'IFRS 3 parla di *badwill* e la fattispecie è quella di un *gain from a bargain purchase*, ovvero l'acquisto di un'entità ad un costo superiore rispetto all'effettivo valore netto delle attività e passività della società cedente. Lo IASB dispone che l'ammontare del *badwill* vada imputato direttamente a conto economico.

Di seguito viene proposto un esempio di calcolo della perdita di valore dell'avviamento.

La società Alfa ha acquisito la società Beta, rilevando così un *goodwill* il cui valore contabile è 40 milioni di euro. Il valore d'uso della CGU è pari a 450 milioni di euro, mentre, al *fair value*, essa ha un valore di 510 milioni di euro. L'*impairment test* prevede, *in primis*, la rilevazione del valore recuperabile della CGU, che ricordiamo essere il maggior valore tra il suo valore d'uso e il *fair value*.

Seguendo il nostro esempio, rileviamo un valore recuperabile di 510 milioni di euro.

Tuttavia, il valore contabile totale della CGU è 610 milioni di euro ed è così composto:

<b>Valori contabili CGU</b>	
<i>Goodwill</i>	40
Attività materiali	350
Attività immateriali	220
<b>Totale</b>	<b>610</b>

Essendo il valore contabile della CGU superiore rispetto al suo valore recuperabile, si procede alla svalutazione delle attività.

<b>Valori contabili CGU – Post <i>impairment loss</i></b>	
<i>Goodwill</i>	0
Attività materiali	313,16
Attività immateriali	196,84
<b>Totale</b>	<b>510</b>

La perdita di valore ha impattato prima di tutto il valore dell'avviamento, il quale da 40 è diventato zero. La perdita totale era però di 100 (cioè il valore contabile 610 – il valore recuperabile 510). La parte residua di perdita, pari a 60, è stata proporzionalmente ripartita tra le altre attività in questo modo:

$$\text{Attività materiali} = 350 - \left( \frac{350}{(350 + 220)} * 60 \right)$$

$$\text{Attività immateriali} = 220 - \left( \frac{220}{(350 + 220)} * 60 \right)$$

## 2.3 OIC 24 – le attività immateriali prima del D.Lgs. 139/2015

### 2.3.1 La contabilizzazione delle attività immateriali in Italia pre direttiva 34/2013/UE

In Italia, le attività immateriali sono oggetto del principio contabile OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”. Facendo un primo confronto tra le leggi italiane e quanto dettato dallo IASB, si noti che l’art. 2424 *bis* del codice civile italiano stabilisce che “gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”; dunque, le attività immateriali rientranti nel campo applicativo dello IAS 38, in Italia sono trattate come immobilizzazioni, poiché queste ultime possono essere capitalizzate. In realtà, l’OIC 24 prende in esame anche attività intangibili destinate alla vendita (ad esempio i marchi), ma esse vengono iscritte nell’attivo circolante e sono soggette a diversi criteri di valutazione rispetto alle immobilizzazioni.

L’OIC 24 stabilisce la rilevazione, la valutazione e la rappresentazione in bilancio di tutti i beni intangibili. Ex art. 2424, punto B del codice civile, nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio vengono contabilizzate le seguenti immobilizzazioni immateriali:

1. costi di impianto e di ampliamento;
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti.

Volendo raggruppare le categorie di beni classificate come immobilizzazioni immateriali in Italia, abbiamo:

- a. gli oneri pluriennali, ad esempio i costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca e sviluppo ed i costi di pubblicità;
- b. i beni immateriali, ad esempio i diritti di brevetto, le licenze e diritti simili;
- c. i costi interni ed esterni sostenuti a causa di beni intangibili in produzione o in fase di acquisto;
- d. l’avviamento.



Si noti che, a differenza di quanto previsto dallo IASB nello IAS 38, l'OIC 24 classifica gli **oneri pluriennali** tra le immobilizzazioni immateriali. Di contro, lo *standard setter* internazionale non li reputa capitalizzabili in quanto non soddisfano il requisito cardine di generare futuri benefici economici. L'Organismo Italiano di Contabilità, invece, prevede la facoltà di capitalizzare gli oneri pluriennali poiché ritiene che la loro utilità si riflette non solo nell'esercizio in cui sono sostenuti.

In realtà, il suddetto concetto è esteso a tutte le attività immateriali; ovvero l'OIC stabilisce che le immobilizzazioni immateriali comportano costi che, seppur sostenuti in un singolo esercizio, sono capaci di produrre benefici economici in più esercizi.

Data la soggettività intrinseca a tali valutazioni, il legislatore italiano tutela gli *users* del bilancio imponendo che queste stime, dopo essere state prodotte dagli amministratori, devono essere comunque autorizzate dal collegio sindacale. La scelta, in capo agli amministratori, di iscrivere nello stato patrimoniale questi beni deve imprescindibilmente basarsi sul potenziale beneficio economico che essi inglobano oppure sul verificarsi di presunti scenari gestionali/di mercato/produttivi tali per cui è conveniente procedere alla loro capitalizzazione. Nello specifico, in Italia questa facoltà è ammessa per i costi di pubblicità e per i costi di impianto e di ampliamento.

I **costi di impianto e di ampliamento** si configurano come tutti i costi legati alla costituzione della società e, in seguito, al suo ampliamento. Rientrano, quindi, in questa categoria i costi sostenuti per la formulazione dell'atto costitutivo della società, comprese le tasse e le consulenze necessarie per la sua stesura; o ancora gli onorari notarili, i costi sostenuti per richiedere autorizzazioni, per effettuare ricerche di mercato e, in generale, per avviare l'attività d'impresa (ad esempio i *costi di start-up*).

Focalizzandoci in particolare sui costi di ampliamento, notiamo che tra questi vengono annoverati, tra i vari, i costi connessi ad aumenti del capitale sociale, in quanto possono essere capitalizzati se l'aumento del capitale sociale è dovuto all'incremento dell'attività d'impresa.

Invece, i principi contabili italiani prevedono che i **costi di pubblicità** possono essere capitalizzati solo quando ritenuti essenziali per l'esito positivo del progetto/prodotto a cui si riferiscono. L'OIC 24, infatti, prevede la possibilità di capitalizzarli quando soddisfano il requisito dell'eccezionalità, cioè quando sono funzionali ad esempio al lancio di un nuovo prodotto o di una nuova attività, e non quando si tratta di costi pubblicitari ricorrenti e relativi a beni già esistenti.

Per quanto riguarda i **costi di ricerca**, l'Organismo Italiano di Contabilità distingue la ricerca in due tipologie: di base ed applicata. La ricerca di base è il connubio di indagini, studi e approfondimenti che non sono finalizzati ad un unico scopo, ma vengono effettuati per giovare all'entità nel suo insieme. La ricerca applicata, invece, è svolta in virtù di un fine specifico.

Di contro, i principi contabili internazionali definiscono la ricerca solo come un'attività da intraprendere per affinare e incrementare le conoscenze tecniche e/o scientifiche dell'impresa.

Invece, in merito ai **costi di sviluppo** e, più precisamente, alla definizione di sviluppo, l'OIC 24 è in linea con lo IAS 38. Difatti, entrambi i principi definiscono lo sviluppo come l'applicazione delle ricerche effettuate e del *know how* specifico dell'impresa per creare prodotti innovativi, migliorare i processi aziendali, o ancora i servizi offerti e gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Da quanto detto, si evince *in primis* la motivazione alla base della scelta dello IAS 38 di imputare i costi di ricerca direttamente a conto economico nel momento in cui vengono sostenuti. Lo IASB, infatti, ritiene che i costi di sviluppo presuppongono dei costi di ricerca, perché essi sono dovuti all'applicazione delle indagini e, appunto, ricerche effettuate in precedenza. Dunque, lo *standard setter* internazionale non ritiene possibile l'identificazione di un'attività immateriale (e dei possibili benefici economici futuri che potrebbe generare) durante la fase di ricerca.

Di conseguenza, per i principi contabili internazionali, i costi di sviluppo devono essere capitalizzati ed iscritti come attività immateriali nell'attivo dello stato patrimoniale solo se genereranno benefici economici, altrimenti andranno imputati a conto economico.

L'OIC 24 si discosta da quanto stabilito dallo IASB, stabilendo che la società che redige il bilancio civilistico ha la facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo. In Italia, quindi, la contabilizzazione delle spese di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali o tra i costi dell'esercizio (quindi imputandole a conto economico) è una scelta dell'impresa.

L'Organismo Italiano di Contabilità, a determinate condizioni, concede la stessa facoltà anche per la contabilizzazione dei costi di ricerca applicata, dei costi di pubblicità e dei costi di impianto e ampliamento.

### 2.3.2 La rilevazione in bilancio ex OIC 24

L'OIC 24 definisce le modalità di rilevazione delle immobilizzazioni immateriali nei bilanci civilistici in base alla natura del bene intangibile.

Gli **oneri pluriennali** sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se soddisfano i seguenti requisiti:

- a. è possibile dimostrare la loro futura utilità, la quale è connessa a determinate condizioni gestionali/di mercato che, al momento della rilevazione iniziale, devono essere evidenziate in un piano economico;
- b. sono obiettivamente prevedibili benefici economici futuri per l'impresa;
- c. la loro recuperabilità è oggettivamente stimabile.

Come già detto, i costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e di pubblicità, possono essere iscritti nello stato patrimoniale previo consenso del Collegio sindacale della società.

Infatti, seguendo quanto stabilito dal principio della prudenza, l'impresa ha la facoltà, e non l'obbligo, di iscrivere le spese pluriennali nell'attivo.

Riguardo ai **costi di ricerca e sviluppo**, l'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che:

a. i costi di ricerca di base devono essere trattati come costi dell'esercizio, quindi confluiscono nel conto economico del periodo;

b. i costi di ricerca applicata e di sviluppo possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se soddisfano i seguenti criteri

- deve essere oggettivamente dimostrabile che i costi sono stati sostenuti per un prodotto/processo chiaramente identificabile e misurabile;
- il progetto a cui tali costi sono relativi deve essere realizzabile e l'impresa deve dimostrare che la sua utilità, nonché le risorse necessarie per completarlo, saranno presenti per più esercizi;
- i costi del progetto saranno recuperati grazie ai profitti da esso derivanti.

I **costi di impianto e di ampliamento**, invece, possono essere capitalizzati solo dopo essere stati approvati dal Collegio sindacale. Quando vengono generati i primi ricavi ad essi correlati, queste immobilizzazioni immateriali possono essere ammortizzate per un periodo al massimo pari a cinque anni. Inoltre, per poter essere iscritti nell'attivo, devono essere costi che non si ripetono nella normale attività di gestione dell'impresa (ad esempio, le spese amministrative o i compensi di amministratori e sindaci non possono essere capitalizzati in quanto sono costi ricorrenti).

Tra i costi di impianto e di ampliamento sono compresi i **costi di pre-apertura**, ovvero i costi sostenuti per l'avvio di una nuova attività o di un ramo d'azienda. Essi possono essere capitalizzati ed ammortizzati in massimo cinque esercizi quando:

a. i costi sono chiaramente connessi alla nuova attività;

b. sono considerati costi recuperabili;

c. nel settore aziendale di riferimento, è accettato il differimento di tali costi.

Sempre nella categoria dei costi di ampliamento, l'OIC 24 tratta i c.d. **costi di addestramento del personale** se essi sono sostenuti in un contesto di iniziazione di un'attività d'impresa, oppure se sono connessi ad una fase di riorganizzazione aziendale/commerciale/produttiva di un'entità già operante.

In materia di **costi di pubblicità**, le leggi italiane e i principi contabili nazionali ritengono che essi possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali nell'attivo dello stato patrimoniale solo quando si riferiscono a prodotti/progetti innovativi e non si ripetono nel tempo. Quindi, requisito essenziale per la loro capitalizzazione, è che devono essere sostenuti per prodotti in precedenza non esistenti; altrimenti vanno imputati a conto economico.

I **beni immateriali**, generalmente, sono diritti giuridicamente tutelati che vengono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale se:

a. sono chiaramente identificabili, quindi è possibile distinguerli tra i beni dell'entità;

b. il loro costo è oggettivamente stimabile.

Il costo di acquisto dei beni immateriali comprende anche tutti gli oneri accessori connessi appunto all'acquisizione degli stessi, come ad esempio le spese di registrazione, l'iva detraibile e le consulenze

tecniche. L'OIC 24 prevede la possibilità di capitalizzare i costi sostenuti per l'acquisto di un bene intangibile oppure quelli dovuti al miglioramento di un bene immateriale già appartenente all'entità.

Rientrano nella categoria dei beni immateriali:

- i brevetti industriali, che comportano il diritto esclusivo di uso di un'invenzione;
- i diritti d'autore, ovvero le opere di ingegno creativo;
- i marchi, le licenze, le concessioni e diritti simili<sup>29</sup>.

In linea con quanto stabilito dallo IASB, anche l'OIC 24 prevede che non è consentito iscrivere nello stato patrimoniale costi che in precedenza sono stati imputati a conto economico. Se questi costi dovessero ripresentarsi in esercizi futuri (ad esempio costi dovuti ad un progetto ancora non concluso), possono essere capitalizzati solo qualora vengono rispettati tutti i requisiti sopra elencati per l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale.

### 2.3.3 Le valutazioni successive e l'ammortamento

I principi contabili italiani dispongono che la rilevazione iniziale di un'immobilizzazione immateriale deve avvenire al suo costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche degli oneri accessori.

A differenza di quanto disposto dall'*International Accounting Standards Board*, in Italia per le valutazioni successive delle immobilizzazioni immateriali è possibile utilizzare solo il metodo del costo, il quale prevede la rettifica dei valori iscritti in bilancio per mezzo dell'ammortamento.

Infatti, l'OIC 24 prevede che le attività immateriali devono essere soggette al processo contabile dell'ammortamento e che, per definire il valore ammortizzabile, va tenuto conto del valore residuo del bene intangibile.

I principi contabili italiani definiscono l'ammortamento come un processo contabile usato per ripartire il costo delle immobilizzazioni sul periodo in cui l'impresa ritiene di poter trarre benefici economici dall'uso delle stesse. L'OIC prevede l'utilizzo di diversi metodi di ammortamento:

- a quote costanti;
- a quote decrescenti;
- a quote calcolate in base a variabili quantitative specifiche del caso analizzato.

---

<sup>29</sup> L'OIC 24, ai paragrafi 62 – 64, definisce tali diritti come segue:

- Il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato) e può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni e forme del prodotto o della sua confezione.
- Le licenze, iscritte in questa voce, sono autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (ad esempio: licenze di commercio al dettaglio).
- Le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi.

L'ammortamento di un'attività immateriale decorre dal momento in cui l'attività inizia a generare benefici economici per l'entità ed il legislatore italiano ha stabilito un periodo massimo di ammortamento, pari a cinque anni, per varie categorie di immobilizzazioni immateriali (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità) ex art. 2426 del codice civile. Tuttavia, allo stesso articolo il legislatore italiano non scandisce un limite preciso per i beni immateriali, il cui ammortamento però non può superare il limite legale o contrattuale.

Durante l'arco di tempo in cui l'ammortamento delle immobilizzazioni non si è concluso, va sottolineato che il codice civile, in virtù del principio di prudenza, ammette la distribuzione dei dividendi ai soci solo se le riserve a patrimonio netto sono sufficientemente capienti da poter comunque coprire i costi non ancora ammortizzati.

A differenza di quanto previsto dai principi contabili internazionali, l'OIC 24 prevede la rivalutazione dei costi delle immobilizzazioni immateriali solo quando espressamente stabilito da leggi speciali. Il criterio di rivalutazione deve comunque essere applicato nei limiti del valore recuperabile del bene, che si ricorda essere il maggiore tra il valore di presumibile realizzo dell'attività tramite vendita e il suo valore d'uso.

Quando un bene intangibile viene ceduto o si ritiene che non genererà più benefici economici, esso va eliminato dalle voci contabili iscritte in bilancio. È possibile che il trasferimento del bene a terzi generi una discrepanza tra il valore contabile dell'attività e il valore netto di cessione. In tal caso, si rileverà una plusvalenza o una minusvalenza, a seconda che il corrispettivo ricevuto dal cessionario sia superiore o inferiore rispetto al valore a cui era iscritta l'immobilizzazione.

Le plusvalenze/minusvalenze, in linea con quanto previsto anche dai principi contabili internazionali, vanno imputate al conto economico d'esercizio come ricavi/costi del periodo.

#### **2.3.4 La trattazione dell'avviamento**

L'OIC 24 distingue l'avviamento in due tipologie: avviamento acquisito a titolo oneroso e avviamento generato internamente.

I principi contabili nazionali prevedono l'iscrizione dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, quindi nell'attivo dello stato patrimoniale, quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- a. è acquisito a titolo oneroso, cioè tramite l'acquisizione di un'entità o di un ramo d'azienda, oppure in virtù di altre operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti;
- b. il suo valore è identificabile, poiché incorporato nel corrispettivo esborsato in ragione di una delle operazioni straordinarie sopracitate;
- c. comporterà benefici economici per l'impresa;
- d. il suo costo si ritiene recuperabile.

Il legislatore italiano non ammette, invece, la capitalizzazione dell'avviamento generato internamente<sup>30</sup>, il quale è conseguenza di una gestione aziendale efficiente.

Dal momento in cui l'avviamento è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, l'OIC 24 prevede che esso venga ammortizzato per un arco temporale non superiore a venti anni, ma solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la sua vita utile sia superiore ai cinque anni. Se l'impresa decide di ammortizzare l'avviamento acquisito a titolo oneroso per un periodo superiore a cinque esercizi, tale decisione va motivata in nota integrativa.

Il piano di ammortamento usato per l'avviamento è generalmente a quote costanti e, se la società decide di utilizzare un metodo di ammortamento diverso, ad esempio a quote decrescenti, deve motivare tale decisione in nota integrativa.

### **2.3.5 Le informazioni aggiuntive in nota integrativa**

Ex art. 2427 del codice civile, nella nota integrativa sono richieste maggiori informazioni in merito alle attività immateriali.

Tra queste, vediamo che in nota integrativa vanno manifestate le motivazioni alla base della capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e del piano di ammortamento usato.

Inoltre, ex art. 2428 c.c., nella relazione sulla gestione vanno fornite maggiori informazioni in merito ai costi di ricerca e sviluppo. Nello specifico, riguardo ai suddetti costi, vediamo che la relazione sulla gestione deve indicare:

- il totale dei costi sostenuti in attività di ricerca e sviluppo, tenendo conto anche di quelli non iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
- il dettaglio dei costi capitalizzati e le motivazioni alla base di tale scelta contabile;
- il totale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato incassati o potenzialmente incassabili grazie a tali attività;
- un commento sul ruolo della ricerca e dello sviluppo nella *mission* aziendale e i risultati attesi, in termini di entrate e di immagine.

## **2.4 Il D.Lgs. 139/2015**

### **2.4.1 Le principali novità**

Il decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 139, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2015, ha stabilito la conclusione del processo di recepimento della direttiva europea 34/2013/UE.

---

<sup>30</sup> I principi contabili nazionali, in generale, non ammettono la capitalizzazione dei beni intangibili acquisiti a titolo gratuito.

L'emanazione del suddetto decreto ha comportato diverse modifiche nel dettato del codice civile ed ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda la redazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati. Le finalità della riforma legislativa-contabile del 2015 possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- a. la volontà del legislatore di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi, in particolare per agevolare le piccole imprese;
- b. la creazione della categoria delle c.d. micro imprese;
- c. rendere i bilanci più chiari e comparabili;
- d. continuare, ed accelerare, il processo di armonizzazione con i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

Il recepimento in Italia della “nuova direttiva contabile” ha anche comportato l’inserimento nel codice civile di due dei principi cardine dello *standard setter* internazionale: il principio della rilevanza e il principio della sostanza economica sulla forma giuridica.

Per quanto riguarda il principio della rilevanza, si ricorda che la direttiva 2013/34/UE definiva un’informazione come rilevante quando la sua omissione o errata indicazione è capace di influenzare le decisioni prese dagli *users* del bilancio. Orbene, il D.Lgs. 139/2015 ha così modificato il testo dell’art. 2423 del codice civile: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.”.

Il principio della sostanza sulla forma, invece, viene introdotto all’art. 2423 bis, comma 1 bis, del codice civile, dove si legge: “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

Il D.Lgs. 139/2015, inoltre, stabiliva che l’Organismo Italiano di Contabilità doveva completare l’opera di riforma, modificando i principi contabili nazionali sulla base di quanto disposto nel decreto. Fu così che, il 22 dicembre 2016, l’OIC pubblicò un nuovo set di principi contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci civilistici, sia di esercizio che consolidati. I nuovi principi contabili emanati dall’OIC sono i seguenti:

1. OIC 9 – “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”;
2. OIC 10 – “Rendiconto finanziario”;
3. OIC 12 – “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”;
4. OIC 13 – “Rimanenze”;
5. OIC 14 – “Disponibilità liquide”;
6. OIC 15 – “Crediti”;
7. OIC 16 – “Immobilizzazioni materiali”;
8. OIC 17 – “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”;

9. OIC 18 – “Ratei e risconti”;
10. OIC 19 – “Debiti”;
11. OIC 20 – “Titoli di debito”;
12. OIC 21 – “Partecipazioni”;
13. OIC 23 – “Lavori in corso su ordinazione”;
14. OIC 24 – “Immobilizzazioni immateriali”;
15. OIC 25 – “Imposte sul reddito”;
16. OIC 26 – “Operazioni, attività e passività in valuta estera”;
17. OIC 28 – “Patrimonio netto”;
18. OIC 29 – “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
19. OIC 31 – “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”;
20. OIC 32 – “Strumenti finanziari derivati”.

Inoltre, vengono abrogati l’OIC 22 – “Conti d’ordine” e l’OIC 3 – “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione”.

In linea con la classificazione delle imprese in base a criteri dimensionali, vediamo che i nuovi principi contabili nazionali OIC prevedono degli enunciati *ad hoc* per le micro imprese e per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Le novità più rilevanti introdotte dai nuovi principi contabili nazionali riguardano:

- a. l’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico;
- b. l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario<sup>31</sup>;
- c. l’uso del metodo del costo ammortizzato<sup>32</sup> per crediti, debiti e titoli di debito;
- d. la valutazione dei derivati al loro *fair value*;
- e. il divieto di iscrizione delle azioni proprie nell’attivo dello stato patrimoniale;
- f. il divieto di capitalizzare i costi di ricerca (di base) e di pubblicità;
- g. le nuove modalità di ammortamento dell’avviamento acquisito a titolo oneroso.

Si noti che, tutte le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, fanno sì che i principi contabili nazionali siano sempre più allineati con quelli emanati dallo IASB.

Le disposizioni del D.Lgs. 139/2015 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e sono state applicate per la prima volta ai bilanci 2016 (o meglio, ai bilanci degli esercizi finanziari iniziati da gennaio 2016 in poi).

---

<sup>31</sup> Obbligo in capo solo alle imprese che redigono il bilancio civilistico in forma ordinaria.

<sup>32</sup> Ex IAS 39 – “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”, il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria “è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, accresciuto o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi svalutazione a seguito di una riduzione durevole di valore o di irrecuperabilità”.



## 2.4.2 L'introduzione del principio di rilevanza e della prevalenza della sostanza economica

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento due dei principi cardine emanati dall'*International Accounting Standards Board*: il principio della rilevanza ed il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica.

Nel precedente paragrafo è stato già illustrato come l'introduzione di tali principi abbia comportato delle modifiche/integrazioni nel nostro codice civile.

Tuttavia, va sottolineato che tali enunciati hanno trovato espressione anche nei nuovi principi contabili nazionali emanati nel 2016 dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Difatti, vediamo che il principio della rilevanza trova applicazione nei seguenti principi contabili:

- negli OIC 19 – Debiti, OIC 15 – Crediti e OIC 20 – Titoli di debito, viene data maggiore enfasi al concetto di rilevanza, stabilendo l'obbligo di fornire informazioni in nota integrativa in merito ai criteri usati dall'entità per essere in linea con il suddetto paradigma. A tal proposito, al paragrafo 82 dell'OIC 19 è detto che “se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa deve illustrare in nota integrativa le politiche di bilancio adottate”.
- L'OIC 13 – Rimanenze offre, invece, un esempio di applicazione pratica del principio di rilevanza prevedendo che vanno forniti maggiori dettagli in nota integrativa in merito alla scelta del metodo usato per determinare il costo delle rimanenze (LIFO, FIFO o costo medio ponderato).
- Il concetto di rilevanza viene poi ampiamente sottolineato anche nell'OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, sempre stabilendo che la rilevanza o meno dell'iscrizione contabile di un bene va motivata in nota integrativa.

Il principio della sostanza economica sulla forma, invece, ricordiamo che era stato un tema molto dibattuto già all'interno dello IASB. Infatti, dopo essere stato eliminato dalle caratteristiche qualitative di secondo livello del *Framework* del 2006, tale principio viene reintrodotta nel 2010 ed entra a far parte anche del *corpus* della direttiva 2013/34/UE.

L'Organismo Italiano di Contabilità evoca tale principio nei seguenti OIC:

- OIC 15 – Crediti in cui, in merito al metodo del costo ammortizzato, è stabilito che “nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione

o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione”.

- Considerazioni analoghe sono previste nell'OIC 19 – Debiti.
- L'OIC 32 – Strumenti derivati, invece, definisce i contratti ibridi, ovvero i contratti composti da uno strumento finanziario derivato e un contratto primario. A tal proposito, il principio della sostanza economica sulla forma giuridica si ritrova nel codice civile, il quale, sebbene tratti soltanto i contratti primari di natura finanziaria, stabilisce che “in virtù del principio della sostanza dell'operazione o del contratto, anche nei casi in cui i contratti primari non abbiano natura finanziaria, in via analogica, si applicano le medesime regole di separazione previste per i derivati incorporati in altri strumenti finanziari”.
- Nel nuovo OIC 16 – immobilizzazioni materiali, si dà rilievo al principio della sostanza in fase di rilevazione iniziale dell'attività, in quanto viene disposto che il bene va rilevato nel momento in cui vengono trasferiti i benefici economici futuri ad esso connessi, sottolineando che tale trasferimento avviene solitamente in concomitanza con il passaggio della proprietà. Orbene, il nuovo principio stabilisce che, se i due momenti non dovessero coincidere, ai fini della rilevazione iniziale fa fede la data in cui vengono trasferiti i rischi e i benefici economici connessi al possesso del bene tangibile.

### **2.4.3 I cambiamenti più rilevanti**

Nel prosieguo verranno evidenziate brevemente le novità più rilevanti apportate nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 139/2015.

Come già detto, il conto economico dei bilanci redatti secondo il codice civile e i principi contabili OIC dal 2016 non contiene più la sezione straordinaria. Le voci della ex sezione E del conto economico vengono così ripartite tra le seguenti voci:

- A5, “Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio” della sezione contenente il “Valore della produzione”;
- B14, “Oneri diversi di gestione” della sezione comprendente i “Costi della produzione”;
- C, dove confluiranno “Oneri e proventi finanziari”.

In linea con l'applicazione del principio della sostanza sulla forma, nelle sezioni A5 e B14 confluiranno i ricavi e i costi non di natura finanziaria, destinabili in una delle due voci in base al tipo di transazione. Mentre, nella sezione C, andranno iscritti i proventi ed oneri derivanti da prodotti finanziari.

Questo importante cambiamento comporta, quando possibile, la riclassificazione anche dei bilanci del 2015 per poter agevolare la comparabilità dei risultati da un esercizio al successivo.

Si noti che l'eliminazione dell'area straordinaria impatta sull'ammontare del risultato operativo lordo (ROL), determinato dalla differenza tra sezione A e B, rispettivamente contenenti i ricavi e i costi della produzione. Ciò si riflette non solo sull'andamento dell'impresa, ma anche su tutti i rapporti che intercorrono tra la stessa

e soggetti terzi (quali banche, dipendenti, fornitori) e sul calcolo delle imposte (Irap e interessi passivi deducibili).

Per quanto riguarda l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli di debito, vediamo che questa decisione è riconducibile alla volontà di rappresentare la sostanza economica delle componenti reddituali connesse all'operazione in esame. Infatti, gli interessi vengono calcolati utilizzando il tasso di rendimento effettivo, e non più il tasso nominale.

Avviene quindi un allineamento progressivo tra il valore iniziale a cui è iscritta l'attività (dato dal prezzo pattuito al netto della differenza tra ricavi e costi di transazione) e il valore di rimborso a scadenza, tramite l'ammortamento della differenza tra i due suddetti valori.

Un'altra importante novità introdotta dal D.Lgs. 139/2015 si riscontra nell'obbligo di iscrivere i crediti e debiti non fruttiferi o che producono interessi in misura sensibilmente diversa rispetto a situazioni analoghe di mercato, al loro valore attualizzato usando il tasso di interesse di mercato<sup>33</sup>.

In merito agli strumenti derivati, vediamo che l'art. 2426 del codice civile stabilisce che: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*. Le variazioni di *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura”.

Si noti che un'operazione di copertura è realmente efficace quando lo strumento utilizzato a tal fine è capace di ridurre il rischio coperto. Inoltre, il legislatore italiano richiede che la correlazione tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto sia debitamente documentata. Le operazioni di copertura possono essere distinte in due tipologie: coperture delle variazioni di *fair value* e coperture di flussi finanziari.

Nel primo caso, la copertura può essere fatta se il *fair value* dell'elemento che si intende coprire (ovvero un'attività o una passività) è attendibilmente misurabile. Dopo aver verificato la relazione di copertura, in fase di prima applicazione dell'OIC 32 – “Strumenti finanziari derivati”, i derivati già esistenti al 1° gennaio 2016 e l'oggetto della copertura vanno valutati al *fair value* ed imputati a patrimonio netto alla voce “utili/perdite di esercizi precedenti”. In seguito, le variazioni del FV dello strumento di copertura e dell'elemento coperto vanno imputate a conto economico tra le rivalutazioni/svalutazioni della sezione D - “Rettifiche di valore di attività finanziarie”. Nel caso in cui la variazione del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore rispetto a quella del derivato, la differenza positiva va imputata nella voce di conto economico dove è iscritto l'elemento coperto.

---

<sup>33</sup> Qualora il tasso di interesse contrattuale sia significativamente diverso da quest'ultimo.

Le coperture dei flussi finanziari, invece, riguardano ad esempio casi come l'impegno, sottoscritto dall'impresa, ad acquistare dei beni. In questa fattispecie, vediamo che l'iscrizione al *fair value* di un derivato esistente al 1° gennaio 2016 ha come contropartita nel patrimonio netto:

- la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, per la parte efficace della copertura;
- gli utili/perdite di esercizi precedenti, nel caso in cui esistesse anche una parte "inefficace" ai fini della copertura.

In ultimo, va menzionato il divieto di iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale. Prima dell'emanazione del D.Lgs. 139/2015, le azioni proprie venivano iscritte nell'attivo e, in contropartita, veniva creata una riserva indisponibile a patrimonio netto, pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di tali azioni. Dal 1° gennaio 2016, invece, l'acquisto di azioni proprie comporta l'inserimento di una riserva "negativa", denominata "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", la quale va a diminuire il patrimonio netto.

#### 2.4.4 I nuovi schemi di bilancio

Di seguito vengono riportati i nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico, evidenziando le differenze introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 139 del 2015.

Ex art. 2424 c.c. – Contenuto dello stato patrimoniale

<b>Testo ante D.Lgs. 139/2015</b>	<b>Testo post D.Lgs. 139/2015</b>
<b>Attivo</b>	<b>Attivo</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
I - Immobilizzazioni immateriali:	I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;	1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	2) <b>costi di sviluppo</b> ;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;	5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	6) immobilizzazioni in corso e acconti;
	7) altre.

7) altre.	Totale
Totale	II - Immobilizzazioni materiali:
II - Immobilizzazioni materiali:	1) terreni e fabbricati;
1) terreni e fabbricati;	2) impianti e macchinario;
2) impianti e macchinario;	3) attrezzature industriali e commerciali;
3) attrezzature industriali e commerciali;	4) altri beni;
4) altri beni;	5) immobilizzazioni in corso e acconti.
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	Totale
Totale	III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:	1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;	a) imprese controllate;
b) imprese collegate;	b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;	c) imprese controllanti;
d) altre imprese;	<b>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti.</b>
2) crediti:	2) crediti:
a) verso imprese controllate;	a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;	b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;	c) verso controllanti;
d) verso altri;	<b>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.</b>
3) altri titoli;	d - bis) verso altri;
4) <del>azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</del>	3) altri titoli;
Totale	4) <b>strumenti finanziari derivati attivi.</b>
Totale immobilizzazioni (B)	Totale
C) Attivo circolante:	Totale immobilizzazioni (B)
I - Rimanenze:	C) Attivo circolante:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	I - Rimanenze:
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
3) lavori in corso su ordinazione;	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
4) prodotti finiti e merci;	3) lavori in corso su ordinazione;
5) acconti.	4) prodotti finiti e merci;
Totale	5) acconti.
II - Crediti, con separata indicazione, per	Totale
	II - Crediti, con separata indicazione, per

<p>ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verso clienti;</li> <li>2) verso imprese controllate;</li> <li>3) verso imprese collegate;</li> <li>4) verso controllanti;</li> <li><del>4-bis) crediti tributari;</del></li> <li><del>4-ter) imposte anticipate;</del></li> <li>5) verso altri.</li> </ol> <p>Totale</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) partecipazioni in imprese controllate;</li> <li>2) partecipazioni in imprese collegate;</li> <li>3) partecipazioni in imprese controllanti;</li> <li>4) altre partecipazioni;</li> <li><del>5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;</del></li> <li>6) altri titoli.</li> </ol> <p>Totale</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) depositi bancari e postali;</li> <li>2) assegni;</li> <li>3) danaro e valori in cassa.</li> </ol> <p>Totale</p> <p>Totale attivo circolante (C)</p> <p>D) Ratei e risconti, <del>con separata indicazione del disagio su prestiti.</del></p>	<p>ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) verso clienti;</li> <li>2) verso imprese controllate;</li> <li>3) verso imprese collegate;</li> <li>4) verso controllanti;</li> <li>5) verso altri;</li> <li><b>5-bis) crediti tributari;</b></li> <li><b>5-ter) imposte anticipate;</b></li> <li><b>5-quater) verso altri.</b></li> </ol> <p>Totale</p> <p>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) partecipazioni in imprese controllate;</li> <li>2) partecipazioni in imprese collegate;</li> <li>3) partecipazioni in imprese controllanti;</li> <li><b>3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b></li> <li>4) altre partecipazioni;</li> <li><b>5) strumenti finanziari derivati attivi;</b></li> <li>6) altri titoli.</li> </ol> <p>Totale</p> <p>IV - Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) depositi bancari e postali;</li> <li>2) assegni;</li> <li>3) danaro e valori in cassa.</li> </ol> <p>Totale</p> <p>Totale attivo circolante (C)</p> <p>D) Ratei e risconti.</p>
--	--

<b>Testo ante D.Lgs. 139/2015</b>	<b>Testo post D.Lgs. 139/2015</b>
<b>Passivo</b>	<b>Passivo</b>
A) Patrimonio Netto:	A) Patrimonio Netto:
I. Capitale	I. Capitale
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni	II. Riserva da soprapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione	III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale	IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie	V. Riserve statutarie
<del>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</del>	<b>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</b>
VII. Altre riserve, distintamente indicate	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	IX. Utile (perdita) dell'esercizio
IX. Utile (perdita) dell'esercizio.	<b>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</b>
Totale	Totale
B) Fondi per rischi e oneri:	B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;	2) per imposte, anche differite;
3) altri.	<b>3) strumenti finanziari derivati passivi;</b>
Totale	4) altri.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	Totale
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
1) obbligazioni;	D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
2) obbligazioni convertibili;	1) obbligazioni;
3) debiti verso soci per finanziamenti;	2) obbligazioni convertibili;
4) debiti verso banche;	3) debiti verso soci per finanziamenti;
5) debiti verso altri finanziatori;	4) debiti verso banche;
6) acconti;	5) debiti verso altri finanziatori;
7) debiti verso fornitori;	6) acconti;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	7) debiti verso fornitori;
9) debiti verso imprese controllate;	8) debiti rappresentati da titoli di credito;
10) debiti verso imprese collegate;	9) debiti verso imprese controllate;
11) debiti verso controllanti;	10) debiti verso imprese collegate;
12) debiti tributari;	11) debiti verso controllanti;
13) debiti verso istituti di previdenza e di	

<p>sicurezza sociale; 14) altri debiti.</p> <p>Totale</p> <p>E) Ratei e risconti, <del>con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</del></p>	<p><b>11- bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</b></p> <p>12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti.</p> <p>Totale</p> <p>E) Ratei e risconti.</p>
---	--

Ex art. 2425 c.c. – Contenuto del conto economico

<b>Testo ante D.Lgs. 139/2015</b>	<b>Testo post D.Lgs. 139/2015</b>
<p><b>Conto economico</b></p> <p>A) Valore della produzione:</p> <p>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p> <p>Totale</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a. salari e stipendi; b. oneri sociali; c. trattamento di in rapporto; d. trattamento di quiescenza e simili; e. altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali;</p>	<p><b>Conto economico</b></p> <p>A) Valore della produzione:</p> <p>1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p> <p>Totale</p> <p>B) Costi della produzione:</p> <p>6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 7) per servizi; 8) per godimento di beni di terzi; 9) per il personale: a. salari e stipendi; b. oneri sociali; c. trattamento di in rapporto; d. trattamento di quiescenza e simili; e. altri costi; 10) ammortamenti e svalutazioni: a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c. altre svalutazioni delle</p>



<p>c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;</p> <p>d. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</p> <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>12) accantonamenti per rischi;</p> <p>13) altri accantonamenti;</p> <p>14) oneri diversi di gestione.</p> <p>Totale</p> <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;</p> <p>b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti.</p> <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;</p> <p>17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p>Totale (15 + 16 – 17+ – 17-bis)</p> <p>D) Retti che di valore di attività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a. di partecipazioni;</p> <p>b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p>	<p>immobilizzazioni;</p> <p>d. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;</p> <p>11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;</p> <p>12) accantonamenti per rischi;</p> <p>13) altri accantonamenti;</p> <p>14) oneri diversi di gestione.</p> <p>Totale</p> <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate <b>e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</b></p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate <b>e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</b></p> <p>b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate <b>e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime.</b></p> <p>17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;</p> <p>17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p>Totale (15 + 16 – 17+ – 17-bis)</p> <p>D) Retti che di valore di attività finanziarie <b>e passività finanziarie:</b></p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a. di partecipazioni;</p> <p>b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c. di titoli iscritti all'attivo circolante che</p>
---	--

<p>19) svalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di partecipazioni;</li> <li>b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</li> <li>c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.</li> </ul> <p>Totale delle rettifiche (18-19)</p> <p>E) <b>Proventi e oneri straordinari:</b></p> <p><del>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5);</del></p> <p><del>21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.</del></p> <p>Totale delle partite straordinarie (20-21)</p> <p>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</p> <p>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</p> <p>23) utile (perdite) dell'esercizio.</p>	<p>non costituiscono partecipazioni;</p> <p><b>d. di strumenti finanziari derivati;</b></p> <p>19) svalutazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. di partecipazioni;</li> <li>b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</li> <li>c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</li> <li><b>d. di strumenti finanziari derivati.</b></li> </ul> <p>Totale delle rettifiche (18-19)</p> <p><b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b></p> <p>20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;</p> <p>21) utile (perdite) dell'esercizio.</p>
--	--

## 2.5 Il nuovo OIC 24

### 2.5.1 L'ambito di applicazione e le nuove disposizioni

L'OIC 24, riguardante le immobilizzazioni immateriali, è stato uno dei principi contabili italiani oggetto di revisione a seguito dell'emanazione della direttiva 34/2013/UE e dell'entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015.

La finalità di questo principio contabile risiede nel disciplinare le modalità di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, e di dare informazioni aggiuntive su tali elementi di bilancio in nota integrativa.

È bene sottolineare che, a seguito del suddetto decreto, è intervenuto anche un cambiamento nella struttura del principio contabile n. 24. Difatti, il nuovo OIC 24 distingue le disposizioni di carattere generale da tematiche più specifiche, trattate ora in allegati in calce al principio.

Inoltre, la riorganizzazione del principio contabile ha portato non solo ad una migliore espressione del tema delle immobilizzazioni immateriali, ma anche ad un migliore coordinamento con le altre disposizioni elaborate dall'Organismo Italiano di Contabilità.

In merito alle immobilizzazioni immateriali, tra le novità introdotte nei bilanci civilistici dal 1° gennaio 2016 contenute nel nuovo OIC 24, abbiamo:

- il divieto di capitalizzare i costi di ricerca (di base) e di pubblicità;
- le nuove regole per la determinazione della vita utile dei costi di sviluppo e dell'avviamento;
- le nuove modalità di ammortamento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso;
- le nuove disposizioni riguardanti la valutazione di attività immateriali, marchi e diritti simili;
- l'eliminazione, dalle immobilizzazioni immateriali, dei costi di transazione sui finanziamenti<sup>34</sup>.

Come già sottolineato in precedenza, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto la nuova categoria delle micro imprese. In relazione alle immobilizzazioni immateriali e a quanto disposto dall'OIC 24 in merito a tali imprese e alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ex art. 2345 bis c.c., vediamo che lo stato patrimoniale deve comprendere solo le voci dell'art. 2424 c.c. espresse dalle lettere maiuscole e i numeri romani<sup>35</sup>.

### 2.5.2 Le nuove modalità di rilevazione e valutazione iniziale

Il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato i riferimenti ai costi di ricerca e di pubblicità, previsti in precedenza nel codice civile all'art. 2424. Prima della riforma, infatti, l'attivo dello stato patrimoniale includeva tra le

---

<sup>34</sup> In base al nuovo OIC 19, questi devono confluire nel calcolo del costo ammortizzato del relativo finanziamento.

<sup>35</sup> Queste imprese possono raggruppare maggiormente anche le voci del conto economico.

immobilizzazioni immateriali, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità<sup>36</sup>. Dal 2016, invece, il codice civile dispone che possono essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali i seguenti elementi:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

L'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità dalle voci dello stato patrimoniale ha comportato la ridefinizione dei concetti di costi di ricerca e costi di sviluppo.

Il nuovo OIC 24, infatti, non distingue più i costi di ricerca in costi di ricerca di base e costi di ricerca applicata, in quanto questa seconda accezione viene rimossa<sup>37</sup>.

I **costi di ricerca**, dal 2016, si riferiscono solo alla c.d. ricerca di base, la quale nella nuova versione dell'OIC 24 viene definita come “un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi per la ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare”.

Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015, gli unici costi di ricerca a poter essere capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali erano quelli legati ad una “ricerca applicata”, mentre i costi di ricerca di base dovevano essere trattati come costi dell'esercizio, quindi confluivano nel conto economico dell'esercizio.

Orbene, all'uopo della revisione dell'OIC 24, i costi di ricerca vanno contabilizzati nel conto economico, in quanto essi vengono sostenuti in un momento precedente all'identificazione del prodotto o del processo che l'impresa intende sviluppare.

È utile a tal punto trattare il chiarimento espresso dal nuovo OIC 24 in merito ai **costi di sviluppo**. L'Organismo Italiano di Contabilità, infatti, precisa che i costi di sviluppo sono frutto delle ricerche di base e delle conoscenze intrinseche all'azienda, o acquisite in fase di progetto, il cui scopo è migliorare o creare prodotti, materiali, servizi o processi, prima di poterli introdurre nel mercato o avviare. In particolare, l'OIC 24 precisa quelle che sono le condizioni per accertare che si tratta di una fase di sviluppo:

- è chiaramente identificabile il prodotto/processo a cui saranno ricondotti i costi di sviluppo ed è evidente che esso possiede la caratteristica imprescindibile della novità;

---

<sup>36</sup> Ex art. 2424, sez. B.I.2 c.c.. Ovvero:

Sezione B) le immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria;  
Lettera I) immobilizzazioni immateriali;

Punto 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità) del codice civile.

<sup>37</sup> Nella sostanza, i costi di ricerca applicata confluiscono nei costi di sviluppo.

- il progetto è oggettivamente realizzabile, ovvero sono stati svolti degli studi di fattibilità;
- l'impresa possiede le risorse e le competenze per portare a termine il progetto e trarne benefici economici futuri<sup>38</sup>;
- la misurazione dei costi è attendibile;
- l'impresa ritiene che tali costi siano recuperabili, ovvero i ricavi attesi saranno sufficienti quantomeno per coprire i costi sostenuti.

Ulteriore precisazione riguardo ai costi di sviluppo, apportata nella nuova versione del principio contabile, riguarda tutti i costi che possono essere capitalizzati alla voce dell'attivo dello stato patrimoniale B.I.2 dei costi di sviluppo<sup>39</sup>:

- a. “i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- b. i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- c. i costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- d. i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- e. i costi per l'applicazione della ricerca di base”.

Sul punto e. si precisa che i costi di ricerca applicata sostenuti in esercizi precedenti al 1° gennaio 2016 continuano ad essere iscritti alla voce “costi di sviluppo” se soddisfano i sopra citati criteri per la loro capitalizzazione.

Eventuali plusvalenze o minusvalenze rilevate a seguito dell'alienazione di immobilizzazioni immateriali devono essere iscritte nel conto economico, rispettivamente ai punti A.5 “altri ricavi e proventi” e B.14 “oneri diversi della gestione”.

Abbiamo visto come, oltre ai costi di ricerca, l'art. 2424 c.c. non preveda più neanche l'iscrizione dei **costi di pubblicità** tra le immobilizzazioni immateriali. L'OIC 24 del 2014, quindi ante decreto, stabiliva che era possibile capitalizzare le spese pubblicitarie quando le stesse erano connesse ad eventi non ricorrenti, come ad esempio il lancio di un nuovo prodotto. Altro requisito fondamentale per poter iscrivere i costi di pubblicità nell'attivo dello stato patrimoniale riguardava i futuri benefici economici da esso ricavabili, i quali dovevano essere attendibilmente accertati dalle funzioni aziendali. Il nuovo principio contabile, in realtà, elimina la voce specifica dei costi di pubblicità dal punto B.I.2 dell'art. 2424 c.c., ma stabilisce che essi possono essere capitalizzati alla voce **costi di impianto e di ampliamento**<sup>40</sup> se rispettano le condizioni per la capitalizzazione

<sup>38</sup> Generalmente tale condizione è soddisfatta dalla realizzazione di piani economici e strategici sviluppati *ad hoc*.

<sup>39</sup> Il seguente elenco è estratto dal nuovo OIC 24.

<sup>40</sup> Ex OIC 24 “I costi *di impianto e di ampliamento* sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa”.

di questi ultimi.

Dunque, in fase di prima applicazione del nuovo principio contabile italiano, i costi di pubblicità precedentemente iscritti al punto B.I.2, potranno essere riclassificati al punto B.I.1 denominato appunto “costi di impianto e di ampliamento”, ma solo se viene accertato che il sostenimento di tali costi porterà dei benefici economici per l’impresa e viene dimostrata la relazione di causa-effetto tra costi e benefici attesi.

Va precisato che tra i costi di impianto e di ampliamento vengono classificati anche i costi di *start-up* ed i costi di addestramento del personale.

In particolare, è necessario approfondire le modalità di contabilizzazione di questi costi, poiché non sempre sono capitalizzabili.

I **costi di *start-up***, in genere, vengono imputati nel conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenuti. Tuttavia, se vengono rispettate tutte le condizioni qui sotto elencate, possono essere capitalizzati tra i costi di impianto e di ampliamento:

- i costi sono sostenuti unicamente in relazione alla nuova attività e sono circoscritti alla fase precedente l’avvio del progetto;
- sono costi recuperabili poiché i ricavi attesi sono attendibilmente stimabili.

Per quanto riguarda i **costi di addestramento del personale**, invece, l’OIC 24 prevede che in linea di massima essi vadano iscritti nel conto economico.

Anche in questo caso, l’Organismo Italiano di Contabilità prevede la possibilità di capitalizzazione nel caso in cui tali costi siano connessi ai costi di *start-up*, in quanto sostenuti in virtù dell’avvio di una nuova attività di impresa.

Inoltre, la società ha la possibilità di capitalizzare i costi di addestramento del personale anche quando gli stessi vengono sostenuti durante una fase di riconversione o ristrutturazione aziendale, a patto che tale progetto comporti un investimento sui fattori produttivi già esistenti e porti ad un effettivo cambiamento degli assetti interni all’impresa, a livello produttivo/commerciale/amministrativo.

Le riconversioni/ristrutturazioni aziendali devono essere ben sviluppate in un piano che necessita dell’approvazione degli amministratori. Questi ultimi, devono attestare la potenziale redditività dell’operazione e la recuperabilità di tutti i costi e le spese, ammortamenti inclusi.

L’OIC 24 tratta anche i **costi straordinari di riduzione del personale**, ovvero i costi sostenuti dall’impresa ad esempio per la messa in mobilità del personale. Essi non possono essere capitalizzati perché la loro recuperabilità è molto incerta e perché comportano l’effettiva eliminazione di fattori produttivi. Per tali ragioni, i costi straordinari di riduzione del personale confluiscono nel conto economico.

È utile ricordare che il nuovo principio contabile n. 24 suddivide le immobilizzazioni immateriali come segue:

- a. oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- b. beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- c. avviamento;
- d. immobilizzazioni immateriali in corso;
- e. acconti.

Fino a questo punto abbiamo quindi analizzato le nuove modalità di rilevazione e contabilizzazione degli oneri pluriennali.

Passiamo ora a discutere quelli che sono i chiarimenti introdotti dal D.Lgs. 139/2015 in merito alla rilevazione e valutazione dei **beni immateriali**.

A partire dal 1° gennaio 2016, un bene immateriale può essere rilevato in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali quando rispetta tutti i seguenti requisiti:

1. soddisfa la definizione di bene immateriale data dal nuovo OIC 24, paragrafo 9, la quale prevede che un bene immateriali deve essere chiaramente identificabile, e ciò avviene quando:
  - a. il bene è separabile, quindi può essere venduto, trasferito, scambiato, dato in licenza/affitto a terzi;
  - b. esso deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali, anche se tali diritti non possono essere alienati dall'impresa;
2. l'impresa può avvalersi dei benefici economici futuri derivanti dal bene e può limitare l'accesso a tali benefici da parte di terzi;
3. il costo del bene è attendibilmente stimabile.

L'OIC 24 stabilisce che le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al loro costo di acquisto o di produzione.

Con riferimento ai beni immateriali, vediamo che il costo di acquisto comprende anche i costi accessori, come ad esempio i costi di registrazione, l'iva indetraibile e le consulenze tecniche richieste specificamente per questi beni.

Se, però, il bene immateriale è generato internamente, esso va iscritto al costo di produzione, il quale comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene intangibile. Nel misurare il costo di produzione, è possibile comprendere anche una quota di altri costi, imputabili all'immobilizzazione in quanto sostenuti nell'arco temporale che va dall'inizio della produzione del bene al suo effettivo utilizzo.

Inoltre, va sottolineato che possono essere capitalizzati solamente i costi sostenuti per l'acquisto o la produzione di beni immateriali nuovi oppure i costi dovuti ad attività migliorative di beni intangibili già esistenti. Ciò in quanto la capitalizzazione di questi costi deve, come si è detto, essere giustificata da futuri benefici economici. Per di più, i costi relativi a beni immateriali possono essere portati a stato patrimoniale limitatamente al loro valore recuperabile.

I beni immateriali acquisiti a titolo gratuito, invece, non possono essere capitalizzabili, poiché non sono attendibilmente valutabili.

L'**avviamento** è sicuramente l'immobilizzazione immateriale più dibattuta. L'impatto del D.Lgs. 139/2015 su questa immobilizzazione immateriale si riflette in particolare sulla determinazione della sua vita utile, che tratteremo più avanti.

Il nuovo OIC 24 definisce l'avviamento al paragrafo 54:

“L'avviamento può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso (in seguito all'acquisto di un'azienda o ramo d'azienda).

Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc.”.

Di conseguenza, è possibile capitalizzare soltanto l'avviamento acquisito a titolo oneroso che rispetti i seguenti requisiti:

- a. il suo valore è calcolabile, poiché incluso nel corrispettivo pagato in fase di acquisizione di un'entità o di un ramo d'azienda;
- b. deriva da costi aventi utilità futura, quindi capaci di generare benefici economici futuri;
- c. tali costi sono recuperabili.

L'avviamento, inoltre, non ha una propria vita determinabile, poiché esso è strettamente connesso alla vita dell'impresa. Su questo punto, infatti, si noti che l'OIC 24 lo identifica come “una qualità dell'azienda<sup>41</sup>”.

L'avviamento viene rilevato inizialmente come la differenza tra il corrispettivo esborsato per l'acquisizione di un'azienda o di un suo ramo e il valore netto corrente delle attività e passività ottenute.

Per quanto riguarda le **immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti**, l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 non ha comportato modifiche.

Queste immobilizzazioni vanno iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al punto B.I.6, ex art. 2424 c.c.. In merito alla loro rilevazione iniziale, l'OIC 24 stabilisce che:

- gli acconti ai fornitori per l'acquisto di beni intangibili sono rilevati alla data in cui sorge l'obbligo di pagamento;
- le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione sono rilevate alla data in cui vengono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene, ivi compresi i costi sostenuti per la sua realizzazione. Nel momento

---

<sup>41</sup> OIC 24, paragrafo 57.



in cui il progetto viene completato, questi costi vengono riclassificati tra le specifiche voci delle immobilizzazioni immateriali.

L'art. 2424 del codice civile, al punto B.I.7, prevede la voce “**altre**” **immobilizzazioni immateriali**.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 139/2015, uno dei valori iscritti a questa voce dell'attivo erano i costi transazione su finanziamenti, come ad esempio le spese di istruttoria e l'imposta sostitutiva su finanziamenti. Il sopra citato decreto legislativo ha però introdotto il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, titoli e debiti e, conseguenzialmente, ha disposto che i costi di transazione vengano inclusi nel calcolo del tasso di interesse effettivo.

Il nuovo OIC 19, riguardante i debiti, stabilisce infatti che i costi accessori su finanziamenti relativi a debiti valutati al costo ammortizzato devono essere inclusi nel calcolo di quest'ultimo.

In sintesi, i costi accessori su finanziamenti dal 2016 non vengono più rilevati tra le altre immobilizzazioni immateriali.

### **2.5.3 Le valutazioni e rilevazioni successive**

Successivamente alla prima rilevazione in bilancio, il costo delle immobilizzazioni immateriali deve essere ammortizzato in un certo numero di esercizi, a seconda della vita utile del bene in questione.

La quota di ammortamento che viene imputata in ogni esercizio è connessa alla ripartizione del costo iniziale sull'intero arco temporale di utilizzazione dell'attività.

Il processo di ammortamento è dettato da un piano di ammortamento, il quale può prevedere che le quote di ammortamento siano costanti, decrescenti oppure calcolate sulla base di altri parametri.

Solitamente, il metodo di ammortamento a quote decrescenti viene utilizzato quando l'immobilizzazione è sfruttata principalmente nei primi anni di vita utile.

Andiamo ora ad analizzare quelle che sono le rilevazioni successive di ogni singola classe di beni immateriali.

Per quanto riguarda gli **oneri pluriennali**, vediamo che questi possono essere ammortizzati per un periodo massimo di cinque anni. Va però precisato che i costi di sviluppo devono essere ammortizzati nel periodo corrispondente alla loro vita utile e, se quest'ultima non è oggettivamente stimabile, si fa riferimento ad un arco temporale di massimo cinque esercizi.

Fin quando gli oneri pluriennali non vengono interamente ammortizzati, la società può distribuire dividendi ai soci solo se esistono riserve disponibili sufficientemente capienti da poter coprire la parte di costo non ancora ammortizzata.

Il periodo di ammortamento dei **beni immateriali** non è soggetto a limitazioni, l'unica limitazione è il non poter aumentare il periodo di ammortamento oltre il limite previsto da leggi o da contratto.

La società può decidere di diminuire la vita utile del bene se ritiene che il periodo di utilizzo dello stesso sarà minore.

L'OIC 24 precisa anche che i marchi possono avere una vita utile al massimo uguale a 20 anni.

Le **immobilizzazioni in corso** vengono ammortizzate solo nel momento in cui vengono riclassificate tra le altre voci delle immobilizzazioni immateriali.

L'ammortamento delle **altre immobilizzazioni immateriali** segue regole diverse a seconda dello specifico caso esaminato. Di seguito vengono proposti solo alcuni dei casi indicati nell'OIC 24.

I costi sostenuti per trasferire dei cespiti aziendali vengono ammortizzati in un periodo che va dai tre ai cinque anni a seconda del caso.

L'ammortamento di un *software* viene generalmente collegato a quello dell'*hardware* e, quindi, segue le regole dettate dall'OIC 16 in materia di immobilizzazioni materiali.

Analizziamo ora il caso in cui un'immobilizzazione immateriale viene svalutata o rivalutata.

L'OIC 24 prevede l'obbligo per l'impresa di valutare se un'immobilizzazione immateriale è soggetta a perdite di valore durevoli poiché, in tal caso, il bene dovrà essere svalutato. Ex art. 2426, c.3, c.c., l'impresa deve stimare il valore recuperabile di un'immobilizzazione immateriale e, nel momento in cui esso risulta significativamente inferiore rispetto al suo valore contabile, bisogna effettuare una svalutazione. Il processo di svalutazione di un'immobilizzazione immateriale (ed anche di quelle materiali) è trattato all'OIC 9 - "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali". In questa sede, è utile però chiarire alcuni dei concetti esposti nell'OIC 9.

In linea con quanto disposto dallo IASB nella direttiva 2013/34/UE, il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il valore equo e il valore d'uso. Se non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola attività poiché essa non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, bisogna prendere come riferimento un'unità generatrice di flussi di cassa (CGU).

Per valore equo l'OIC 9 intende il valore che si potrebbe ottenere vendendo il bene in condizioni normali di mercato ad una specifica data. In altre parole, il valore equo non è altro che il *fair value*.

Il valore d'uso, invece, è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti dall'impresa in relazione all'utilizzo dell'attività esaminata.

La svalutazione di un'immobilizzazione immateriale confluisce nel conto economico dell'esercizio in cui si verifica la perdita durevole di valore, al punto B.10.c "altre svalutazioni delle immobilizzazioni".

La rivalutazione di un'immobilizzazione immateriale può avvenire solo quando essa è prevista (o consentita) da una specifica legge. I metodi di rivalutazione utilizzabili e i limiti entro cui può essere applicata vengono espressi dalla legge su cui si basa la rivalutazione stessa. Nel caso in cui il legislatore non prevedesse regole

per la valutazione, il bilancio va comunque redatto in conformità dei principi di rappresentazione veritiera e corretta.

In ogni caso il valore massimo a cui far inderogabilmente riferimento in sede di rivalutazione è il valore recuperabile dell'immobilizzazione immateriale.

La vita utile residua del bene non è in alcun modo impattata da eventuali rivalutazioni, poiché essa non è connessa al valore economico del bene intangibile.

Inoltre, salvo diversa disposizione di legge, l'effetto netto della rivalutazione è imputato a patrimonio netto al punto A.III denominato "riserve di rivalutazione".

#### **2.5.4 La rilevazione successiva dell'avviamento**

Il decreto legislativo 139/2015 ha modificato le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento. Prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto, l'art. 2426 del codice civile statuiva, come regola generale, che l'avviamento doveva essere ammortizzato in un periodo massimo di cinque anni. Il legislatore motivava tale limite temporale disponendo che era difficilmente stimabile, attraverso studi economico-finanziari, che l'avviamento potesse avere una vita utile superiore a cinque anni.

Prevedeva però la possibilità di ampliare questo limite temporale fino a vent'anni ove fosse possibile giustificare, in nota integrativa, che la vita utile fosse maggiore.

Post decreto, l'art. 2426, c.6, c.c. stabilisce che "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".

Il fulcro della questione riguarda, quindi, la stima della vita utile dell'avviamento. Infatti, se prima del decreto n. 139 era richiesto di stimare la vita utile dell'avviamento solo quando si riteneva che essa potesse essere superiore a cinque anni, oggi bisogna *in primis* valutare la vita utile di quest'immobilizzazione immateriale e, solo nel momento in cui ciò non fosse possibile, si predispone un piano di ammortamento di massimo dieci anni.

Per poter stimare la vita utile dell'avviamento, l'entità deve valutare l'arco temporale entro cui si ritiene che l'avviamento possa generare benefici economici attesi.

Inoltre, il paragrafo 68 del nuovo OIC 24, per aiutare i redattori del bilancio civilistico, fa riferimento a determinati parametrici utili per effettuare questa stima:

"a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate

dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;

b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;


c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)".

Nel momento in cui la vita utile dell'avviamento, oggetto di stima, risulta superiore a dieci anni, l'avviamento viene ammortizzato lungo la sua vita utile.

Il nuovo OIC 24 stabilisce però che, in ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può essere superiore a vent'anni.

Le società che hanno un valore di avviamento iscritto in bilancio prima del 1° gennaio 2016, hanno la facoltà di non utilizzare le nuove regole di ammortamento dettate dal D.Lgs. 139/2015 in materia di avviamento e, quindi, possono continuare ad applicare il piano di ammortamento in corso, facendo però menzione di tale scelta in nota integrativa.

Di seguito viene proposto uno schema riepilogativo riguardante il processo di ammortamento dell'avviamento post D.Lgs. 139/2015.



### **2.5.5 Disposizioni di prima applicazione**

Di seguito vengono esposti quelli che sono gli effetti contabili dovuti alla prima applicazione delle nuove disposizioni legislative post D.Lgs. 139/2015.

Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, vediamo che i costi di pubblicità in precedenza iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, se soddisfano i criteri per la contabilizzazione dei costi di impianto e di ampliamento, possono essere riclassificati nella voce dell'attivo di stato patrimoniale B.I.1 "costi di impianto e di ampliamento". Qualora i costi di pubblicità non dovessero soddisfare tali requisiti, vengono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo e i relativi effetti vengono rilevati in bilancio retroattivamente ex OIC 29, con conseguente rettifica del patrimonio netto. Ciò vuol dire che il nuovo OIC 24 viene applicato anche ai bilanci redatti prima del 1° gennaio 2016.

I costi di ricerca applicata iscritti in bilanci precedenti, in sede di prima applicazione, continuano ad essere iscritti alla voce dell'attivo B.I.2 "costi di sviluppo" se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo. Qualora i costi di ricerca applicata non dovessero soddisfare tali requisiti, vengono eliminati dalla voce B.I.2 dell'attivo e i relativi effetti vengono rilevati in bilancio retroattivamente ex OIC 29.

Gli effetti delle disposizioni del nuovo OIC 24 riguardanti l'ammortamento dei costi di sviluppo e dell'avviamento sono applicate retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

I costi accessori ad un finanziamento già presenti in bilancio continuano ad essere iscritti tra le altre immobilizzazioni immateriali e ad essere ammortizzati secondo le regole previste per tale categoria se, in sede di prima applicazione, la società ha deciso di applicare il criterio del costo ammortizzato ai solo debiti sorti dopo il 1° gennaio 2016.

Fatta eccezione dei casi appena trattati, le altre disposizioni del codice civile e del nuovo principio contabile nazionale OIC 24 possono essere applicate in maniera prospettica a partire dai bilanci 2016.

### 3. Analisi empirica: i bilanci del Gruppo Prada e di Loro Piana SpA

#### 3.1 I bilanci redatti secondo i principi IAS/IFRS

##### 3.1.1 Prada Group

Prada è un marchio italiano nato nel 1913 da Mario Prada, nonno dell'attuale CEO e *Executive Director*, insieme a Patrizio Bertelli, Miuccia Prada.

Agli esordi, Prada possedeva un negozio di accessori e beni di lusso nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Oggi Prada è uno dei colossi mondiali nel mercato dei beni di lusso, in particolare per quanto riguarda il settore moda. *Prada Group* è presente in 70 paesi con ben 620<sup>42</sup> negozi di proprietà e un'ampia rete di *franchising* e negozi multi-brand.

Il Gruppo Prada possiede, oltre al marchio Prada, anche i rinomati brand Miu Miu, Church's, Car shoe e Marchesi.

La produzione dei beni del Gruppo avviene principalmente in Italia, dove sono localizzati 15 dei 18<sup>43</sup> stabilimenti produttivi dell'azienda.

*Prada Group* produce linee di abbigliamento di lusso per uomini e donne, nonché beni in pelle, scarpe, occhiali, profumi e, con l'acquisizione dell'antica pasticceria milanese Marchesi avvenuta nel 2014, è entrata anche nel mercato del *food*.

Nel 2010 Prada ha lanciato per la prima volta un canale *e-commerce*, e a seguire, nel 2011, ha avviato un altro *e-store* dedicato al brand Miu Miu.

Nel giugno del 2011, dopo svariati tentativi di quotazione presso la Borsa di Milano non andati a buon fine, il Gruppo Prada viene quotato ad Hong Kong.

La scelta di quotarsi presso l'*Hong Kong Stock Exchange* è riconducibile al fatto che nel 2010 la Borsa asiatica vantava la quotazione di ben 78 società, cifra che tutte le Borse europee insieme non erano state capaci di raggiungere<sup>44</sup>. Inoltre, in quel periodo, la valutazione della società raggiungeva i massimi storici ed il marchio Prada era sempre più apprezzato dagli investitori asiatici.

Nel 2016 il Gruppo Prada ha 12.326 dipendenti in tutto il mondo e un *net income* di 278,3 milioni di euro. Sempre nel 2016, il Gruppo effettua consistenti investimenti per ampliare la produzione, inaugurando una nuova industria di pelletteria e programmando il rinnovo di cinque stabilimenti ubicati nel centro Italia.

---

<sup>42</sup> Dati estratti dall'*Annual Report 2016* del Gruppo Prada.

<sup>43</sup> Dati estratti dal "*Prada Group Company Profile – June 2017*".

<sup>44</sup> Dall'articolo "Prada "tradisce" Milano e si quota a Hong Kong". Link di riferimento: <https://www.blitzquotidiano.it/economia/prada-milano-borsa-hong-kong-728975/>

### 3.1.2 I bilanci consolidati del Gruppo Prada

Nel seguente paragrafo vengono evidenziate le modalità di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio consolidato redatto dal Gruppo Prada. Il Gruppo è stato quotato presso l'*Hong Kong Stock Exchange* nel 2011 e, per tale ragione, rientra tra le categorie di società obbligate alla redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato in conformità agli *International Financial Reporting Standards* (IFRS) emessi dallo IASB, ex D.Lgs. 38/2005.

Si noti che i bilanci di Prada prendono in esame un esercizio di 12 mesi che va dal 31/01/n al 31/01/n+1<sup>45</sup>.

Di seguito viene riportato l'attivo del bilancio consolidato 2016<sup>46</sup> del *Prada Group*.

(importi in Euro migliaia)	Nota	31 gennaio 2017	31 gennaio 2016
<b>Attività</b>			
<b>Attività correnti</b>			
Cassa e disponibilità liquide	9	722.214	680.601
Crediti commerciali netti	10	285.504	254.183
Rimanenze, nette	11	526.941	692.672
Strumenti finanziari derivati- correnti	12	7.045	11.682
Crediti e anticipi verso parti correlate – correnti	13	14.964	19.629
Altre attività correnti	14	253.375	229.671
<b>Totale Attività correnti</b>		<b>1.810.043</b>	<b>1.888.438</b>
<b>Attività non correnti</b>			
Immobili, impianti e macchinari	15	1.542.684	1.517.779
Immobilizzazioni immateriali	16	921.800	932.238
Partecipazioni	17	11.775	17.354
Imposte anticipate	35	247.266	280.572
Altre attività non correnti	18	123.361	113.954
Strumenti finanziari derivati - non correnti	12	-	721
Crediti e anticipi verso parti correlate – non correnti	13	-	5.499
<b>Totale Attività non correnti</b>		<b>2.846.886</b>	<b>2.868.117</b>
<b>Totale Attività</b>		<b>4.656.929</b>	<b>4.756.555</b>

Si può subito notare che il valore totale dell'attivo è leggermente diminuito (-2%) rispetto al 2015.

Data la natura di questo elaborato, focalizziamoci in particolare sulle immobilizzazioni immateriali, il cui valore è diminuito dell'1,12% tra il 2016 e il 2015. Per comprendere l'andamento delle immobilizzazioni immateriali, andiamo ad esplodere questa voce in tutte le sue componenti, prendendo in considerazione un arco temporale più ampio: dal bilancio 2011 (il primo chiuso post quotazione del Gruppo) al bilancio 2016.

<sup>45</sup> La società ha introdotto l'esercizio con chiusura il 31 gennaio nel 2003, dopo che, per circa tre anni, aveva registrato perdite consistenti. Queste ultime erano presumibilmente connesse ad acquisizioni non andate a buon fine. Infatti, tra il 1999 e il 2000, Prada aveva acquisito i marchi Helmut Lang e Jil Sander, i quali avevano registrato ingenti perdite. Nonostante i più che floridi risultati raggiunti in quegli anni dagli altri marchi del Gruppo (Prada e Miu Miu), all'inizio degli anni duemila il *Prada Group* non riusciva ad assorbire i propri costi.

<sup>46</sup> Tutti i dati di seguito riportati sono stati estratti dall'*Annual Report* 2016 del Gruppo Prada e dai dati di bilancio forniti dal database Aida.

Bilancio consolidato	31/01/2017 migl EUR	31/01/2016 migl EUR	31/01/2015 migl EUR	31/01/2014 migl EUR	31/01/2013 migl EUR	31/01/2012 migl EUR
<b>Attivo</b>						
<b>B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI</b>	<b>921.800</b>	<b>932.238</b>	<b>943.304</b>	<b>901.289</b>	<b>878.750</b>	<b>863.526</b>
B.I.1. Costi impianto e ampl.	0	0	0	0	0	0
B.I.2. Costi di sviluppo	12.907	14.987	16.725	19.029	1.677	3.270
B.I.3. Diritti brevetto ind.	0	0	0	0	0	0
B.I.4. Concessioni, licenze	248.444	265.238	277.232	282.913	291.105	303.308
B.I.5. Avviamento/Differenza di consolidamento	518.597	513.218	513.214	504.373	503.987	504.220
di cui: Avviamento	n.d.	n.d.	513.214	504.373	503.987	504.220
B.I.6. Imm. in corso	27.767	26.248	18.813	5.343	8.230	1.476
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali*	114.085	112.547	117.320	89.631	73.751	51.252
Fondo amm.to Immob. Immateriali	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

\*Questa voce comprende i *software* e le indennità di buonuscita.

In prima analisi si può osservare che, dal 2011, il valore totale delle immobilizzazioni immateriali tendeva ad aumentare di anno in anno ed era stato rilevato un avviamento di 504.220 migliaia di euro (nei bilanci precedenti era pari a zero). Dal 2015, però, il totale delle immobilizzazioni immateriali è iniziato a diminuire.

Come già detto nel capitolo precedente, lo IAS 38 stabilisce che possono essere contabilizzate come attività immateriali solo quelle identificabili, controllate dall'entità e capaci di produrre benefici economici futuri. Il Gruppo Prada rileva come attività immateriali i marchi, le licenze, le indennità di buonuscita, i *software*, i costi di sviluppo e l'avviamento.

Nel dettaglio, il Gruppo iscrive i marchi al costo nella sezione B.I.4 - "Concessioni, licenze", includendo anche le spese di registrazione degli stessi. La vita utile dei marchi controllati da Prada è stimata tra i 20 e i 40 anni ed essi sono soggetti all'*impairment test* ogni qualvolta si riscontra una perdita di valore. Le spese di registrazione dei marchi hanno invece una vita utile stimata pari a 10 anni.

L'aliquota di ammortamento stabilita dal Gruppo Prada per i marchi varia tra il 2,5% e il 10% ed essi vengono ammortizzati a quote costanti.

In particolare, vediamo l'evoluzione del costo e del fondo di ammortamento dei marchi negli ultimi tre esercizi.

(importi in migl. EUR)	<b>Marchi</b>
Costo storico	402.604
Fondo ammortamento	125.372
<b>Valore netto contabile al 31/01/2015</b>	<b>277.232</b>
Costo storico	401.503
Fondo ammortamento	136.265
<b>Valore netto contabile al 31/01/2016</b>	<b>265.238</b>
Costo storico	392.205
Fondo ammortamento	143.761
<b>Valore netto contabile al 31/01/2017</b>	<b>248.444</b>




Si noti che il valore netto contabile dei marchi, tra il bilancio 2015 e il bilancio 2016, ha subito le seguenti variazioni.

(importi in migl. EUR)	<b>Marchi</b>
<b>Saldo al 31/01/2016</b>	<b>265.238</b>
Incrementi	305
Ammortamenti	- 11.141
Differenze cambio	- 5.958
<b>Saldo al 31/01/2017</b>	<b>248.444</b>

Da questa tabella si può notare che, nel corso del 2016, i marchi non hanno subito delle svalutazioni.

Il seguente grafico a torta evidenzia come il valore netto contabile dei marchi al 31/01/2017 sia ripartito tra i vari *brand* controllati dal Gruppo Prada<sup>47</sup>.



Per quanto riguarda le indennità di buonuscita (*key-money*), esse rappresentano i costi che il *Prada Group* sostiene per stipulare o subentrare in contratti di locazione di locali commerciali (destinati al canale di vendita *retail*). Queste attività immateriali, fino al 2015, venivano ammortizzate sulla base del periodo minore tra 10 anni (periodo predefinito dal Gruppo) e il periodo residuo del contratto di locazione<sup>48</sup>. Se la società recedeva anticipatamente dal contratto di locazione, la vita utile dell'indennità di buonuscita veniva rideterminata. Nel 2016 *Prada Group* ha investito 251,5 milioni di euro in immobilizzazioni immateriali e materiali, ripartiti per area di destinazione come segue.

<sup>47</sup> La voce "Altro" include i marchi Car Shoe e Luna Rossa, nonché tutte le spese di registrazione dei marchi.

<sup>48</sup> La durata del contratto di affitto include il periodo di rinnovo qualora è molto probabile che l'entità eserciterà questa opzione.

(importi in Euro migliaia)	31 gennaio 2017	31 gennaio 2016
<i>Area retail</i>	151.218	175.019
<i>Area industriale e logistica</i>	54.960	57.849
<i>Area corporate</i>	45.329	104.027
<b>Totale</b>	<b>251.507</b>	<b>336.895</b>

Durante l'esercizio 2016, gli amministratori hanno ritenuto opportuno rivedere la stima della vita utile di alcune immobilizzazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti l'area *retail*. Dunque, vediamo che la vita utile delle indennità di buonuscita dal 2016 è stimata come la minore tra la vita utile e il periodo residuo del contratto di locazione.

Questa decisione deriva dal fatto che Prada ha ormai consolidato la propria esperienza nello sviluppo, così come nella gestione, della rete *retail*. Il *management* ha quindi stabilito che, dato che il processo di espansione geografica dei canali di vendita è terminato, il limite di 10 anni per la vita utile delle immobilizzazioni attinenti l'area *retail* (ovvero le indennità di buonuscita, le migliorie e gli arredi su/degli spazi commerciali in affitto) non è più significativo. La vita utile di uno spazio commerciale è infatti più lunga e i benefici economici cessano con la conclusione del contratto di locazione.

In merito alle altre attività immateriali capitalizzate, vediamo che, in linea con quanto stabilito dallo IAS 38, il Gruppo Prada iscrive nell'attivo i costi di sviluppo, i *software* e altre attività immateriali. Tutte queste immobilizzazioni vengono ammortizzate a quote costanti usando un'aliquota di ammortamento tra il 10% e il 33%.

Di seguito viene riportata l'evoluzione del costo storico e del fondo di ammortamento delle sopra citate immobilizzazioni immateriali, prendendo in esame gli ultimi tre esercizi.

(importi in migl. EUR)	Indennità di buonuscita	Software	Costi di sviluppo
Costo storico	227.813	78.775	65.011
Fondo ammortamento	121.321	67.947	48.286
<b>Valore netto contabile al 31/01/2015</b>	<b>106.492</b>	<b>10.828</b>	<b>16.725</b>
Costo storico	236.655	86.755	64.981
Fondo ammortamento	139.145	71.718	49.994
<b>Valore netto contabile al 31/01/2016</b>	<b>97.510</b>	<b>15.037</b>	<b>14.987</b>
Costo storico	216.951	100.099	63.320
Fondo ammortamento	127.965	75.000	50.413
<b>Valore netto contabile al 31/01/2017</b>	<b>88.986</b>	<b>25.099</b>	<b>12.907</b>

Si noti che, nel prospetto di bilancio consolidato degli ultimi sei esercizi, le indennità di buonuscita e i *software* sono espressi alla voce B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali". Questa voce ha avuto un andamento crescente dal 2011 al 2014, per poi diminuire nel 2015 (da 117.320 a 112.547 euro). Dalla tabella riportata qui

sopra, possiamo notare che nel 2016 l'ammontare delle altre immobilizzazioni immateriali aumenta a causa dell'incremento di valore dei *software*.

In aggiunta alle immobilizzazioni immateriali già citate, l'attivo patrimoniale include anche le immobilizzazioni in corso.

Per esse non è previsto l'ammortamento<sup>49</sup>, ma il loro ammontare varia a causa di incrementi/decrementi di valore, differenze di cambio o altre movimentazioni.

Nella tabella sottostante vengono riportate le cause alla base delle variazioni dei valori netti contabili delle indennità di buonuscita, dei *software*, dei costi di sviluppo e delle immobilizzazioni in corso.

(importi in migl. EUR)	Indennità di buonuscita	Software	Costi di sviluppo	Immobilizzazioni in corso
<b>Saldo al 31/01/2016</b>	<b>97.510</b>	<b>15.037</b>	<b>14.987</b>	<b>26.248</b>
Variazioni del perimetro di consolidamento	-	11	53	-
Incrementi	-	9.010	83	8.209
Ammortamenti	- 10.624	- 5.728	- 1.177	-
Dismissioni	-	- 3	-	-
Differenze cambio	1.787	33	-	55
Altri movimenti	314	6.740	- 1.038	- 6.738
Svalutazioni	- 1	- 1	- 1	- 7
<b>Saldo al 31/01/2017</b>	<b>88.986</b>	<b>25.099</b>	<b>12.907</b>	<b>27.767</b>

La somma delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali, pari a 28,67 milioni di euro, è imputata a conto economico.

L'ultima immobilizzazione immateriale da trattare è l'avviamento. Secondo lo IAS 38, l'avviamento può essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali, solo quando acquisito a titolo oneroso. Inoltre, come per le altre attività immateriali a vita utile indefinita, esso è soggetto almeno annualmente ad *impairment test* per verificare se sono intervenute perdite di valore. In linea con quanto disposto dallo IASB, l'avviamento del Gruppo Prada è allocato alle *cash generating unit* che si ritiene genereranno benefici economici a causa delle sinergie dell'aggregazione aziendale. Le CGU individuate da Prada sono in linea con la sua struttura organizzativa e generano flussi di cassa grazie all'utilizzo periodico

<sup>49</sup> Alle immobilizzazioni in corso non si applica l'ammortamento in quanto rappresentano dei costi per lo sviluppo di un *asset* che non è ancora completo o pronto per l'utilizzo, quindi non genera benefici per la società/gruppo. Gli incrementi di questa voce sono dovuti ai costi necessari per completare gli *asset*. Quando il bene è disponibile per l'uso, il suo valore contabile è riclassificato nella relativa classe di cespiti e da quel momento di applica l'ammortamento.

delle attività a loro imputabili. Nello specifico, il Gruppo individua come CGU i marchi, i canali di vendita e le aree geografiche.

Le unità generatrici di cassa a cui viene allocato il *goodwill* sono verificate ogni anno per tenere sotto controllo possibili riduzioni di valore e, nel caso in cui queste si verificano, il Gruppo confronta il loro valore contabile con il valore recuperabile.

L'*impairment test* avviene sul valore netto contabile delle CGU, il quale è pari al capitale investito netto (espresso dall'avviamento), le altre immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, il capitale circolante netto e altre attività/passività (correnti e non).

Il valore recuperabile usato per il confronto è il valore maggiore tra il *fair value* (al netto dei costi di vendita) e il valore d'uso. Quest'ultimo è uguale al valore attuale dei flussi finanziari attesi che saranno potenzialmente generati dalle CGU prese in esame. I flussi di cassa attesi vengono stimati dal *management* del Gruppo Prada e si basano su previsioni di *budget* e piani pluriennali sviluppati di solito su scenari di cinque anni.

Ex IAS 38, se il valore recuperabile della CGU risulta minore del suo valore contabile, viene rilevata una perdita di valore e va iscritta a conto economico.

L'unica attività immateriale a vita utile indefinita rilevata dal Gruppo Prada è l'avviamento. Per tale ragione, ex IAS 36, esso sarà l'unica immobilizzazione immateriale soggetta ad *impairment test*.

Alla data di chiusura del bilancio 2016, l'avviamento di Prada è pari a 518,597 milioni di euro ed è ripartito sulle seguenti CGU.

(importi in Euro migliaia)	31 gennaio 2017	31 gennaio 2016
<i>Wholesale in Italia</i>	78.355	78.355
<i>Retail in Asia Pacifico e Giappone</i>	311.936	311.936
<i>Retail in Italia</i>	25.850	25.850
<i>Retail in Germania e Austria</i>	5.064	5.064
<i>Retail in Regno Unito</i>	9.300	9.300
<i>Retail in Spagna</i>	1.400	1.400
<i>Retail in Francia e Montecarlo</i>	11.700	11.700
<i>Retail e wholesale in America</i>	48.000	48.000
<i>Area industriale</i>	10.169	3.667
<i>Church's</i>	8.848	9.971
<i>Marchesi Angelo</i>	7.975	7.975
<b>Totale</b>	<b>518.597</b>	<b>513.218</b>

Per quanto riguarda le suddette CGU, il Gruppo ha calcolato il valore recuperabile, ovvero il valore d'uso, attualizzando i flussi di cassa prospettici da esse generati. Il valore d'uso è calcolato utilizzando il metodo dei *discounted cash flow* (DCF) ed è quindi pari alla somma dei valori attuali dei flussi di cassa futuri attesi, i quali si basano su piani previsionali sviluppati su ogni singola CGU e sul valore attuale delle attività operative ad essi relative alla fine del periodo esaminato nel *business plan*. Quest'ultimo si sviluppa su arco temporale di cinque anni e viene realizzato partendo dal *budget* 2017, creato dalle varie funzioni aziendali.

Per completezza, di seguito viene riportata la formula dei DCF.

$$Present\ value = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{CF_n \cdot (1+g)}{(1+WACC)^n \cdot (WACC-g)}$$

Già dal bilancio 2015 non era stato previsto nessuno sviluppo di *business*, poiché nel piano prospettico 2017-2020 non erano state previste nuove aperture di negozi. Per quanto riguarda il canale *wholesale*, invece, le ipotesi di sviluppo ad esso applicate sono prudenziali.

Per attualizzare i flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale (WACC).

I WACC utilizzati dal Gruppo Prada negli ultimi tre esercizi vengono riportati nella tabella seguente.

	31/01/17	31/01/16	31/01/15
<b>WACC range</b>	4,5% - 14,4%	5% - 15,5%	5,9% - 19,8%

Il WACC durante ogni esercizio è stato calcolato per ogni singola CGU soggetta ad *impairment test*, prendendo in considerazione anche i rischi specifici di ogni area geografica, come ad esempio il rischio di mercato e il rendimento dei titoli del debito pubblico.

Il tasso di crescita (g) usato è tra lo 0% e l'11% (nel 2015 esso era compreso tra lo 0% e il 10%) e sono state prese in considerazione sia prospettive di inflazione sia i fattori di crescita di ciascun paese. Il tasso di crescita maggiormente utilizzato è pari all'1,5%, ciò è dovuto alla stima prudenziale effettuata congiuntamente sulla crescita attesa del mercato del lusso e sulla situazione specifica del Gruppo Prada.

Per quanto riguarda il calcolo del valore recuperabile sulla base del *fair value*, invece, Prada utilizza il metodo dei multipli di mercato o il metodo delle *royalties*.

Al 31 gennaio 2017, gli *impairment test* effettuati sulle CGU prese in esame non hanno evidenziato perdite di valore.

Come dettato dallo IAS 38, i seguenti beni intangibili non possono essere capitalizzati e vanno imputati a conto economico:

- costi di pubblicità;
- costi per la formazione del personale;
- costi di ricerca;
- costi di *start-up*;
- costi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale;
- costi di impianto e ampliamento.

*Prada Group* rileva a conto economico dei costi di sviluppo e dei costi di pubblicità, i quali vengono raggruppati nella macro categoria dei costi di gestione. Si noti che vengono imputati a conto economico anche i costi di sviluppo che, ex IAS 38, possono essere capitalizzati se rispettano le condizioni previste al paragrafo 57 del suddetto principio contabile internazionale. Invero, lo IASB stabilisce che i costi di sviluppo possono essere capitalizzati solo se l'entità può dimostrare:

- “a) la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;
- b) la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;
- c) la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;
- d) in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;
- e) la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;
- f) la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo”<sup>50</sup>.

Di seguito viene riportato il conto economico consolidato del Gruppo Prada al 31/01/2017 e al 31/01/2016.

---

<sup>50</sup> Criteri per la capitalizzazione dei costi di sviluppo, estratti dallo IAS 38, paragrafo 57.

(importi in Euro migliaia)	Nota	dodici mesi chiusi al 31 gennaio 2017		dodici mesi chiusi al 31 gennaio 2016	
			%		%
Ricavi netti	30	3.184.069	100,0%	3.547.771	100,0%
Costo del venduto	31	(894.957)	-28,1%	(980.206)	-27,6%
<b>Margine lordo</b>		<b>2.289.112</b>	<b>71,9%</b>	<b>2.567.565</b>	<b>72,4%</b>
Costi di gestione	32	(1.857.931)	-58,4%	(2.064.672)	-58,2%
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>		<b>431.181</b>	<b>13,5%</b>	<b>502.893</b>	<b>14,2%</b>
Interessi passivi e altri proventi (oneri) finanziari, netti	33	(18.003)	-0,6%	(29.872)	-0,9%
Dividendi da partecipazioni	34	2.252	0,1%	2.311	0,1%
<b>Risultato prima delle imposte</b>		<b>415.430</b>	<b>13,0%</b>	<b>475.332</b>	<b>13,4%</b>
Imposte	35	(131.240)	-4,1%	(141.994)	-4,0%
<b>Utile netto consolidato dell'esercizio</b>		<b>284.190</b>	<b>8,9%</b>	<b>333.338</b>	<b>9,4%</b>
Utile netto di Terzi	29	5.861	0,2%	2.450	0,1%
<b>Utile netto di Gruppo</b>	<b>28</b>	<b>278.329</b>	<b>8,7%</b>	<b>330.888</b>	<b>9,3%</b>
<b>Utile base e diluito per azione (in Euro per azione)</b>	<b>36</b>	<b>0,109</b>		<b>0,129</b>	

Si noti che i costi di gestione del 2016 hanno un'incidenza del 58,35% sui ricavi netti, ma che, rispetto a quelli sostenuti nel 2015, essi sono diminuiti del 10%. Maggiori dettagli su tale riduzione di valore vengono dati nelle note in calce al bilancio, dove si evince che i minori costi di gestione sono associati a nuove misure intraprese dal Gruppo in merito alla gestione dei processi cardine, al diminuire dei costi variabili e a minori ammortamenti dovuti a modifiche nel calcolo della vita utile di alcune immobilizzazioni materiali e immateriali<sup>51</sup>.

I costi di gestione di Prada sono composti dai seguenti elementi.

(importi in Euro migliaia)	dodici mesi chiusi al 31 gennaio 2017		dodici mesi chiusi al 31 gennaio 2016	
		% sui ricavi netti		% sui ricavi netti
Costi di <i>design</i> e sviluppo del prodotto	125.258	3,9%	134.272	3,8%
Costi di pubblicità e comunicazione	172.549	5,4%	191.695	5,4%
Costi di vendita	1.383.337	43,4%	1.517.443	42,8%
Costi generali e amministrativi	176.787	5,7%	221.262	6,2%
<b>Totale costi di gestione</b>	<b>1.857.931</b>	<b>58,4%</b>	<b>2.064.672</b>	<b>58,2%</b>

<sup>51</sup> Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, abbiamo visto in precedenza come nel 2016 è cambiata la modalità di stima della vita utile delle indennità di buonuscita.

Si noti che, nonostante i costi di pubblicità e comunicazione sono diminuiti rispetto all'esercizio precedente, essi continuano ad avere un'incidenza del 5,4% sui ricavi netti.

(importi in migl. EUR)	31/01/2017	31/01/2016	2016 vs. 2015
Ricavi netti	3.184.069	3.547.771	-10,25%
Costi di pubblicità e comunicazione	172.549	191.695	-9,99%

<i>Incidenza dei costi sui ricavi</i>	5,4%	5,4%
---------------------------------------	------	------

Il Gruppo Prada attribuisce tale situazione al sostenimento di minori costi per spazi media tradizionali ed alla diminuzione degli oneri per sponsorizzazioni.

I costi di *design* e di sviluppo del prodotto, invece, sono in linea con quelli sostenuti nell'anno precedente.

I costi di vendita sostenuti nel 2015 risultano maggiori rispetto al 2016 poiché in quell'anno Prada ha espanso notevolmente il *network retail* (nel 2014 i costi di vendita erano pari a 1.340,8 milioni di euro), ma al contempo non vi è stato un incremento dei ricavi. Nel 2016 la situazione è rientrata e, difatti, i costi di vendita (1.383,3 milioni di euro) sono di ammontare molto più simile al 2014.

In ultimo, vediamo che i costi generali ed amministrativi sono in diminuzione (-20% rispetto al 2015, dopo un incremento del +7,9% tra il 2015 e il 2014).



## 3.2 I bilanci civilistici pre D.Lgs. 139/2015

### 3.2.1 Loro Piana SpA

Loro Piana è un'azienda 100% *made in Italy*, operante nel settore dei beni di lusso. Essa nasce come impresa familiare nel 1924 e porta il nome del suo fondatore: Pietro Loro Piana.

Loro Piana produce principalmente capi di abbigliamento, ma è a tutti gli effetti un'azienda tessile. Nei primi decenni di attività essa era particolarmente nota al pubblico per i suoi tessuti di alta qualità, utilizzati sia per prodotti di sartoria che per decorare mobili, immobili, barche, etc..

La chiave del successo dell'azienda è però la ricerca e la lavorazione di *cashmere* di alta qualità. L'azienda infatti produce i propri tessuti interamente in Italia, ma controlla direttamente le proprie materie prime in Asia e Sud America. Loro Piana lavora *cashmere* derivante da vigogne (una tipologia di camelide dal pelo soffice e caldo) e *baby cashmere* (una fibra molto rara ottenuta dal pelo dei cuccioli di una particolare tipologia di capra – capra *Hircus*), nel pieno rispetto delle vite di tali animali. Dato l'altro grado di competenze specifiche richieste per la lavorazione di tali tessuti pregiati, da cui molto spesso derivano prodotti creati interamente a mano, il *target* di clientela a cui Loro Piana si riferisce è particolarmente di nicchia. Difatti, seppur è un'impresa operante (anche) nel mercato della moda internazionale, la sua cultura aziendale è improntata sull'unicità del prodotto e fa sì che essa si distingua da molti suoi *competitor*, tra cui Prada.

Il “giro di boa” avviene però negli anni '70, quando a capo dell'azienda vi è la quarta generazione: i fratelli Sergio e Pier Luigi Loro Piana. I due imprenditori sviluppano la struttura aziendale su due divisioni, la divisione tessile e la divisione *luxury goods*, i cui compiti erano, rispettivamente, continuare a ricercare i tessuti più nobili e affinarne la lavorazione e sviluppare la produzione di una linea di abbigliamento d'*élite* marchiato Loro Piana e una rete di negozi d'abbigliamento.

Negli anni successivi, in particolare dagli anni '90, Loro Piana apre circa 130 punti vendita monomarca in tutte le strade dello *shopping* più rinomate al mondo, espandendo la propria rete *retail* e *wholesale* dagli USA all'estremo oriente. Dal 2012, inoltre, implementa anche una piattaforma di *e-commerce*. La crescente voglia di espansione e, più in generale, il panorama globale del settore del lusso, fanno sì che a dicembre 2013 Loro Piana cede l'80% delle proprie azioni al gruppo LVMH, *leader* mondiale nel mercato dei beni di lusso.

LVMH è un gruppo francese, capitanato dal noto imprenditore Bernard Arnault, che vanta in portafoglio ben 70 dei marchi più esclusivi del mondo del lusso. Tra questi vi sono nomi dello spessore di Louis Vuitton, Bulgari, Fendi, DKNY, Givenchy, Céline, Moët & Chandon, Sephora, Acqua di Parma, Zenith, Dior e tanti altri.

Già dai *brand* sopracitati si evince che LVMH opera nel mercato del lusso inteso a 360°, dalle *maison* di moda ai produttori di vini e alcolici, alle gioiellerie e orologerie di alta gamma, alle imprese cosmetiche.

Tornando a Loro Piana, vediamo che nel 2015 il consiglio di amministrazione vedeva come presidente Antoine Arnault (figlio di Bernard), come vice presidente Pier Luigi Loro Piana e come amministrato delegato (*Chief Executive Officer* – CEO) Matthieu Brisset.

### **3.2.2 Il bilancio 2015 di Loro Piana SpA**

Nel seguente paragrafo vengono evidenziate le modalità di contabilizzazione dei beni intangibili nei bilanci di esercizio di Loro Piana SpA, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

Loro Piana SpA è una società per azioni non quotata e, dunque, non rientra tra le categorie di imprese obbligate per legge alla redazione del bilancio, d'esercizio e consolidato, secondo gli IAS/IFRS.

Inoltre, la società LVMH S.E., proprietaria dell'80% delle quote, redige il bilancio consolidato in Francia, pertanto, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/91, Loro Piana SpA è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Difatti, Loro Piana redige il bilancio d'esercizio secondo i criteri previsti dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile, così come modificati dal D.Lgs. 6/2003. La normativa di riferimento è poi integrata dalle disposizioni contabili dettate dall'Organismo di Contabilità Italiana.

Il bilancio è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Loro Piana ha inoltre redatto il rendiconto finanziario, il quale analizza i flussi finanziari generati dall'impresa. Fino al 2015, questo documento non era obbligatorio, ma la sua predisposizione era facoltativa. La società ha comunque ritenuto opportuno redigerlo per poter offrire una migliore informativa agli *users* del bilancio.

Nel valutare le varie voci di bilancio, Loro Piana SpA ha seguito il principio della prudenza, della competenza e della prospettiva di continuità dell'attività di impresa.

Di seguito viene proposto lo schema dell'attivo di stato patrimoniale della società, riclassificato per macro aree<sup>52</sup>, con riferimento agli ultimi cinque esercizi.

---

<sup>52</sup> Tutti i dati di bilancio riportati in questo paragrafo sono estratti dal bilancio d'esercizio 2015 di Loro Piana SpA, estratto dal database Aida.

Bilancio d'esercizio	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR	31/12/2011 EUR
<b>Attivo</b>					
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>210.136.468</b>	<b>240.841.639</b>	<b>236.640.626</b>	<b>225.544.228</b>	<b>194.032.031</b>
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	23.551.456	26.562.385	28.504.088	23.359.181	19.959.064
B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI	54.186.440	55.392.072	54.519.648	49.414.220	41.774.886
B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	132.398.572	158.887.182	153.616.890	152.770.827	132.298.081
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>317.178.666</b>	<b>323.709.074</b>	<b>310.553.235</b>	<b>275.549.024</b>	<b>253.635.326</b>
C.I. TOTALE RIMANENZE	187.042.028	191.167.127	185.254.860	170.875.247	151.121.609
C.II. TOTALE CREDITI	129.230.158	131.846.542	124.885.008	103.921.756	102.005.689
C.III. TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE	906.480	695.405	413.367	752.021	508.028
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.458.076</b>	<b>4.118.361</b>	<b>4.061.721</b>	<b>4.743.282</b>	<b>1.164.138</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>533.773.210</b>	<b>568.669.074</b>	<b>551.255.582</b>	<b>505.836.534</b>	<b>448.831.495</b>

In prima analisi, si noti che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è leggermente diminuito rispetto all'esercizio 2014 (-6,14%).

In particolare, si noti che l'attivo fisso è maggiormente diminuito rispetto all'attivo circolante (rispettivamente -12,75% e -2,02% rispetto al 2014), ma, di contro, l'ammontare dei ratei e risconti è aumentato esponenzialmente rispetto al precedente esercizio (+56,81%).

Data la natura di questo elaborato, andiamo ad analizzare nel dettaglio la voce delle immobilizzazioni immateriali. In linea con quanto dettato dall'Organismo Italiano di Contabilità, Loro Piana SpA iscrive le immobilizzazioni immateriali al costo, comprensivo anche degli oneri accessori.

La tabella seguente mostra l'andamento delle immobilizzazioni immateriali dal 2011 al 2015.

Bilancio d'esercizio	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR	31/12/2011 EUR
<b>Attivo</b>					
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	23.551.456	26.562.385	28.504.088	23.359.181	19.959.064
B.I.1. Costi impianto e ampl.	0	339.939	3.266.336	4.990.380	5.989.068
B.I.2. Costi ricerca, svilup. e pubb.	0	0	0	0	0
B.I.3. Diritti brevetto ind.	2.790.000	2.928.405	2.132.182	2.134.688	1.877.048
B.I.4. Concessioni, licenze	0	0	0	146	472
B.I.5. Avviamento/Differenza di consolidamento	1.481.250	1.706.250	1.931.250	2.156.250	2.381.250
di cui: Avviamento	1.481.250	1.706.250	1.931.250	2.156.250	n.d.
B.I.6. Imm. in corso	19.968	10.968	1.182.493	3.975.476	3.491.549
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	19.260.238	21.576.823	19.991.827	10.102.241	6.219.677

Analizzando uno scenario di cinque esercizi, si può notare che le immobilizzazioni immateriali hanno avuto un andamento crescente dal 2011 al 2013, ma tra il 2013 e il 2015 sono diminuite del 17,38%.

In particolare, oltre ad essere diminuite tutte le singole voci di immobilizzazioni immateriali presenti anche negli esercizi precedenti, nel 2015 i costi di impianto e di ampliamento risultano pari a zero.

Nel dettaglio, vediamo che i costi di impianto ed ampliamento iscritti negli anni precedenti l'esercizio 2015 si riferivano, in parte, a costi sostenuti su immobili di proprietà di terzi utilizzati per svolgere attività commerciale (*network retail*) e venivano ammortizzati in base alla durata prevista dal contratto di locazione. È dunque ragionevole ritenere che nel 2015 l'ammontare di tali costi sia pari a zero in virtù della conclusione di tutti i contratti di locazione di punti vendita.

Confluiscono nella voce costi di impianto ed ampliamento anche i costi sostenuti per progetti pluriennali, ammortizzati su un arco temporale di cinque anni, concluso nel 2014.

Inoltre, a causa dell'incremento dell'attività d'impresa, Loro Piana aveva effettuato un aumento di capitale, anch'esso iscritto tra i costi di impianto ed ampliamento ed ammortizzato in cinque anni.

Ex OIC 24 ante D.Lgs. 139/2015, solo i costi di ricerca e sviluppo connessi a specifici progetti possono essere capitalizzati. Loro Piana SpA non ha rilevato costi aventi questa caratteristica, ma ha sostenuto costi di ricerca e sviluppo funzionali all'attività di impresa di *routine*, i quali confluiscono nel conto economico.

Alla voce B.I.3, nel 2015 vengono iscritti i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno per un ammontare di 2.790.000 euro, in lieve calo rispetto al 2014 (-4,73%).

In questa categoria vengono compresi i *software* aziendali, poiché soddisfano la definizione di diritti di utilizzazione delle opere di ingegno. Essi vengono ammortizzati in tre esercizi.

In riferimento alla voce raggruppante le concessioni, le licenze e i marchi, vediamo che la società contabilizza in questa categoria le licenze d'uso dei *software*, ammortizzate in cinque esercizi, e i marchi acquisiti presso terzi, ammortizzati in dieci esercizi. Al 31/12/2015 la sezione B.I.4 risulta di ammontare nullo, questo perché da un lato le licenze d'uso dei *software* sono state ammortizzate fino all'esercizio 2012 e, dall'altro, Loro Piana non ha acquisito marchi.

Difatti, Loro Piana SpA è proprietaria unicamente di marchi generati internamente, dunque non identificabili. Di conseguenza, le spese ad essi direttamente imputabili (ad esempio per la registrazione o il rinnovo) confluiscono nel conto economico dell'esercizio in cui vengono sostenute. Nel 2015 la società ha sostenuto costi in tal senso e ha provveduto ad imputarli interamente a conto economico.

Per quanto riguarda l'avviamento (acquisito a titolo oneroso), ex art. 2426 c.c. nella versione del 2003, esso deve essere ammortizzato in cinque esercizi, ma tale limite temporale può essere esteso fino ad un massimo di venti anni se la società ritiene che la vita utile di tale attività immateriale sia superiore a cinque anni. Nel caso in esame, il collegio sindacale approva l'iscrizione dell'avviamento e la società ritiene che esso ha una vita utile pari a dodici anni e, quindi, viene ammortizzato sulla base della sua vita utile. Loro Piana giustifica tale decisione in nota integrativa, dichiarando che le prospettive reddituali della rete *retail* sono positive e di lungo periodo e che l'avviamento dell'impresa è connesso a queste ultime.

Le immobilizzazioni in corso riguardano i costi non ordinari sostenuti da Loro Piana per l'apertura di nuovi *store* (c.d. costi pre-operativi). Essi sono connessi a tutta la fase di pre-allestimento dei negozi e vengono iscritti in tale voce dell'attivo sulla base di analisi qualitative e quantitative fatte dai redattori del bilancio. In seguito all'apertura al pubblico del punto vendita, essi vengono ammortizzati lungo la vita utile del contratto di locazione dell'immobile.

Infine abbiamo la voce "altre immobilizzazioni immateriali", la quale include i costi dei c.d. *key money* e i costi delle migliorie apportate ad immobili commerciali in affitto, ammortizzati in base alla durata dei contratti di locazione a cui si riferiscono.

Ad ogni chiusura di bilancio, Loro Piana SpA valuta se le immobilizzazioni sono state impattate da perdite di valore. Se si riscontrano perdite di valore durevoli, la società provvede a stimare il valore recuperabile dell'attività e a svalutarla. Nel caso in cui i presupposti che hanno portato alla svalutazione della immobilizzazione vengono meno, viene ripristinato il suo valore originario.

Nella tabella a seguire vengono riportate le cause alla base delle variazioni dei valori netti contabili di tutte le immobilizzazioni immateriali.

	Costi di impianto ed ampliamento	Diritti di utiliz. Opere di ingegno	Concessioni/licenze e marchi	Avviamento	Immob. in corso ed acconti	Altre immob. Immat.	Totali
<b>Saldo al 31/12/2014</b>	<b>339.939</b>	<b>2.928.404</b>	-	<b>1.706.250</b>	<b>10.968</b>	<b>21.576.822</b>	<b>26.562.385</b>
Incrementi	-	2.347.384	-	-	9.000	920.036	3.276.420
Decrementi Write-off	-	-	-	-	-	-	-
Riclassifiche	-	-	-	-	-	-	-
Utilizzi/Riclass. Fondo	-	-	-	-	-	-	-
Ammortamenti	- 339.939	- 2.485.787	-	- 225.000	-	- 3.236.620	- 6.287.350
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	<b>-</b>	<b>2.790.001</b>	<b>-</b>	<b>1.481.250</b>	<b>19.968</b>	<b>19.260.238</b>	<b>23.551.456</b>

Si evince che, nel corso del 2015, alcune immobilizzazioni immateriali hanno subito degli incrementi di valore. Andando nel dettaglio, vediamo che l'incremento di valore alla voce "diritti di utilizzazione delle opere di ingegno" è connesso ai costi sostenuti per lo sviluppo della rete *e-commerce*. Tali costi si riferiscono in particolare all'ideazione ed implementazione della piattaforma *online*, la quale è stata anche utilizzata dalle società controllate USA e China, a cui è stata computata la loro quota parte di costo. Inoltre, il suddetto maggior valore è connesso anche all'investimento effettuato per l'acquisto di *software* per lo sviluppo della piattaforma SAP HR, all'implementazione di infrastrutture relative al potenziamento delle divisioni aziendali e al processo di integrazione con LVMH.

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni in quanto si riferisce all'acquisizione del punto vendita di Venezia (avvenuta nel 2010). Nel corso dell'esercizio in esame Loro Piana SpA non ha riscontrato perdite di valore.

L'aumento delle "altre immobilizzazioni immateriali" è, come già detto, relativo alle migliorie apportate a negozi oggetto di locazione. Nel corso del 2015, infatti, la società ha ristrutturato l'*outlet* di Castelromano e lo *showroom* della sede di Borgosesia. In più, sono stati effettuati diversi investimenti per la messa in sicurezza degli stabilimenti produttivi.

Per quanto riguarda la quota totale di ammortamento, pari a 6.287.350 euro, essa è stata imputata a conto economico alla voce B.10.a "ammortamento immobilizzazioni immateriali" ex art. 2425 c.c..

Di seguito viene proposto lo schema di conto economico di Loro Piana SpA degli ultimi cinque esercizi.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR	31/12/2011 EUR
<b>A. TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE</b>	<b>528.348.312</b>	<b>532.864.315</b>	<b>510.267.841</b>	<b>489.812.151</b>	<b>450.306.905</b>
A.1. Ricavi vendite e prestazioni	518.882.809	505.502.189	483.655.558	462.410.209	423.487.672
A.2. Var. rimanenze prodotti	-9.491.200	11.633.555	9.434.391	14.146.451	14.433.540
A.3. Variazione lavori	0	0	0	0	0
A.4. Incrementi di immob.	0	0	0	0	0
A.5. Altri ricavi	18.956.703	15.728.571	17.177.892	13.255.491	12.385.693
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>445.705.359</b>	<b>435.144.516</b>	<b>427.507.610</b>	<b>403.386.944</b>	<b>378.470.836</b>
B.6. Materie prime e consumo	155.252.242	162.993.404	180.639.361	180.700.917	152.605.888
B.7. Servizi	141.498.314	135.748.017	128.644.146	117.973.176	114.104.230
B.8. Godimento beni di terzi	15.995.699	16.300.559	16.578.111	15.225.301	15.628.604
B.9. Totale costi del personale	101.648.925	87.583.519	83.240.171	76.599.090	76.051.721
B.10. TOT Ammortamenti e svalut.	13.248.127	13.844.701	13.026.900	10.373.689	9.836.883
B.11. Variazione materie	-5.366.101	5.721.288	-4.945.222	-5.607.187	3.732.718
B.12. Accantonamenti per rischi	2.940.235	5.042.000	3.187.388	0	98.000
B.13. Altri accantonamenti	0	0	4.746.565	0	2.807.000
B.14. Oneri diversi di gestione	20.487.918	7.911.028	2.390.190	8.121.958	3.605.792
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>82.642.953</b>	<b>97.719.799</b>	<b>82.760.231</b>	<b>86.425.207</b>	<b>71.836.069</b>
<b>C. TOTALE PROVENTI E ONERI</b>	<b>14.933.203</b>	<b>14.833.771</b>	<b>-4.015.306</b>	<b>-2.748.703</b>	<b>-1.056.385</b>
C.15. Tot. proventi da partecip.	18.138.074	16.941.848	0	6.273	121.123
C.16. TOT Altri Proventi	2.057.888	2.346.243	1.905.908	2.109.528	2.228.994
C.17. Totale Oneri finanziari	4.820.043	4.142.651	4.364.848	4.288.594	3.729.333
C.17.bis Utili e perdite su cambi	-442.716	-311.669	-1.556.366	-575.910	322.831
<b>D. TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.</b>	<b>-2.621.838</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.043.984</b>	<b>-10.241</b>	<b>-632.926</b>
D.18. TOT Rivalutazioni	0	0	0	0	0
D.19. TOT Svalutazioni	2.621.838	7.000.000	1.043.984	10.241	632.926
<b>E. TOTALE PROVENTI/ONERI</b>	<b>73.649</b>	<b>-11.201.510</b>	<b>-1.433.804</b>	<b>3.054.164</b>	<b>-160.254</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>95.027.967</b>	<b>94.352.060</b>	<b>76.267.137</b>	<b>86.720.427</b>	<b>69.986.504</b>
20. Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate	24.971.360	30.785.836	26.939.826	28.231.631	24.909.689
<b>21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>70.056.607</b>	<b>63.566.224</b>	<b>49.327.311</b>	<b>58.488.796</b>	<b>45.076.815</b>

Si noti che la voce B.7 “Servizi”, di ammontare pari a 141.498.314 euro, contiene diverse voci di costo, tra cui anche:

- spese pubblicitarie per un valore di 7.240.936 euro (+17,3% vs. 2014);
- costi di registrazione di marchi generati internamente pari a 415.135 euro, aggregati nella sotto voce “altri servizi”.

### 3.3 I bilanci civilistici post D.Lgs. 139/2015

#### 3.3.1 Nuovi assetti interni

A seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo LVMH, Loro Piana ha incrementato la propria attività ed ha iniziato ad espandere sempre di più la propria rete *retail* e *wholesale*.

Nel corso del 2016 è stato nominato amministratore delegato di Loro Piana SpA Fabio d'Angelantonio, classe 1969 e, in precedenza, *Chief Marketing Officer* di Luxottica. Il nuovo CEO di Loro Piana ha come *mission* l'espansione del *brand*, il quale è sempre stato un marchio atipico rispetto a tutti gli altri presenti nel mercato dei beni di lusso.

In precedenza, infatti, Loro Piana non aveva mai ideato una campagna pubblicitaria su riviste di moda, come anche non era presente su nessun *social network*. Inoltre, lo stile dei capi d'abbigliamento prodotti dalla società necessitava di un tocco di novità, senza però perdere l'eleganza che contraddistingue l'azienda e l'eccellente qualità del prodotto. Orbene, il nuovo amministratore delegato ha ben chiara la direzione da intraprendere, senza però far perdere al marchio la propria identità, poiché essa è il suo punto di forza. A differenza di altri *brand* posseduti da LVMH, Loro Piana ha il pieno controllo della catena di produzione, dall'allevamento degli animali da cui derivano i tessuti più pregiati, alla lavorazione delle fibre più nobili e, infine, alla distribuzione dei prodotti finali attraverso circa 150 negozi.

Va detto, però, che LVMH possiede delle opzioni *put* e *call* sul restante 20% del capitale sociale, quindi la famiglia Loro Piana potrebbe un giorno non essere più proprietaria. Nel marzo 2017 LVMH ha infatti acquistato un ulteriore 5% di capitale, facendo così salire la sua partecipazione all'85%.

#### 3.3.2 Il bilancio 2016 di Loro Piana SpA

Lo scopo di questo ultimo paragrafo è andare ad evidenziare le nuove modalità di contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015.

Nel precedente capitolo abbiamo visto come la direttiva 2013/34/UE è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 139/2015, il quale ha introdotto diverse novità in materia di bilanci civilistici, tra queste:

- a. l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico;
- b. l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario;
- c. l'uso del metodo del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli di debito;
- d. la valutazione dei derivati al loro *fair value*;
- e. il divieto di iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale;
- f. il divieto di capitalizzare i costi di ricerca (di base) e di pubblicità;
- g. le nuove modalità di ammortamento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso.



Si ricorda che le nuove disposizioni introdotte dal suddetto decreto devono essere applicate ai bilanci con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il bilancio di Loro Piana SpA chiuso il 31/12/2016, dunque, è stato redatto in conformità ai nuovi principi contabili nazionali e agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

*In primis*, vediamo che il bilancio 2016 di Loro Piana è composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. Quest'ultimo documento era già stato introdotto in fase di redazione del bilancio 2015, nonostante solo dal 2016 è diventato parte integrante (ed obbligatoria) del bilancio civilistico.

Inoltre, il conto economico redatto dagli amministratori di Loro Piana SpA, ex D.Lgs. 139/2015, non prevede più la sezione straordinaria E - "proventi e oneri straordinari".

Per quanto riguarda l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per per crediti, debiti e titoli di debito, Loro Piana SpA si è avvalsa della facoltà, prevista dal D.Lgs. 139/2015, di non applicare tale metodo alle operazioni messe in essere prima del 1° gennaio 2016.

Alcuni principi contabili nazionali post decreto legislativo del 2015 prevedono la riclassificazione delle poste di bilancio dell'esercizio 2015, in virtù di una maggiore comparabilità con le voci contabili iscritte al 31/12/2016. Loro Piana SpA specifica in nota integrativa i casi in cui è stato opportuno procedere a tali riclassificazioni.

Ad esempio questo è il caso della contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, poiché il nuovo OIC 32 viene applicato retrospettivamente. In sede di prima applicazione, nei limiti delle operazioni di copertura in essere a gennaio 2016, la società ritiene che la copertura è totalmente efficace, e ciò avviene quando lo strumento di copertura e l'elemento coperto corrispondono o sono chiaramente allineati.

Loro Piana SpA effettua operazioni di copertura di flussi finanziari e rileva al *fair value* lo strumento di copertura nello stato patrimoniale; in contropartita si avrà un ammontare a patrimonio netto alla voce A.VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Inoltre, in virtù delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015, la società ha costituito la "riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" alla voce A.X del patrimonio netto, con conseguente eliminazione del credito nell'attivo dello stato patrimoniale.

Nel prosieguo ci soffermeremo sulle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 ed espresse ai punti f. e g. dell'elenco sopra riportato.

Di seguito viene rappresentato l'attivo dello stato patrimoniale dei bilanci di Loro Piana SpA, prendendo in esame gli ultimi cinque esercizi<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Tutti i dati di bilancio riportati in questo paragrafo sono estratti dal bilancio d'esercizio 2016 di Loro Piana SpA, estratto dal database Aida.

Bilancio d'esercizio	31/12/2016 EUR	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR
<b>Attivo</b>					
<b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>191.582.791</b>	<b>210.136.468</b>	<b>240.841.639</b>	<b>236.640.626</b>	<b>225.544.228</b>
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	21.541.459	23.551.456	26.562.385	28.504.088	23.359.181
B.II. TOTALE IMMOB. MATERIALI	56.464.432	54.186.440	55.392.072	54.519.648	49.414.220
B.III. TOTALE IMMOB. FINANZIARIE	113.576.900	132.398.572	158.887.182	153.616.890	152.770.827
B.III.4. Strumenti finanziari derivati attivi	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>343.010.791</b>	<b>317.178.666</b>	<b>323.709.074</b>	<b>310.553.235</b>	<b>275.549.024</b>
C.I. TOTALE RIMANENZE	193.729.025	187.042.028	191.167.127	185.254.860	170.875.247
C.II. TOTALE CREDITI	148.708.323	129.230.158	131.846.542	124.885.008	103.921.756
C.III. TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0
C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE	573.443	906.480	695.405	413.367	752.021
<b>D. RATEI E RISCONTI</b>	<b>7.877.003</b>	<b>6.458.076</b>	<b>4.118.361</b>	<b>4.061.721</b>	<b>4.743.282</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>542.470.585</b>	<b>533.773.210</b>	<b>568.669.074</b>	<b>551.255.582</b>	<b>505.836.534</b>

In linea con la strategia di espansione messa in atto da Loro Piana SpA e, dunque, in relazione ai maggiori investimenti eseguiti dalla società, si noti che il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è aumentato dell'1,63% rispetto all'esercizio 2015.

In particolare, l'attivo fisso è ulteriormente diminuito (-8,8% vs. 2015 contro -12,75% 2015 vs. 2014), mentre l'attivo circolante è incrementato dell'8,1% rispetto all'esercizio precedente (tra il 2015 e il 2014, invece, era diminuito del 2,02%). I ratei e risconti, invece, continuano ad avere un *trend* crescente, ma nel 2016 l'ammontare crescente di tale voce è stato contenuto rispetto al passato (tra il 2015 e il 2014 era +56,81%, mentre tra il 2016 e il 2015 l'aumento dei ratei e risconti è del +21,97%).

Focalizziamoci in particolare sulle immobilizzazioni immateriali le quali, in linea con quanto dettato dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, vengono iscritte al costo, comprensivo anche degli oneri accessori (quando si tratta di beni immateriali) e, quando previsto dal legislatore, previo consenso del collegio sindacale.

La tabella seguente mostra l'andamento delle immobilizzazioni immateriali dal 2012 al 2016.

Bilancio d'esercizio	31/12/2016 EUR	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR
<b>Attivo</b>					
B.I. TOTALE IMMOB. IMMATERIALI	21.541.459	23.551.456	26.562.385	28.504.088	23.359.181
B.I.1. Costi impianto e ampl.	51.488	0	339.939	3.266.336	4.990.380
B.I.2. Costi di sviluppo	0	0	0	0	0
B.I.3. Diritti brevetto ind.	3.168.379	2.790.000	2.928.405	2.132.182	2.134.688
B.I.4. Concessioni, licenze	84.722	0	0	0	146
B.I.5. Avviamento/Differenza di	1.256.250	1.481.250	1.706.250	1.931.250	2.156.250
di cui: Avviamento	1.256.250	1.481.250	1.706.250	1.931.250	2.156.250
B.I.6. Imm. in corso	115.939	19.968	10.968	1.182.493	3.975.476
B.I.7. Altre immobiliz. Immateriali	16.864.681	19.260.238	21.576.823	19.991.827	10.102.241

Analizzando un arco temporale di cinque anni, notiamo che il *trend* decrescente dell'ammontare delle immobilizzazioni immateriali nel 2016 continua (-8,53% vs. 2015).

Tuttavia si noti che, a differenza dell'esercizio precedente, nel 2016 Loro Piana SpA registra dei costi di impianto e ampliamento e iscrive anche un ammontare alla voce "concessioni, licenze". Inoltre, vediamo che le immobilizzazioni in corso sono esponenzialmente aumentate, passando da 19.968 euro nel 2015 a 115.939 euro nel 2016 (+ 481%).

Guardando i dati di bilancio sopra riportati, si deduce quindi che il minor valore totale delle immobilizzazioni immateriali è connesso al decremento di valore dell'avviamento e delle "altre immobilizzazioni immateriali".

Andando ad analizzare ogni singola voce nel dettaglio, vediamo che i costi di impianto ed ampliamento iscritti nel bilancio 2016 per un ammontare di 51.488 euro si riferiscono a costi sostenuti su immobili di proprietà di terzi e destinati ad attività commerciale. Tali costi vengono ammortizzati lungo l'arco temporale previsto dal contratto di locazione.

In aggiunta, confluiscono nella sezione B.I.1 "costi di impianto e ampliamento" anche le spese relative ad un aumento di capitale disposto da Loro Piana SpA, anche questo valore viene ammortizzato in cinque anni.

Una delle più importanti novità introdotte dall'OIC 24 post D.Lgs. 139/2015 riguarda la sezione B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Difatti, il nuovo principio contabile nazionale vieta di capitalizzare i costi di ricerca (di base) e di pubblicità, i quali confluiranno nel conto economico. Di conseguenza, la sezione B.I.2 è stata rinominata "costi di sviluppo". Si ricorda che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, l'OIC 24 distingueva i costi di ricerca in ricerca di base e ricerca applicata. Oggi, quest'ultima accezione è stata eliminata e, nel caso in cui Loro Piana SpA avesse rilevato dei costi di ricerca applicata in esercizi antecedenti il 1° gennaio 2016, nel bilancio 2016 avrebbe potuto farli confluire alla voce "costi di sviluppo", nel rispetto dei requisiti previsti dall'OIC 24 per la capitalizzazione dei costi di sviluppo. Difatti, il nuovo OIC 24 precisa che possono essere capitalizzati alla voce dell'attivo dello stato patrimoniale tra i costi di sviluppo:

- a. i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli;

- b. i costi per la progettazione di mezzi concernenti nuove tecnologie;
- c. i costi per la progettazione e l'attivazione di un impianto pilota non usato per la produzione commerciale;
- d. i costi per la progettazione e la prova di nuovi materiali, processi o servizi, oppure per migliorarli;
- e. i costi per l'applicazione della ricerca di base.

Nel corso del 2016 Loro Piana SpA non ha sostenuto costi di sviluppo che soddisfano i suddetti requisiti. Per tale ragione, l'ammontare iscritto alla sezione B.I.2 dell'attivo è nullo.

Alla voce B.I.3 "diritti di brevetto industriale", nel 2016 vengono rilevati costi per un ammontare di circa 3 milioni di euro, i quali sono relativi a diritti di utilizzazione di opere di ingegno connessi all'investimento in *software* aziendali, i quali vengono ammortizzati, come nell'esercizio precedente, in tre esercizi.

In riferimento alla voce raggruppante le concessioni, le licenze e i marchi, Loro Piana SpA contabilizza in questa categoria le licenze d'uso dei *software*, ammortizzate in cinque esercizi, e i marchi acquisiti presso terzi, ammortizzati in dieci esercizi. Si noti che, il nuovo OIC 24 prevede che le licenze e le concessioni devono essere ammortizzate in base alla vita utile prevista dal contratto in essere, mentre i marchi possono essere ammortizzati al massimo in vent'anni.

A differenza dell'esercizio precedente, in cui la sezione B.I.4 risulta di ammontare nullo, nel 2016 la società ha sostenuto costi contabilizzabili a questa voce per un ammontare di 84.722 euro.

Essi sono relativi all'acquisizione del marchio Solbiati, il quale era controllato dalla società Lino Newco Srl, incorporata da Loro Piana SpA nel 2016.

Le spese di registrazione/rinnovo del marchio Solbiati e di tutti gli altri marchi prodotti internamente da Loro Piana SpA confluiscono nel conto economico relativo all'esercizio di competenza.

Per quanto riguarda l'avviamento, l'art. 2426 c.c. è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015. Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'avviamento acquisito a titolo oneroso deve essere ammortizzato in base alla sua vita utile, se essa è attendibilmente stimabile, altrimenti deve essere predisposto un piano di ammortamento della durata massima di dieci anni.

Tuttavia, il legislatore del 2015 prevede che, qualora l'avviamento sia già iscritto in bilanci precedenti il 2016, in sede di prima applicazione delle nuove regole contabili i redattori del bilancio possono continuare ad applicare il piano di ammortamento in corso, facendo però menzione di tale scelta in nota integrativa.

Orbene, Loro Piana SpA aveva già rilevato l'avviamento in esercizi precedenti e, nel 2016, ha deciso di continuare ad applicare il piano di ammortamento già utilizzato, il quale si sviluppa su dodici esercizi. La motivazione data in nota integrativa è la medesima dell'esercizio precedente, ovvero l'avviamento è connesso a prospettive reddituali attese della rete *retail* positive e di lungo periodo.

Le immobilizzazioni in corso riguardano i costi non ordinari sostenuti da Loro Piana per l'apertura di nuovi *store* (c.d. costi pre-operativi). Essi vengono iscritti in tale voce dell'attivo sulla base di analisi qualitative e quantitative fatte dai redattori del bilancio. In seguito all'apertura al pubblico del punto vendita, vengono ammortizzati lungo la vita utile del contratto di locazione dell'immobile.

È ragionevole ritenere che il consistente incremento di tale ammontare, che nel bilancio 2016 è pari a 115.939 euro, è connesso all'ampliamento della rete *retail*.

In ultimo, abbiamo la voce "altre immobilizzazioni immateriali", la quale include i costi dei c.d. *key money* e i costi delle miglorie apportate ad immobili commerciali in affitto, ammortizzati in base alla durata dei contratti di locazione a cui si riferiscono. La natura e la modalità di contabilizzazione di questa posta di bilancio non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Ad ogni chiusura di bilancio, Loro Piana SpA valuta se le immobilizzazioni sono state impattate da perdite di valore. Se si riscontrano perdite di valore durevoli, la società provvede a stimare il valore recuperabile dell'attività e a svalutarla.

Nella tabella a seguire vengono riportate le cause alla base delle variazioni dei valori netti contabili di tutte le immobilizzazioni immateriali.

	Costi di impianto ed ampliamento	Diritti di utiliz. Opere di ingegno	Concessioni/licenze e marchi	Avviamento	Immob. in corso ed acconti	Altre immob. Immat.	Totali
<b>Saldo al 31/12/2015</b>	-	2.790.000	-	1.481.250	19.968	19.260.238	23.551.456
Incrementi	-	3.211.484	-	-	104.971	1.482.429	4.798.884
Fusione	81.770	360	90.278	-	-	787.575	959.983
Svalutazioni	-	-	-	-	-	- 1.594.885	- 1.594.885
Riclassifiche	-	-	-	-	- 9.000	9.000	-
Ammortamenti	- 30.282	- 2.833.465	- 5.556	- 225.000	-	- 3.079.676	- 6.173.979
<b>Saldo al 31/12/2016</b>	<b>51.488</b>	<b>3.168.379</b>	<b>84.722</b>	<b>1.256.250</b>	<b>115.939</b>	<b>16.864.681</b>	<b>21.541.459</b>

Dai valori sopra riportati si evince che, nel corso del 2016, alcune immobilizzazioni immateriali hanno subito degli incrementi di valore, in alcuni casi connessi alla fusione per incorporazione eseguita nei confronti della Lino Newco Srl. Nel corso dell'esercizio è stato opportuno però anche procedere alla svalutazione di alcune componenti della voce "altre immobilizzazioni immateriali".

Nel dettaglio, vediamo che l'incremento di valore intervenuto alle voci "costo di impianto e ampliamento" e "concessioni, licenze e marchi" è dovuto all'incorporazione degli oneri pluriennali appartenenti alla società

Lino Newco Srl. In particolare, come già detto in precedenza, l'ammontare di 90.278 euro costituisce l'incorporazione del marchio Solbiati.

In linea con quanto detto in riferimento all'esercizio 2015, l'incremento dei "diritti di utilizzazione delle opere di ingegno" è connesso ai costi sostenuti per lo sviluppo della rete *e-commerce*. Questi costi si riferiscono all'ideazione ed implementazione della piattaforma *online*, la quale è stata anche utilizzata dalle società controllate USA e China, a cui è stata computata la loro quota parte di costo. Inoltre, questo maggior valore è connesso anche all'investimento effettuato per l'*upgrade* del *software* per lo sviluppo della piattaforma SAP HR e all'implementazione di infrastrutture relative al potenziamento delle divisioni aziendali. Inoltre, anche questa voce è stata impattata in parte dalla fusione.

L'avviamento si riferisce sempre all'acquisizione del punto vendita di Venezia (avvenuta nel 2010) e, nel 2016, Loro Piana SpA non ha rilevato indicatori che potessero far pensare ad una perdita di valore di tale *asset*. L'incremento rilevato alla voce "altre immobilizzazioni immateriali" è relativo, in parte, alle migliorie apportate a negozi oggetto di locazione. Nel corso del 2016, infatti, la società ha ristrutturato il reparto di tessitura e lo *showroom* "Solbiati" della sede di Borgosesia. In più, sono proseguiti gli investimenti per la messa in sicurezza degli stabilimenti produttivi. Anche questa posta di bilancio è stata impattata positivamente dalla fusione. Si noti però che il valore contabile totale delle altre immobilizzazioni immateriali nel 2016 è diminuito, poiché è stato opportuno effettuare una svalutazione di 1.594.885 euro, la quale viene imputata a conto economico alla voce B.10.c "altre svalutazioni su immobilizzazioni". La svalutazione è connessa alla perdita di valore di un punto vendita.

La quota totale di ammortamento, pari a 6.173.979 euro, è stata imputata a conto economico alla voce B.10.a "ammortamento immobilizzazioni immateriali" ex art. 2425 c.c..

Di seguito viene proposto lo schema di conto economico di Loro Piana SpA degli ultimi cinque esercizi.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	31/12/2016 EUR	31/12/2015 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2012 EUR
<b>A. TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE</b>	<b>518.639.574</b>	<b>528.348.312</b>	<b>532.864.315</b>	<b>510.267.841</b>	<b>489.812.151</b>
A.1. Ricavi vendite e prestazioni	498.412.522	518.882.809	505.502.189	483.655.558	462.410.209
A.2. Var. rimanenze prodotti	3.109.069	-9.491.200	11.633.555	9.434.391	14.146.451
A.3. Variazione lavori	0	0	0	0	0
A.4. Incrementi di immob.	0	0	0	0	0
A.5. Altri ricavi	17.117.983	18.956.703	15.728.571	17.177.892	13.255.491
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>441.165.670</b>	<b>445.705.359</b>	<b>435.144.516</b>	<b>427.507.610</b>	<b>403.386.944</b>
B.6. Materie prime e consumo	155.938.221	155.252.242	162.993.404	180.639.361	180.700.917
B.7. Servizi	156.232.544	141.498.314	135.748.017	128.644.146	117.973.176
B.8. Godimento beni di terzi	16.115.670	15.995.699	16.300.559	16.578.111	15.225.301
B.9. Totale costi del personale	97.056.255	101.648.925	87.583.519	83.240.171	76.599.090
B.10. TOT Ammortamenti e svalut.	15.185.438	13.248.127	13.844.701	13.026.900	10.373.689
B.11. Variazione materie	-3.577.929	-5.366.101	5.721.288	-4.945.222	-5.607.187
B.12. Accantonamenti per rischi	2.134.000	2.940.235	5.042.000	3.187.388	0
B.13. Altri accantonamenti	0	0	0	4.746.565	0
B.14. Oneri diversi di gestione	2.081.471	20.487.918	7.911.028	2.390.190	8.121.958
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>77.473.904</b>	<b>82.642.953</b>	<b>97.719.799</b>	<b>82.760.231</b>	<b>86.425.207</b>
<b>C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>30.250.602</b>	<b>14.933.203</b>	<b>14.833.771</b>	<b>-4.015.306</b>	<b>-2.748.703</b>
C.15. Tot. proventi da partecip.	36.791.418	18.138.074	16.941.848	0	6.273
C.16. TOT Altri Proventi	1.516.964	2.057.888	2.346.243	1.905.908	2.109.528
C.17. Totale Oneri finanziari	6.877.978	4.820.043	4.142.651	4.364.848	4.288.594
C.17.bis Utili e perdite su cambi	-1.179.802	-442.716	-311.669	-1.556.366	-575.910
<b>D. TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ.</b>	<b>-4.160.177</b>	<b>-2.621.838</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-1.043.984</b>	<b>-10.241</b>
D.18. TOT Rivalutazioni	0	0	0	0	0
D.19. TOT Svalutazioni	4.160.177	2.621.838	7.000.000	1.043.984	10.241
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>103.564.329</b>	<b>95.027.967</b>	<b>94.352.060</b>	<b>76.267.137</b>	<b>86.720.427</b>
20. Totale Imposte sul reddito correnti, differite e	25.161.263	24.971.360	30.785.836	26.939.826	28.231.631
21. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	78.403.066	70.056.607	63.566.224	49.327.311	58.488.796

Si noti che la voce B.7 “Servizi”, di ammontare pari a 156.232.544 euro, contiene diverse voci di costo, tra cui anche:

- spese pubblicitarie per un valore di 14.534.334 euro (+101% vs. 2015);
- costi di registrazione di marchi pari a 386.361 euro, aggregati nella sotto voce “altri servizi”.

Inoltre, nel corso del 2016 Loro Piana SpA ha sostenuto costi di ricerca per l’ideazione di prodotti e la realizzazione di prototipi per 9 milioni di euro, confluiti nel conto economico.

## Conclusioni

Lo scopo di questo elaborato è evidenziare i punti di convergenza tra le regole contabili disposte dall'*International Accounting Standards Board* e l'Organismo Italiano di Contabilità a seguito dell'emanazione della direttiva 2013/34/UE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 139/2015. In particolare, l'analisi è stata incentrata sul trattamento contabile delle attività immateriali, avviamento incluso, prendendo in esame il bilancio consolidato del Gruppo Prada, redatto ex IAS/IFRS, e i bilanci civilistici 2015 e 2016 di Loro Piana SpA.

Prima di trarre conclusioni meramente tecniche, si ritiene opportuno prendere in esame le differenti impostazioni a monte dei postulati del *Board* internazionale e di quelli applicati nell'ordinamento italiano.

Difatti, l'approccio dello IASB è più vicino ai sistemi anglosassoni, i quali prevedono da un lato un ordinamento giuridico più snello e, dall'altro, la predisposizione di un'informativa economico – finanziaria più dettagliata.

Gli IAS/IFRS, infatti, venivano inizialmente formulati basandosi su un metodo induttivo, fondato sull'osservazione delle prassi più consolidate assunte dagli operatori economici. I latini direbbero: "*Exercitatio optimus est magister*"<sup>54</sup>.

Tuttavia, successivamente sono state riscontrate diverse carenze in tale metodologia e si è passati ad un approccio deduttivo, volto alla ricerca di fondamenta teoriche e regole convenzionali da cui far discendere i vari *standard*. Questo cambio di rotta ha portato alla creazione del *Framework*, il quale, abbiamo visto, ha subito diverse variazioni nel corso degli anni.

Si ricorda che il *Conceptual Framework for Financial Reporting* del 2010 distingue le caratteristiche qualitative di un'informazione economica in:

- caratteristiche fondamentali (significatività e rappresentazione fedele),
- caratteristiche migliorative (comparabilità, verificabilità, tempestività, comprensibilità).

Lo IASB stabilisce che la differenza tra le due categorie risiede nel fatto che le prime caratteristiche sono necessarie per rendere le informazioni utili nel processo decisionale, mentre le seconde sono altamente auspicabili.

Il bilancio consolidato del Gruppo Prada è pienamente in linea con il quadro concettuale fornito dallo IASB, in quanto, rispetto ai bilanci civilistici redatti da Loro Piana SpA, fornisce molte più informazioni. Difatti, da un lato esplica, con un certo grado di dettaglio, quelle che sono state le scelte aziendali messe in atto da Prada nel corso dell'esercizio e, dall'altro, fornisce utili informazioni sulla direzione futura dell'impresa.

D'altronde, il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS si compone di più schemi rispetto a quello civilistico. Infatti, i bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali sono composti dai seguenti documenti:

a. il prospetto sulla situazione patrimoniale e finanziaria;

---

<sup>54</sup> Letteralmente, "la pratica è il miglior insegnante".



- b. il conto economico;
- c. il rendiconto finanziario;
- d. il prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- e. il prospetto di conto economico complessivo;
- f. alcune note riguardanti gli IAS/IFRS più rilevanti tra quelli usati e informazioni aggiuntive sulle movimentazioni contabili più sensibili.

È quindi possibile fare un primo confronto, poiché, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, il legislatore italiano ha stabilito che i bilanci civilistici devono essere composti non più solo da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, ma diviene obbligatoria anche la predisposizione del rendiconto finanziario. Questo documento permette di ampliare l'informativa di bilancio destinata agli *users*, analizzando quelli che sono stati i flussi di liquidità generati durante l'esercizio. Inoltre, l'inclusione del *cash flow statement* è necessaria per poter meglio comprendere la situazione finanziaria presente e futura dell'impresa in esame, soprattutto se essa è di grandi dimensioni.

Un'altra osservazione riguarda i principi della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica e della prudenza. Nel 2006 lo IASB aveva deciso di eliminare questi concetti dai suoi paradigmi, per poi però riprenderli con il *Conceptual Framework* del 2010.

Infatti, il *Board* stabilisce che un'informazione è rappresentata fedelmente quando c'è corrispondenza tra le rilevazioni contabili e i fenomeni aziendali da cui derivano. In linea con quanto appena detto, lo IASB richiede che i fatti aziendali siano rilevati e rappresentati rispettando la loro sostanza economica, più che la veste giuridica, ovvero che venga rispettato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio della prudenza, invece, era stato eliminato poiché ritenuto in contrasto con il concetto di neutralità dell'informazione contabile. In seguito anche questo tema è stato ripreso, ponendo il *focus* principalmente sull'accezione di "*cautious prudence*", ovvero la necessità di essere prudenti nel dare giudizi in condizioni di incertezza.

Per quanto riguarda i bilanci civilistici, vediamo che, nel valutare le voci del bilancio 2015, Loro Piana SpA ha seguito il principio della prudenza, della competenza e della prospettiva di continuità dell'attività di impresa.

Come previsto dalla direttiva 2013/34/UE, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto anche nell'ordinamento italiano il principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza economica sulla forma di un'operazione. Infatti, la valutazione delle voci del bilancio 2016 di Loro Piana SpA è in linea con i principi di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto anche della funzione economica degli elementi oggetto di valutazione, ex art. 2423 *bis* del codice civile.

In base a quanto detto finora, si può notare che, grazie all'introduzione dei principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma e all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, il D.Lgs. 139/2015 ha avviato un processo di allineamento delle modalità di stesura dei bilanci ex IAS/IFRS e ex codice civile/OIC.

Nel prosieguo vengono analizzate le differenti modalità di trattazione e contabilizzazione delle attività immateriali, confrontando quanto dettato dallo IAS 38 e dall'OIC 24, quest'ultimo nelle versioni pre e post D.Lgs. 139/2015.

Tra i due *standard setter*, si evidenziano *in primis* alcune differenze in merito all'ambito di applicazione. Difatti, da un lato lo IAS 38 dispone tre criteri necessari per poter classificare i beni tra le attività immateriali (l'autonoma identificabilità, il controllo dell'attività e i potenziali benefici economici futuri da essa generati), dall'altro l'OIC 24 si sofferma sulla durata pluriennale di queste attività. L'OIC 24, in entrambe le versioni, prende in esame le "immobilizzazioni immateriali", le quali sono caratterizzate dall'assenza di tangibilità e dalla manifestazione di benefici economici in più esercizi.

Un'ulteriore divergenza tra IAS e OIC riguarda le valutazioni successive delle attività immateriali. Infatti, lo IAS 38 prevede due diversi trattamenti contabili, il metodo del costo e il metodo della rideterminazione del valore, mentre l'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che le immobilizzazioni immateriali possono essere valutate solamente al costo (d'acquisto o di produzione), inclusivo degli oneri accessori. Va sottolineato, però, che il metodo della rideterminazione del valore è applicato raramente, poiché presupposto necessario è l'esistenza di un mercato attivo (e ciò è poco frequente quando si parla di beni intangibili).

Un'altra importante differenza riguarda il fatto che lo IAS 38 suddivide le attività immateriali anche in base alla loro vita utile, la quale può essere definita o indefinita, e, conseguenzialmente, stabilisce che nel primo caso l'attività deve essere ammortizzata, mentre nel secondo bisogna effettuare almeno annualmente un test di *impairment*.

L'OIC 24, invece, stabilisce che tutte le immobilizzazioni immateriali devono essere soggette ad ammortamento. Si noti però che, nella nuova versione dell'OIC 24, le modalità di ammortamento dell'avviamento vengono modificate e viene posto l'accento sulla sua vita utile. Orbene, si ritiene che questo cambiamento avvicina in qualche modo la trattazione di questa immobilizzazione all'impostazione data dallo IASB e al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma.

Prima di passare all'analisi comparativa delle modalità di trattazione di ogni attività immateriale, è opportuno fare una riflessione. Uno dei temi più rilevanti per gli *users* dei bilanci redatti ex IAS/IFRS riguarda la *cash generating ability*, ovvero la capacità dell'impresa di creare flussi di cassa in futuro. Questo perché, se vengono generati flussi di cassa, l'impresa sarà in grado di adempiere le proprie obbligazioni verso tutti gli *stakeholders*. Il fatto che lo IASB si soffermi sui flussi di cassa "futuri", lascia intendere quanto esso creda che il bilancio possa dare informazioni sulla visione prospettica dell'impresa oggetto di esame. Nel *Conceptual Framework* del 2010 viene ampliata la categoria di soggetti a cui si rivolge il *financial reporting*, includendo, oltre gli investitori, anche i creditori. Il nuovo *exposure draft* ha come obiettivo quello di supportare gli investitori attuali e potenziali, i finanziatori e i creditori nella decisione di fornire o meno capitale all'impresa. Di contro, i bilanci redatti in conformità alle norme del codice civile e ai principi contabili italiani OIC, essendo redatti da società con capitale non diffuso tra il pubblico, forniscono molte meno informazioni.

Di seguito vengono proposti schemi comparativi in merito alla contabilizzazione delle attività immateriali secondo lo IAS 38, l'OIC 24 pre D.Lgs. 139/2015 (d'ora in avanti chiamato anche "*old* OIC 24") e l'OIC 24 post D.Lgs. 139/2015 (d'ora in avanti chiamato anche "*new* OIC 24").

**Prada (bilancio 2016)**  
bilancio redatto secondo IAS/IFRS

**Loro Piana (bilancio 2015)**  
bilancio redatto secondo old OIC 24

**Loro Piana (bilancio 2016)**  
bilancio redatto secondo new OIC 24

**Categorie di immobilizzazioni**

	Rilevazione iniziale	Aliquota Ammortamento	Note	Rilevazione iniziale	Aliquota Ammortamento	Note	Rilevazione iniziale	Aliquota Ammortamento	Note
Costi di impianto e ampliamento			Non rilevati.			Non rilevati. Quando rilevati, ammortizzati sulla base del contratto a cui si riferiscono.	Costo	20% (per l'aumento di capitale)	Ammortizzati sulla base del contratto a cui si riferiscono, ad eccezione della parte relativa ad un aumento di capitale.
Costi di ricerca e pubblicità			Non rilevati.			Non rilevati.			Voce eliminata dallo SP.
Costi di sviluppo	Costo	10% - 33%				Non rilevati.			Non rilevati.
Dritti brevetto ind.			Non rilevati.	Costo	33%		Costo	33%	
Concessioni, licenze			Non rilevati.			Non rilevati. Quando rilevati, ammortizzati in cinque esercizi.	Costo	20%	Si riferiscono a licenze d'uso di software aziendali.
Marchi	Costo	2,5%- 10%	Vita utile 20 - 40 anni. Soggetti a impairment test.			I marchi in portafoglio sono generati internamente.	Costo	10%	Acquisizione del marchio Solbiani.
Avviamento	Fair value	n.d.	Soggetto annualmente a impairment test.	Corrispettivo - valore corrente attività e passività acquisite	8%	La vita utile stimata è pari a 12 anni.	Corrispettivo - valore corrente attività e passività acquisite	8%	La vita utile stimata è pari a 12 anni. Il piano di ammortamento non è stato modificato.
Imm. In corso	Costo	n.d.	Non soggette ad ammortamento. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.	Costo	n.d.	Non soggette ad ammortamento. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.	Costo	n.d.	Non soggette ad ammortamento. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.
Altre immobilizzazioni	Costo	10% - 33%	Vita utile delle key-money è la minore tra vita utile e periodo residuo del contratto di locazione.	Costo	rinvio alla nota	Le key-money sono ammortizzate sulla base del contratto a cui si riferiscono.	Costo	rinvio alla nota	Le key-money sono ammortizzate sulla base del contratto a cui si riferiscono.

<b>Costi imputati a Conto Economico</b>	<b>Prada (bilancio 2016)</b> <i>bilancio redatto secondo IAS/IFRS</i>	<b>Loro Piana (bilancio 2015)</b> <i>bilancio redatto secondo old OIC 24</i>	<b>Loro Piana (bilancio 2016)</b> <i>bilancio redatto secondo new OIC 24</i>
	<b>Note</b>	<b>Note</b>	<b>Note</b>
Costi di sviluppo	Inseriti tra i costi di gestione dell'esercizio perché non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione ex IAS 38.	Non rilevati.	Non rilevati.
Costi di ricerca	Non rilevati.	Non rilevati.	Inseriti tra i costi per servizi.
Costi di pubblicità	Inseriti tra i costi di gestione.	Inseriti tra i costi per servizi. Non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione ex <i>old</i> OIC 24.	Inseriti tra i costi per servizi.
Spese di registrazione marchi	Inseriti tra i costi di gestione.	Inseriti tra i costi per servizi.	Inseriti tra i costi per servizi.

In ultima analisi, si evince che le modalità di contabilizzazione delle attività immateriali previste dai principi contabili internazionali e nazionali sono sempre più allineate.

Lo IAS 38, infatti, già non prevedeva la possibilità di capitalizzare le spese pubblicitarie, e il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato la voce costi di pubblicità dall'attivo di stato patrimoniale.

Un'analoga riflessione riguarda i costi di ricerca, poiché lo IAS 38 tiene conto solo dei costi di ricerca applicata, i quali vanno imputati a conto economico. Il nuovo OIC 24, invece, elimina l'accezione dei costi di ricerca applicata e stabilisce che i costi di ricerca di base devono confluire nel conto economico.

Infine, le nuove considerazioni da applicare per la stima della vita utile dell'avviamento, introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si avvicinano sempre di più all'impostazione dello IASB, poiché seguono il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma.

In conclusione, si ritiene che il D.Lgs. 139/2015 ha recepito puntualmente tutte le previsioni della direttiva 34/2013/UE in materia di immobilizzazioni immateriali e che è stata effettivamente avviata una convergenza tra lo *standard setter* internazionale e l'ordinamento italiano.

## Bibliografia

- Agliata F., Allini A. et al (2016). “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”. G. Giappichelli Editore.
- Amaduzzi A. (2005). “Gli intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS”. Giuffrè.
- Annual Report *Prada Group* (2015).
- Annual Report *Prada Group* (2016).
- Bilancio d’esercizio Loro Piana SpA (2015).
- Bilancio d’esercizio Loro Piana SpA (2016).
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2011). “Principles of Corporate Finance”. McGraw-Hill.
- Caramiello C. (1994). “L’azienda. Alcune brevi riflessioni introduttive”. Giuffrè.
- Colombo G.E. (1994). “Il bilancio d’esercizio, in Trattato delle società per azioni”. Utet.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (2015). “OIC 24: immobilizzazioni immateriali”.
- “Consultation on the International Financial Reporting Standard for small and medium-sized entities”. Link di riferimento: [http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2010-03\\_OIC\\_Consultation-questionnaire-on-IFRS-for-SMEs.pdf](http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2010/12/2010-03_OIC_Consultation-questionnaire-on-IFRS-for-SMEs.pdf)
- “Consultation on the review of the Accounting Directive”. Link di riferimento: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/consultations/2009/company\\_law\\_dir\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/company_law_dir_en.htm)
- Cordova F., Nava P., Portalupi A., Pwc (2015). “Principi contabili internazionali. Interpretazioni e confronti con i principi contabili nazionali”. IPSOA.
- Decreto legislativo n. 127 del 1991
- Decreto legislativo n. 38 del 2005
- Decreto legislativo n. 139 del 2015
-

- Direttiva Unione Europea n. 34 del 2013
- European Commission – Internal market & Services DG. Link di riferimento: <https://www.iasplus.com/en/resources/ifrs-topics/europe>
- Fazzino E. (2011). “Prada, debutta in positivo alla borsa di Hong Kong, altri big del lusso potrebbero seguirla”. Il Sole 24 ore. Link di riferimento: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- Ferrante L., Vanacore F. (2017) – Convegno ODCEC di Salerno – “I nuovi principi contabili nazionali”. Salerno, 8 marzo 2017.
- Ferraris Franceschi R. (1978). “L’indagine metodologica in economia aziendale”. Giuffrè
- Giaccari F. (2003). “Le aggregazioni aziendali”. Cacucci.
- Guabello P. (2017). “Loro Piana, la famiglia cede un altro 5% di quote”. La Stampa. Link di riferimento: <http://www.lastampa.it/2017/03/21/edizioni/biella/loro-piana-la-famiglia-cede-un-altro-di-quote-KPGeTX4yIeaukXWkKMdbVI/pagina.html>
- Il Sole 24 Ore E-Book (2017). “Il bilancio civilistico. Nuovi principi, la contabilità a “misura” di azienda”. Link di riferimento: [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- Il Sole 24 Ore (2017). “Norme e tributi. Dicembre 2017”.
- International Accounting Standards Board. “IAS 1 – *Presentation of Financial Statements*”.
- International Accounting Standards Board. “IAS 36 – *Impairment of Assets*”.
- International Accounting Standards Board. “IAS 38 – *Intangible Assets*”.
- International Accounting Standards Board. “IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*”.
- International Accounting Standards Board. “IFRS 3 – *Business Combinations*”.
- International Accounting Standards Board. “IFRS 3 Revised – *Business Combinations*”.
- Onida P. (1951). “Le discipline economico-aziendali”. Giuffrè.
- Onida P. (1970). “I moderni sviluppi della dottrina contabile nord-americana e gli studi di economia aziendale”. Giuffrè.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 13 – Rimanenze”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 15 – Crediti”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 16 – Immobilizzazioni materiali”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 19 – Debiti”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 20 – Titoli di debito”.
- Organismo Italiano di Contabilità (2014). “OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali”.
- Organismo Italiano di Contabilità (2016). “OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.
- Organismo Italiano di Contabilità. “OIC 32 – Strumenti finanziari derivati”.
- Palma A. (2008). “La formazione del bilancio di esercizio: aspetti aziendali e disciplina normativa”. Giuffrè.
- Perotta R. (2006). “L’applicazione dei principi contabili internazionali alle *business combinations*. Confronto con la disciplina interna”. Giuffrè.
- Pontani F. (2013). “Il bilancio di esercizio delle società di capitali non quotate nei mercati regolamentati”. Cedam.
- Redazione Blitz (2011). “Prada “tradisce” Milano e si quota a Hong Kong”. Blitz quotidiano. Link di riferimento: <https://www.blitzquotidiano.it/economia/prada-milano-borsa-hong-kong-728975/>
- Roberts A., Rotondi F. (2016). “Loro Piana dovrà cambiare?”. Il Post – rivista online. Link di riferimento: <http://www.ilpost.it/2016/06/07/loro-piana-dovra-cambiare/>
- Summary of tentative decisions, IASB website, giugno 2017.
- Venuti M. (2014). “Il bilancio d’esercizio secondo la nuova direttiva contabile europea”. Giuffrè.
- World Intellectual Capital/Assets Initiative (2016). “WICI Intangibles reporting framework – Consultation draft”.
- Zappa G., Azzini L., Cudini G. (1951). “Ragioneria generale”. Giuffrè.



## Sitografia

- [www.aida.bvdinfo.com](http://www.aida.bvdinfo.com)
- [www.blitzquotidiano.it](http://www.blitzquotidiano.it)
- [www.cndcec.it](http://www.cndcec.it)
- <http://ec.europa.eu>
- [www.fondazioneazionalecommercialisti.it](http://www.fondazioneazionalecommercialisti.it)
- <http://www.fondazioneoic.eu>
- [www.iasplus.com](http://www.iasplus.com)
- [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it)
- [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- [www.lastampa.it](http://www.lastampa.it)
- [www.loropiana.com](http://www.loropiana.com)
- [www.lvmh.com](http://www.lvmh.com)
- [www.pradagroup.com](http://www.pradagroup.com)
- [www.wici-global.com](http://www.wici-global.com)

## Riassunto

Nel corso degli ultimi decenni, l'armonizzazione contabile è stata uno dei principali obiettivi dell'Unione Europea, poiché il fenomeno della globalizzazione ha comportato l'incremento delle interazioni tra i mercati finanziari di tutto il mondo. Di conseguenza, la necessità di rendere comparabili le informazioni economico-finanziarie fornite dalle società dei diversi paesi cresceva esponenzialmente.

Nel 1973, le associazioni professionali di Stati Uniti, Canada, Australia, Messico, Giappone, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Olanda costituirono l'*International Accounting Standard Committee* (IASC), al fine di fornire delle linee guida in materia contabile che potessero essere di generale accettazione.

Nel 1978 e nel 1983 vennero emanate, rispettivamente, la IV e la VII direttiva, le quali costituiranno delle colonne portanti per tutto il *corpus* legislativo prodotto negli anni successivi.

La direttiva 78/660/CEE (IV direttiva) ha costituito il primo tassello mosso dall'Unione Europea per raggiungere l'auspicata armonizzazione contabile. Seppure lasciando ampia autonomia in fase di recepimento, essa conteneva le basi per la redazione dei bilanci d'esercizio. Inoltre, con essa vengono introdotti i principi di chiarezza e rappresentazione fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.

Contestualmente, si stava diffondendo in Europa il fenomeno dei gruppi di imprese, ovvero imprese tra loro collegate o controllate da "un'impresa madre" (detta *holding*), la quale diviene l'unico soggetto giuridico a capo di una moltitudine di diversi soggetti economici.

All'epoca, le informazioni riguardanti le società controllate si potevano dedurre solo indirettamente dal bilancio della *holding*. Al fine di superare tale limite, l'Unione Europea emana la direttiva 83/349/UE (VII direttiva), la quale introduce la nozione di bilancio consolidato. La VII direttiva specificava il contenuto che doveva avere il bilancio consolidato, oltre a definire il perimetro di controllo e le società che erano esonerate dalla redazione di tale documento.

Negli anni a seguire la IV e la VII direttiva hanno subito diverse modifiche, ma verranno definitivamente abrogate solo con l'emanazione della direttiva 34/2013/UE.

Nel 2001, lo IASC viene sostituito dall'*IFRS Foundation* e dall'*International Accounting Standards Board* (IASB), la cui finalità era sviluppare degli *standard* di trasparenza, responsabilità ed efficienza dei mercati finanziari. L'obiettivo principale dello IASB è, ancora oggi, quello di far convergere le regole contabili applicate a livello nazionale e gli *standard* contabili da esso emanati a livello internazionale.

A supporto delle regole contabili e informative stabilite dallo IASB (c.d. IAS/IFRS), lo *standard setter* internazionale ha ideato anche un quadro concettuale contenente i principi cardine da seguire in fase di preparazione e presentazione del bilancio. La prima versione del *Framework* risale al 1989, ma anch'esso è stato oggetto di revisione negli anni, fino ad arrivare al *Conceptual Framework* del 2010. Il quadro concettuale svolge una duplice funzione: da un lato, è utile per lo IASB in fase di sviluppo degli *standards* contabili; dall'altro, è un paradigma di riferimento per tutti i *preparer* del bilancio.

Infatti, vediamo che il *Conceptual Framework* definisce le caratteristiche qualitative che un'informazione contabile deve rispettare per poter essere utile; dividendole in fondamentali (significatività e rappresentazione fedele) e migliorative (comparabilità, verificabilità, tempestività, comprensibilità).

I principi contabili internazionali sono applicati in modo diverso in tutto il mondo, ma è possibile riconoscere tre macro modelli di applicazione:

1. *adoption*, il quale prevede l'applicazione dei principi contabili emanati dallo IASB senza apporvi alcuna modifica;
2. *incorporation*, esso prevede delle modifiche degli IAS/IFRS per far sì che essi siano allineati con le giurisdizioni del paese che intende applicarli;
3. *endorsement*, questo modello è utilizzato in Europa, dove i principi vengono recepiti attraverso un modello di omologazione che prevede poche modifiche. Infatti, l'UE in primo luogo effettua una valutazione generale dell'IAS/IFRS, dopodiché decide se apportargli qualche modifica.

Lo IASB decide autonomamente quali progetti intraprendere e può decidere di richiedere l'ausilio di un *advisory committee*. In seguito, il *Board* prepara un documento di discussione, il quale viene reso pubblico per poter essere commentato dai diversi interlocutori. A seguito del recepimento dei commenti, lo IASB prepara un'*exposure draft*, ovvero una bozza del principio contabile, anch'esso soggetto a considerazioni da parte di soggetti interni ed esterni. Per poter essere adottato, il principio dovrà passare al vaglio dell'*Accounting Regulatory Committee* (ARC), il quale è composto dai rappresentanti dei ministeri dell'economia di tutti i paesi membri. I componenti dell'ARC sono tenuti a votare e, se viene raggiunta la maggioranza di voti favorevoli, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno tre mesi di tempo per opporsi alla bozza di regolamento. Nel momento in cui il parlamento e il consiglio approvano la bozza o non si oppongono nei termini suddetti, la Commissione Europea adotta la bozza di regolamento, la quale appunto contiene il principio contabile internazionale emanato dallo IASB. A questo punto il regolamento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea e viene emanata una direttiva, la quale ha efficacia vincolante in tutti i paesi membri.

Lo IASB ha introdotto rilevanti cambiamenti a livello contabile e informativo con l'emanazione della sopracitata direttiva 34/2013/UE. Tra le principali novità introdotte dalla "nuova direttiva contabile" vi sono:

10. l'introduzione del principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza economica sulla forma;
11. la distinzione delle imprese sulla base di criteri dimensionali;
12. l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario;
13. l'obbligo di iscrivere i derivati al *fair value*;
14. l'obbligo di valutazione al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
15. l'iscrizione delle azioni proprie a riduzione diretta dello Stato patrimoniale;
16. l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico;

17. l'eliminazione dell'eventuale capitalizzazione delle spese di ricerca e dei costi di pubblicità;

18. le modifiche riguardo le modalità di ammortamento dell'avviamento.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 139/2015, il quale è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Questo elaborato è volto principalmente all'analisi delle modifiche intervenute sulle modalità di contabilizzazione delle attività immateriali, le quali vengono disciplinate dallo IAS 38 (e dall'IFRS 3 per quanto concerne l'avviamento), a livello internazionale, e dall'OIC 24, a livello nazionale.

Lo IAS 38 disciplina tutte le attività immateriali, ad eccezione di quelle che vengono trattate specificamente da altri principi contabili internazionali. Tale PCI dispone tre criteri necessari per poter classificare i beni tra le attività immateriali:

1. l'autonoma identificabilità;
2. il controllo dell'attività;
3. potenziali benefici economici futuri.

Il criterio dell'autonoma identificabilità è connesso al fatto che la componente immateriale del bene deve essere separabile, quindi vendibile autonomamente rispetto alle altre attività, oppure rilevabile da un contratto o altro diritto.

Il secondo presupposto è, invece, il controllo dell'attività da parte dell'impresa, il quale si identifica da un lato nel poter usufruire dei benefici economici futuri generati dal suo possesso e, dall'altro, nella capacità da parte della società di limitare l'accesso al bene da parte di terzi.

L'ultimo criterio riguarda i potenziali benefici economici futuri connessi all'attività immateriale. Questi possono essere generati da ricavi di vendita, dal sostenimento di minori costi o da altri benefici derivanti dall'uso del bene.

Lo IAS 38 prevede che le attività immateriali vadano rilevate inizialmente al costo e le modalità sono le seguenti:

a. devono essere capitalizzati (quindi vanno rilevati nello stato patrimoniale)

- costi di sviluppo (identificabili)
- brevetti, marchi, liste anagrafiche dei clienti o altri beni simili
- diritto di utilizzazione delle opere d'ingegno;

b. non sono capitalizzabili (quindi vanno imputati a conto economico)

- costi di pubblicità
- costi per la formazione del personale
- costi di ricerca
- costi di start-up
- costi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale
- costi di impianto e ampliamento.

Per quanto riguarda le valutazioni successive alla prima, lo IAS 38 prevede due diversi trattamenti contabili:

1. il metodo del costo;
2. il metodo della rideterminazione del valore.

Per ogni classe di attività immateriali è possibile decidere di applicare uno solo dei due modelli contabili.

Il metodo del costo consiste nel contabilizzare l'attività immateriale al suo costo iniziale, al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore accumulate.

Il metodo della rideterminazione del valore, invece, prevede come valore di partenza il *fair value* rideterminato alla data in cui viene effettuata la rivalutazione, sempre iscritto al netto dell'ammortamento e delle perdite di valore accumulate. Tuttavia, va sottolineato che presupposto necessario per l'applicazione di questo modello è l'esistenza di un mercato attivo e, dato che ciò è poco frequente quando si parla di beni intangibili, questa tipologia di contabilizzazione è meno utilizzata.

L'IFRS 3 prende in esame le aggregazioni aziendali di società aventi qualsiasi forma giuridica, ad eccezione di tre casi:

- quando le società operano sotto un controllo comune;
- quando esse si aggregano per dar vita ad una *joint venture*;
- quando ad essere acquisita non è un'intera impresa, bensì solo il suo attivo o gruppi di attivo.

Una *business combination* (cioè un'aggregazione aziendale) si configura come l'unione di due o più imprese, inizialmente distinte, in un'unica entità. Solitamente, la forma più comune di aggregazione aziendale prevede che un'impresa acquisisca altre entità, ottenendo così il controllo delle attività aziendali delle acquisite.

Poiché i principi contabili internazionali (e anche i nazionali) prevedono l'iscrizione in bilancio dell'avviamento solo quando esso viene acquisito a titolo oneroso, questa posta di bilancio viene disciplinata dallo IASB nell'IFRS 3.

L'avviamento è rappresentato dalla somma dei benefici economici futuri ricavabili dalle attività non separatamente identificabili acquisite tramite un'aggregazione aziendale. L'esistenza dell'avviamento è riconducibile al fatto che il corrispettivo erogato per l'acquisizione molto raramente coincide con il valore totale delle attività e passività separatamente identificabili dell'entità acquisita.

L'avviamento, se è di valore positivo (quindi si parla di *goodwill*), è quindi configurabile come l'eccedenza che si ottiene dalla seguente equazione:

corrispettivo trasferito valutato al FV + importo delle partecipazioni di minoranza – valore netto delle attività e passività (identificabili) acquisite. In tal caso, esso va iscritto nello stato patrimoniale dell'entità acquirente. Dopo che l'ammontare dell'avviamento è stato determinato, esso va allocato alle unità generatrici di flussi di cassa (*cash generating unit* – CGU) per poter procedere almeno annualmente all'*impairment test*.

L'allocazione del *goodwill* alle CGU è giustificata proprio dal voler verificare se sono avvenute perdite di valore e, solo grazie a tale allocazione, è possibile utilizzare l'*impairment test*, il quale sarà infatti effettuato sulle CGU. Generalmente, vanno scelte per l'allocazione dell'avviamento le CGU che si ritiene genereranno flussi di cassa a causa delle sinergie che si creano grazie all'aggregazione aziendale.

L'*impairment test* effettuato almeno annualmente su ogni CGU prevede l'apprezzamento del valore recuperabile, che è pari al maggiore tra il *fair value*, al netto dei costi diretti di vendita, e il valore d'uso dell'unità. Il valore d'uso deve essere calcolato attualizzando tutti i flussi di cassa attesi generati dalla CGU esaminata, tenendo in considerazione anche il rischio che essi comportano. Se il valore recuperabile risulta minore del valore contabile precedentemente iscritto della CGU, viene rilevata un'*impairment loss* di ammontare pari alla differenza tra tali valori. In contropartita, vanno ridotti i valori patrimoniali che compongono la CGU, *in primis* riducendo il valore iscritto come avviamento e, se vi è ancora una parte di perdita residua, essa va ripartita tra le altre attività dell'unità in modo proporzionale rispetto al loro valore contabile.

In Italia, le attività immateriali sono oggetto del principio contabile OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", il quale è stato revisionato a seguito dell'emanazione della direttiva 34/2013/UE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 139/2015. In questo elaborato vengono evidenziate le differenze tra le disposizioni dell'OIC 24 prima e dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo.

Prima del D.Lgs. 139/2015, l'art. 2424, punto B del codice civile, prevedeva che nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio dovessero essere contabilizzate le seguenti immobilizzazioni immateriali:

1. costi di impianto e di ampliamento;
2. costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti.

L'Organismo Italiano di Contabilità stabilisce che le immobilizzazioni immateriali comportano costi che, seppur sostenuti in un singolo esercizio, sono capaci di produrre benefici economici in più esercizi. La versione dell'OIC 24 ante decreto n. 139 prevedeva però la facoltà per l'impresa di capitalizzare o meno i costi di pubblicità, di ricerca (applicata), di sviluppo e di impianto e ampliamento. La scelta, in capo agli amministratori, di iscrivere nello stato patrimoniale questi beni doveva imprescindibilmente basarsi sul potenziale beneficio economico che essi inglobano oppure sul verificarsi di presunti scenari gestionali/di mercato/produttivi tali per cui è conveniente procedere alla loro capitalizzazione. In ogni caso, l'iscrizione all'attivo doveva essere approvata dal collegio sindacale.

Le attività immateriali, ex OIC 24, vengono rilevate inizialmente al costo di acquisto o di produzione, comprensivo anche degli oneri accessori.

A differenza di quanto disposto dall'*International Accounting Standards Board*, in Italia per le valutazioni successive delle immobilizzazioni immateriali è possibile utilizzare solo il metodo del costo, il quale prevede la rettifica dei valori iscritti in bilancio per mezzo dell'ammortamento. Infatti, l'OIC 24 prevede che le attività immateriali devono essere soggette al processo contabile dell'ammortamento e che, per definire il valore

ammortizzabile, va tenuto conto del valore residuo del bene intangibile.

I principi contabili nazionali prevedono l'iscrizione dell'avviamento tra le immobilizzazioni immateriali, quindi nell'attivo dello stato patrimoniale, quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- a. è acquisito a titolo oneroso, cioè tramite l'acquisizione di un'entità o di un ramo d'azienda, oppure in virtù di altre operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti;
- b. il suo valore è identificabile, poiché incorporato nel corrispettivo esborsato in ragione di una delle operazioni straordinarie sopracitate;
- c. comporterà benefici economici per l'impresa;
- d. il suo costo si ritiene recuperabile.

Il legislatore italiano non ammette la capitalizzazione dell'avviamento generato internamente, il quale è conseguenza di una gestione aziendale efficiente.

Dal momento in cui l'avviamento è iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale, l'OIC 24 pre D.Lgs. 139/2015 prevede che esso venga ammortizzato per un arco temporale non superiore a venti anni, ma solo nel caso in cui sia ragionevole ritenere che la sua vita utile sia superiore ai cinque anni. Se l'impresa decide di ammortizzare l'avviamento acquisito a titolo oneroso per un periodo superiore a cinque esercizi, tale decisione va motivata in nota integrativa.

Come già anticipato, la direttiva 34/2013/UE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 139/2015, i cui effetti si manifestano sui bilanci civilistici a partire dal 1° gennaio 2016.

Le finalità della riforma legislativa-contabile del 2015 possono essere inquadrare nella volontà del legislatore di rendere i bilanci più chiari e comparabili, così da poter continuare, ed accelerare, il processo di armonizzazione con i principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

Le novità più rilevanti introdotte nel *set* di regole contabili e informative dell'ordinamento italiano riguardano:

- a. l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico;
- b. l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario;
- c. l'uso del metodo del costo ammortizzato per crediti, debiti e titoli di debito;
- d. la valutazione dei derivati al loro fair value;
- e. il divieto di iscrizione delle azioni proprie nell'attivo dello stato patrimoniale;
- f. il divieto di capitalizzare i costi di ricerca (di base) e di pubblicità;
- g. le nuove modalità di ammortamento dell'avviamento acquisito a titolo oneroso.

Di conseguenza, l'OIC 24 è stato modificato per accogliere le novità espresse ai punti f. e g. dell'elenco sopra riportato.

Nello stato patrimoniale dei bilanci civilistici chiusi al 31/12/2016, infatti, la voce B.I.2 contiene solo i costi di sviluppo, e non più anche i costi di ricerca e pubblicità. Inoltre, è stata rivista la modalità di predisposizione del piano di ammortamento dell'avviamento.

L'eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità dalle voci dello stato patrimoniale ha comportato la ridefinizione dei concetti di costi di ricerca e costi di sviluppo.

In merito ai costi di ricerca, vediamo che il nuovo OIC 24 elimina l'accezione, prevista nella sua precedente versione, di costi di ricerca applicata.

I costi di ricerca, dal 2016, si riferiscono solo alla c.d. ricerca di base, la quale nella nuova versione dell'OIC 24 viene definita come “un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi per la ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare”.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 139/2015, gli unici costi di ricerca a poter essere capitalizzati ed iscritti tra le immobilizzazioni immateriali erano quelli legati ad una “ricerca applicata”, mentre i costi di ricerca di base dovevano essere trattati come costi dell'esercizio, quindi confluivano nel conto economico dell'esercizio.

Quindi, a seguito della riforma, i costi di ricerca vanno contabilizzati nel conto economico, in quanto essi vengono sostenuti in un momento precedente all'identificazione del prodotto o del processo che l'impresa intende sviluppare.

Il nuovo OIC 24, inoltre, precisa che i costi di sviluppo sono frutto delle ricerche di base e delle conoscenze intrinseche all'azienda, o acquisite in fase di progetto, il cui scopo è migliorare o creare prodotti, materiali, servizi o processi, prima di poterli introdurre nel mercato o avviare. In particolare, l'OIC 24 stabilisce le condizioni per accertare che si tratta di una fase di sviluppo:

- è chiaramente identificabile il prodotto/processo a cui saranno ricondotti i costi di sviluppo ed è evidente che esso possiede la caratteristica imprescindibile della novità;
- il progetto è oggettivamente realizzabile, ovvero sono stati svolti degli studi di fattibilità;
- l'impresa possiede le risorse e le competenze per portare a termine il progetto e trarne benefici economici futuri;
- la misurazione dei costi è attendibile;
- l'impresa ritiene che tali costi siano recuperabili, ovvero i ricavi attesi saranno sufficienti quantomeno per coprire i costi sostenuti.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni dei principi contabili italiani, i costi di ricerca applicata sostenuti in esercizi precedenti al 1° gennaio 2016 continuano ad essere iscritti alla voce “costi di sviluppo” se soddisfano i sopra citati criteri per la loro capitalizzazione.

Oltre ai costi di ricerca, l'art. 2424 c.c. non prevede più neanche l'iscrizione dei costi di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali. L'OIC 24 del 2014, quindi ante decreto, stabiliva che era possibile capitalizzare le spese pubblicitarie quando le stesse erano connesse ad eventi non ricorrenti, come ad esempio il lancio di un nuovo prodotto. Altro requisito fondamentale per poter iscrivere i costi di pubblicità nell'attivo dello stato patrimoniale riguardava i futuri benefici economici da esso ricavabili, i quali dovevano essere attendibilmente



accertati dalle funzioni aziendali. Il nuovo principio contabile, in realtà, elimina la voce specifica dei costi di pubblicità dal punto B.I.2 dell'art. 2424 c.c., ma stabilisce che essi possono essere capitalizzati alla voce costi di impianto e di ampliamento se rispettano le condizioni per la capitalizzazione di questi ultimi.

Dunque, in fase di prima applicazione del nuovo principio contabile italiano, i costi di pubblicità precedentemente iscritti al punto B.I.2, potranno essere riclassificati al punto B.I.1 denominato appunto "costi di impianto e di ampliamento", ma solo se viene accertato che il sostenimento di tali costi porterà dei benefici economici per l'impresa e viene dimostrata la relazione di causa-effetto tra costi e benefici attesi.

Il decreto legislativo 139/2015 ha anche modificato le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento.

Post decreto, l'art. 2426, c.6, c.c. stabilisce che "l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento".

Il fulcro della questione riguarda, quindi, la stima della vita utile dell'avviamento. Infatti, se prima del decreto n. 139 era richiesto di stimare la vita utile dell'avviamento solo quando si riteneva che essa potesse essere superiore a cinque anni, oggi bisogna *in primis* valutare la vita utile di quest'immobilizzazione immateriale e, solo nel momento in cui ciò non fosse possibile, si predispose un piano di ammortamento di massimo dieci anni.

Per poter stimare la vita utile dell'avviamento, l'entità deve valutare l'arco temporale entro cui si ritiene che l'avviamento possa generare benefici economici attesi. Inoltre, il paragrafo 68 del nuovo OIC 24, per aiutare i redattori del bilancio civilistico, fa riferimento a determinati parametrici utili per effettuare questa stima:

"a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali;

b. il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l'investimento effettuato (c.d. *payback period*) sulla base di quanto previsto formalmente dall'organo decisionale della società;

c. la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali)".

Nel momento in cui la vita utile dell'avviamento, oggetto di stima, risulta superiore a dieci anni, l'avviamento viene ammortizzato lungo la sua vita utile.

Il nuovo OIC 24 stabilisce però che, in ogni caso, la vita utile dell'avviamento non può essere superiore a vent'anni.

In fase di prima applicazione, le società che hanno un valore di avviamento iscritto in bilancio prima del 1°

gennaio 2016, hanno la facoltà di non utilizzare le nuove regole di ammortamento dettate dal D.Lgs. 139/2015 in materia di avviamento e, quindi, possono continuare ad applicare il piano di ammortamento in corso, facendo però menzione di tale scelta in nota integrativa.

Al fine di evidenziare, da un lato, le novità riguardanti la contabilizzazione dei beni intangibili nei bilanci italiani e, dall'altro, la convergenza delle nuove regole contabili con le disposizioni previste dagli IAS/IFRS; è stata svolta un'analisi empirica sui bilanci del Gruppo Prada e di Loro Piana SpA.

In particolare, oggetto di studio sono stati:

- il bilancio consolidato 2016 del Gruppo Prada, redatto in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ai sensi del D.Lgs. 38/2005;
- il bilancio civilistico 2015 di Loro Piana SpA, redatto in conformità alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC, contenenti le previsioni legislative/contabili ante D.Lgs. 139/2015;
- il bilancio civilistico 2016 di Loro Piana SpA, redatto in conformità alle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali OIC, così come modificati a seguito dell'entrata in vigore D.Lgs. 139/2015.

Si precisa, inoltre, che dal 2013 Loro Piana SpA è controllata all'80% dal Gruppo francese LVMH, il quale redige il bilancio consolidato in Francia. Di conseguenza, ai sensi del D.Lgs. 127/1991, Loro Piana SpA è esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato del Gruppo Prada è pienamente in linea con il quadro concettuale fornito dallo IASB, in quanto, rispetto ai bilanci civilistici redatti da Loro Piana SpA, fornisce molte più informazioni. Difatti, da un lato esplica, con un certo grado di dettaglio, quelle che sono state le scelte aziendali messe in atto da Prada nel corso dell'esercizio e, dall'altro, fornisce utili informazioni sulla direzione futura dell'impresa.

D'altronde, il bilancio redatto secondo gli IAS/IFRS si compone di più schemi rispetto a quello civilistico.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, il legislatore italiano ha però reso obbligatoria anche per i redattori del bilancio civilistico la predisposizione del rendiconto finanziario. Questo documento permette di ampliare l'informativa di bilancio destinata agli *users*, analizzando quelli che sono stati i flussi di liquidità generati durante l'esercizio. Inoltre, l'inclusione del *cash flow statement* è necessaria per poter meglio comprendere la situazione finanziaria presente e futura dell'impresa in esame, soprattutto se essa è di grandi dimensioni.

Il D.Lgs. 139/2015 ha anche introdotto nell'ordinamento italiano i principi della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica e della prudenza.

Nel 2006 lo IASB aveva deciso di eliminare questi concetti dai suoi paradigmi, per poi però riprenderli con il *Conceptual Framework* del 2010.

Infatti, il *Board* stabilisce che un'informazione è rappresentata fedelmente quando c'è corrispondenza tra le rilevazioni contabili e i fenomeni aziendali da cui derivano. In linea con quanto appena detto, lo IASB richiede che i fatti aziendali siano rilevati e rappresentati rispettando la loro sostanza economica, più che la veste giuridica, ovvero che venga rispettato il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio della prudenza, invece, era stato eliminato poiché ritenuto in contrasto con il concetto di neutralità dell'informazione contabile. In seguito anche questo tema è stato ripreso, ponendo il *focus* principalmente sull'accezione di "*cautious prudence*", ovvero la necessità di essere prudenti nel dare giudizi in condizioni di incertezza.

Per quanto riguarda i bilanci civilistici, vediamo che, nel valutare le voci del bilancio 2015, Loro Piana SpA ha seguito il principio della prudenza, della competenza e della prospettiva di continuità dell'attività di impresa.

Al 31/12/2016, invece, Loro Piana SpA ha redatto il bilancio in linea con i principi di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto anche della funzione economica degli elementi oggetto di valutazione, ex art. 2423 *bis* del codice civile.

Si evince quindi che, grazie all'introduzione dei principi di rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma e all'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, il D.Lgs. 139/2015 ha avviato un processo di allineamento delle modalità di stesura dei bilanci ex IAS/IFRS ed ex codice civile/OIC.

Per poter riassumere al meglio quanto emerso dall'analisi empirica dei bilanci del Gruppo Prada e di Loro Piana SpA, vengono proposti schemi comparativi in merito alla contabilizzazione delle attività immateriali eseguita dalle società oggetto di studio.

**Categorie di immobilizzazioni**
**Prada (bilancio 2016)**
*bilancio redatto secondo IAS/IFRS*
**Loro Piana (bilancio 2015)**
*bilancio redatto secondo old OIC 24*
**Loro Piana (bilancio 2016)**
*bilancio redatto secondo new OIC 24*

	Rilevazione iniziale	Aliquota Amm.to	Note	Rilevazione iniziale	Aliquota Amm.to	Note	Rilevazione iniziale	Aliquota Amm.to	Note
Costi di impianto e ampliamento			Non rilevati.			Non rilevati. Quando rilevati, ammortizzati sulla base del contratto a cui si riferiscono.	Costo	20% (per l'aumento di capitale)	Ammortizzati sulla base del contratto a cui si riferiscono, ad eccezione della parte relativa ad un aumento di capitale.
Costi di ricerca e pubblicità			Non rilevati.			Non rilevati.			Voce eliminata dallo SP.
Costi di sviluppo	Costo	10% - 33%				Non rilevati.			Non rilevati.
Diritti brevetto ind.			Non rilevati.	Costo	33%		Costo	33%	
Concessioni, licenze			Non rilevati.			Non rilevati. Quando rilevati, ammortizzati in cinque esercizi.	Costo	20%	Si riferiscono a licenze d'uso di <i>software</i> aziendali.
Marchi	Costo	2,5% - 10%	Vita utile 20 - 40 anni. Soggetti a <i>impairment test</i> .			I marchi in portafoglio sono generati internamente.	Costo	10%	Acquisizione del marchio Solbiati.
Avviamento	<i>Fair value</i>	n.d.	Soggetto annualmente a <i>impairment test</i> .	<i>Corrispettivo - valore corrente attività e passività acquisite</i>	8%	La vita utile stimata è pari a 12 anni.	Corrispettivo - valore corrente attività e passività acquisite	8%	La vita utile stimata è pari a 12 anni. Il piano di ammortamento non è stato modificato.
Imm. In corso	Costo	n.d.	Non soggette ad amm.to. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.	Costo	n.d.	Non soggette ad amm.to. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.	Costo	n.d.	Non soggette ad amm.to. Sono impattate da incrementi/decrementi di valore e altre movimentazioni.
Altre immobilizzazioni	Costo	10% - 33%	Vita utile delle <i>key-money</i> è la minore tra vita utile e periodo residuo del contratto di locazione.	Costo	rinvio alla nota	Le <i>key-money</i> sono ammortizzate sulla base del contratto a cui si riferiscono.	Costo	rinvio alla nota	Le <i>key-money</i> sono ammortizzate sulla base del contratto a cui si riferiscono.

**Costi imputati a Conto Economico**
**Prada (bilancio 2016)**
*bilancio redatto secondo IAS/IFRS*
**Loro Piana (bilancio 2015)**
*bilancio redatto secondo old OIC 24*
**Loro Piana (bilancio 2016)**
*bilancio redatto secondo new OIC 24*

	Note	Note	Note
Costi di sviluppo	Inseriti tra i costi di gestione dell'esercizio perché non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione ex IAS 38.	Non rilevati.	Non rilevati.
Costi di ricerca	Non rilevati.	Non rilevati.	Inseriti tra i costi per servizi.
Costi di pubblicità	Inseriti tra i costi di gestione.	Inseriti tra i costi per servizi. Non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione ex <i>old</i> OIC 24.	Inseriti tra i costi per servizi.
Spese di registrazione marchi	Inseriti tra i costi di gestione.	Inseriti tra i costi per servizi.	Inseriti tra i costi per servizi.

Si evince che le modalità di contabilizzazione delle attività immateriali previste dai principi contabili internazionali e nazionali sono sempre più allineate.

Lo IAS 38, infatti, già non prevedeva la possibilità di capitalizzare le spese pubblicitarie, e il D.Lgs. 139/2015 ha eliminato la voce costi di pubblicità dall'attivo di stato patrimoniale.

Un'analoga riflessione riguarda i costi di ricerca, poiché lo IAS 38 tiene conto solo dei costi di ricerca applicata, i quali vanno imputati a conto economico. Il nuovo OIC 24, invece, elimina l'accezione dei costi di ricerca applicata e stabilisce che i costi di ricerca di base devono confluire nel conto economico.

Infine, le nuove considerazioni da applicare per la stima della vita utile dell'avviamento, introdotte dal D.Lgs. 139/2015, si avvicinano sempre di più all'impostazione dello IASB, poiché seguono il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma.

In conclusione, si ritiene che il D.Lgs. 139/2015 ha recepito puntualmente tutte le previsioni della direttiva 34/2013/UE in materia di immobilizzazioni immateriali e che è stata effettivamente avviata una convergenza tra lo *standard setter* internazionale e l'ordinamento italiano.